



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 aprile 2026 - n. XII/5985

2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze», a valere sull'azione 1.4.1 «Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese» del programma regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e approvazione dei criteri applicativi 2

Delibera Giunta regionale 13 aprile 2026 - n. XII/5991

Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine – Anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2) 11

Delibera Giunta regionale 13 aprile 2026 - n. XII/5994

Integrazioni alla d.g.r.n. XII/5967/2026 «Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007» - Disciplina dell'interruzione del servizio in corso di anno 19

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2026 - n. 4806

Approvazione dell'avviso pubblico «Volontariato e territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del terzo settore in Lombardia» - PR FSE+2021/2027 Priorità 3 inclusione sociale - ESO4.11 - Azione k.3. Attuazione della d.g.r. XII/5626 del 19 gennaio 2026 23

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2026 - n. 4772

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Reg. (UE) 2021/2115, art. 70: Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di conferma (pagamento) – Anno 2026 – Intervento TRL0M 8.1.02 – Transizione – mantenimento di superfici imboschite Lombardia (Operazione 8.1.02 PSR 2014-2022) 108

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 9 aprile 2026 - n. 4557

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul Fondo Confidiamo nella ripresa - energia: Misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina di cui al d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 e concessione delle relative agevolazioni – Primo provv. 2026 174

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 8 aprile 2026 - n. 4455

Resilco s.r.l. – Società Benefit con sede legale in comune di Bergamo (BG) in via Goffredo Mameli, 10 e sede operativa in comune di Busnago (MB) in via Italia, 175. Autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, impianto sperimentale di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (R5, R13, D15) consistenti in scorie, ceneri e polveri 178

D.G. Sicurezza e protezione civile

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2026 - n. 4749

Bando per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine – Anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2) 180

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 13 aprile 2026 - n. XII/5985
2021IT16RFFPR010 - Istituzione della misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze», a valere sull'azione 1.4.1 «Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese» del programma regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e approvazione dei criteri applicativi**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027», così come adottato dalla Commissione europea con Decisione esecutiva CE C(2022) 5671 del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. n. XII/3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della prima riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795;
- la d.g.r. n. XII/5853 del 16 marzo 2026 «Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026»;
- Il Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.

Ge.Co.) approvato con decreto n. 9842/2023 e aggiornato da ultimo con decreto n. 7621/2025;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che, con l'obiettivo di promuovere la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo individua lo strumento degli incentivi per il sostegno all'innovazione e alla ricerca e riserva un'attenzione anche alla valorizzazione e alla formazione del capitale umano;

Richiamati altresì:

- la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» che all'Obiettivo Strategico 4.1.1 «Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde» prevede un impegno specifico di Regione a sostenere gli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, affiancando a tale impegno percorsi di sviluppo delle necessarie competenze;
- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 - approvata con d.g.r. n. XI/4155/2020 e in ultimo aggiornata con d.g.r. n. XII/5466 del 9 dicembre 2025, che ha approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2026-2027 e il terzo aggiornamento della S32021-2027, che ha tra i suoi obiettivi il supporto alla trasformazione industriale verso la transizione digitale e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove competenze e opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche digitali e green crescenti ed in grado di abilitare la trasformazione e l'innovazione industriale, quali leve per favorire anche il recupero e rilancio della competitività;

Considerato che il Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente», Obiettivo specifico 1.4 «Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità», l'Azione 1.4.1 «Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese» specificando che «Le tipologie di azione sono state valutate compatibili con il principio DNSH anche sulla base delle linee guida definite dallo Stato italiano»;

Dato atto che:

- con d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6894 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776, aggiornato da ultimo con decreto n. 13296 del 30 settembre 2025, è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», Obiettivo specifico 1.4 «Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità» - Azione 1.4.1 «Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese del PR FESR 2021-2027»;

Dato atto che, tramite le risorse del Programma Regionale FESR 2021-2027, Regione Lombardia intende sostenere il rafforzamento delle competenze e l'inserimento di figure qualificate all'interno delle imprese e la costruzione di relazioni stabili tra mondo della ricerca e dell'innovazione, anche in connessione con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);

Considerato che la Commissione Europea con la Comunicazione L'Unione delle competenze (Union of Skills) del 5 marzo 2025 al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni ha nuovamente posto tra i prossimi obiettivi dell'UE «*quello di aiutare le imprese a essere competitive e resilienti, agevolando i datori di lavoro, e in particolare le PMI, nella ricerca delle persone*

dotate delle competenze necessarie a creare una crescita sostenibile e posti di lavoro di qualità» e ha invitato le imprese ad investire nel miglioramento del livello delle competenze dei lavoratori di tutte le generazioni per adattarsi a sfide e opportunità in continua evoluzione, riconoscendo, in particolare per le PMI e le start-up/scale-up, la necessità di incentivi e sostegno adeguati alla realizzazione di tali investimenti;

Vista la Missione 4 Componente 2 del PNRR, «Dalla ricerca all'impresa», che mira a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze specifiche rispondenti alle esigenze delle imprese, in particolare quelle legate alle tematiche del green e del digitale, investendo sui giovani ricercatori e sul trasferimento tecnologico tra Università, Enti di ricerca e imprese;

Rilevato che l'iniziativa ha consentito l'assunzione di oltre dodicimila nuovi ricercatori a livello nazionale e che la Lombardia risulta essere la prima regione per fondi stanziati, per numero di progetti attivati e per entità delle risorse già spese;

Considerato che l'esaurimento delle risorse stanziato dal PNRR può determinare conseguenze negative per le imprese in termini di perdita di know-how e conoscenze acquisite e di mancato consolidamento dei risultati raggiunti, oltre che una situazione di incertezza e di precarietà occupazionale per i ricercatori coinvolti;

Rilevato altresì che, pur a fronte di una crescita costante degli iscritti ai percorsi di dottorato e di un progressivo aumento delle collaborazioni tra mondo accademico e imprese, in Italia e in Lombardia si registra un peso complessivo dei dottorati sulla popolazione in età lavorativa tra i più bassi in Europa, evidenziando pertanto la necessità di interventi mirati a rafforzarne la diffusione e l'efficacia della ricerca nel mondo produttivo;

Ritenuto pertanto opportuno attivare, a valere sull'azione 1.4.1 del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, una nuova iniziativa volta a favorire l'integrazione delle competenze di alto profilo provenienti dalla ricerca nel sistema imprenditoriale lombardo, a supporto dell'innovazione e della competitività dell'intero sistema economico lombardo, sostenendo al contempo l'inserimento e la stabilizzazione nelle PMI lombarde delle competenze di alto profilo provenienti dalla ricerca;

Richiamato il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», con particolare riferimento agli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 17, limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali, come previsto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1;

Richiamati:

- la d.g.r. 30 novembre 2022, n. XI/7425 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 18 dicembre 2023, n. XII/1536 di approvazione del nuovo schema di Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028;
- la d.g.r. 16 febbraio 2026 n. XII/5740 di approvazione del Programma Operativo per il biennio 2026-2027 dell'Accordo;
- la d.g.r. 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, approvato con d.g.r. n. XI/7425/2022 e aggiornato da ultimo con d.g.r. n. XII/4263 del 30 aprile 2025, prevede, tra l'altro, che:

- con la Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;

- per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano Finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'Organismo Intermedio per il periodo 2023 - 2029 è pari a € 174.737.500,00 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali di competenza della DG Sviluppo Economico ammontano ad € 4.056.750,00;
- l'Autorità di Gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro;
- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

Richiamato il decreto n. 8369 del 6 giugno 2023 che ha stabilito:

- di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di € 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo Economico;
- di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai Dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;

Ritenuto, in relazione alla nuova misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze», di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- individuare quale Responsabile del Procedimento di approvazione dell'Avviso attuativo, selezione delle operazioni e concessione dei contributi, il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria e Commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia;
- affidare a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Regionale FESR 21-27, la responsabilità del procedimento per la fase di verifica documentale della rendicontazione e di erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Stabilito di inquadrare l'agevolazione della misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze» nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione) (di seguito Regolamento de minimis);

Stabilito che l'agevolazione di cui al presente provvedimento consiste in un contributo a fondo perduto a favore delle PMI, determinato, nel rispetto della normativa comunitaria sopra citata, in misura percentuale:

- del 70% dei costi ammessi ad agevolazione, per le assunzioni a tempo indeterminato;
- del 60% dei costi ammessi ad agevolazione, per le assunzioni a tempo determinato;

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni della presente misura non è rivolta alle imprese che:

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

- operano nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831;
- rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 1058/2021;
- operano in tutti i settori corrispondenti ai seguenti codici Istat ATECO 2025:
 - codici primari o prevalenti della Sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca»
 - Sezione C (codice 12) e sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, riconducibili all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058; 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
 - 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;
- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del d.l. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- non siano in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i.,

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbero essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Stabilito che:

- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del Reg. UE 651/2014;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

Dato atto altresì che:

- le agevolazioni saranno concesse alle imprese che abbiano una sede operativa in Lombardia al momento di presentazione della domanda oppure si impegnino a costituirne una entro la prima erogazione e che il contributo non è erogato ad imprese che non rispettano, in sede di liquidazione, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;
- le agevolazioni di cui alla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni siano esse aiuti o non aiuti, su risorse nazionali, comunitarie e del PNRR al fine di evitare il doppio finanziamento;

Ritenuto di considerare ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda tramite Bandi e Servizi e derivanti da atti giuridicamente vincolanti successivi a tale data;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026 - 2028»;

Stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a € 7.000.000,00 e che la stessa trova copertura, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, a valere sui seguenti capitoli del Bilancio 2026, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2026
14.01.203.16615 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.260.000,00
14.01.203.16616 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	2.800.000,00
14.01.203.16617 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	2.940.000,00
	Totali	€ 7.000.000,00

Visto l'Allegato A «2021IT16RFPR010 - Criteri applicativi della misura TALENTI - Trasferimento delle conoscenze», a valere sull'azione 1.4.1 del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'atto è stato esaminato dal Comitato di valutazione di Stato di cui alla d.g.r. 2340/24 e dsg 8804/24 nella seduta del 25 marzo 2026;

Dato atto che la Direzione Generale competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, mediante procedura scritta conclusa in data 24 marzo 2026;
- dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR 2021-2027, con comunicazione Protocollo R1.2026.0001664 in data 1° aprile 2026;

Stabilito che:

- il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria e Commercio» della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR e assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio responsabile della fase di verifica della rendicontazione ed erogazione dei contributi:
 - effettua le attività relative all'erogazione assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni dei contributi e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, garantendo il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
 - effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

Ritenuto di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'approvazione dell'Avviso attuativo della misura «TALENTI -

Trasferimento delle conoscenze», entro novanta giorni dalla data della presente deliberazione;

- i necessari atti contabili e amministrativi;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri della Misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze» di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sull'azione 1.4.1 «Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese», del Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura è pari a € 7.000.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, trova copertura a valere sui seguenti capitoli dell'annualità 2026, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2026
14.01.203.16615 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.260.000,00
14.01.203.16616 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	2.800.000,00
14.01.203.16617 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	2.940.000,00
	Totali	€ 7.000.000,00

3. di inquadrare l'agevolazione della misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze» nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

4. di stabilire che:

- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni siano esse aiuti o non aiuti, su risorse nazionali, comunitarie e del PNRR al fine di evitare il doppio finanziamento;
- le agevolazioni saranno concesse alle imprese che abbiano una sede operativa in Lombardia al momento di presentazione della domanda oppure si impegnino a costituirne una entro la prima erogazione;
- il contributo non è erogato ad imprese che non rispettano, in sede di liquidazione, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;
- in nessun caso il contributo è concesso ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i e che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto dall'articolo 31 del d.l. n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);

5. di individuare il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria e Commercio della Direzione

Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia quale Responsabile del Procedimento di approvazione dell'Avviso, di selezione delle operazioni e concessione dei contributi;

6. di affidare a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Regionale FESR 21-27, la responsabilità del procedimento per la fase di verifica della rendicontazione e di erogazione dei contributi, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;

7. di stabilire che il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria e Commercio» della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR e assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni;

8. di stabilire altresì che Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio responsabile della fase di verifica della rendicontazione ed erogazione dei contributi:

- effettua le attività relative all'erogazione assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni dei contributi e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, garantendo il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

9. di dare atto che i costi funzionali per la gestione della misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze», riconosciuti a Unioncamere Lombardia nella misura massima del 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente punto 2, sono garantiti dagli impegni assunti con il decreto n. 8369 del 6 giugno 2023;

10. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'approvazione dell'Avviso attuativo della misura «TALENTI - Trasferimento delle conoscenze» entro novanta giorni dalla presente deliberazione;
- i necessari atti contabili e amministrativi, ivi compresi i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, secondo quanto stabilito nella Convenzione ex d.g.r. XI/7425/2022;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

12. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Regionale FESR 2021-2027.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO A

TITOLO MISURA	2021IT16RFPR010 – CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA “ TALENTI – TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE ”, A VALERE SULL’AZIONE 1.4.1 DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA
FINALITÀ	<p>In coerenza con le finalità e gli obiettivi del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e con le priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), la misura si inserisce nel quadro degli interventi volti a sostenere il consolidamento della competitività e dell’attrattività del sistema lombardo, la sua capacità di attrarre investimenti e risorse e la transizione verso un modello di sviluppo e crescita sostenibile.</p> <p>La misura intende favorire l’acquisizione da parte delle PMI lombarde di competenze altamente qualificate a supporto dell’innovazione, della digitalizzazione e della transizione ecologica nel campo dell’economia circolare e della sostenibilità, incoraggiando la costruzione di relazioni stabili tra mondo della ricerca e dell’innovazione e il sistema delle imprese lombarde.</p> <p>In particolare, la misura ha la finalità di sostenere il processo di trasferimento tecnologico e delle competenze e dei risultati della ricerca applicata (scoperte, prototipi, know-how, etc.) dal mondo accademico e dai centri di ricerca al sistema delle imprese manifatturiere e dei servizi, per creare processi, prodotti e servizi innovativi, per supportare lo sviluppo dell’innovazione nelle imprese lombarde, in complementarità e in continuità con gli interventi per lo sviluppo delle competenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p>
PRS-S XII LEGISLATURA	Pilastro n. 4 Lombardia terra di imprese e di lavoro – OS 4.1.1 Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della misura è di 7 milioni di euro sull’azione 1.4.1 “Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese”.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Programma Regionale Lombardia FESR 21-27, Priorità 1, Obiettivo specifico RS01.4. Azione 1.4.1.
SOGGETTO GESTORE	Unioncamere Lombardia, individuato quale Organismo Intermedio per la gestione della misura in attuazione della D.G.R. XI/7425/2022 e ss.mm.ii., è il gestore della fase di verifica della rendicontazione e di erogazione dei contributi.
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla presente Misura le PMI, come definite all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2024 e s.m.i, che:</p> <ol style="list-style-type: none"> siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso attuativo; abbiano una o più sedi operative, oggetto dell’intervento, in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso attuativo o che si impegnino a costituirne una entro la prima erogazione

	<p>Per accedere alle agevolazioni previste dalla presente misura, le imprese non devono essere state oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e non devono avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art. 9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025.</p> <p>Sono inoltre esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 1058/2021; - appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - operano in tutti i settori corrispondenti ai seguenti codici Istat Ateco 2025: <ul style="list-style-type: none"> - codici primari o prevalenti della Sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" - Sezione C (codice 12) e sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, riconducibili all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058; 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); - 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; - si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; - non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); - non siano in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
<p>PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili ad agevolazione i Progetti aziendali di rafforzamento della capacità di innovazione e di transizione ecologica nel campo dell'economia circolare e della sostenibilità, che prevedano l'assunzione e inserimento nell'organico e nei processi aziendali di personale con elevata professionalità, per il rafforzamento strutturale del processo di innovazione e di trasferimento tecnologico, di progettazione e gestione delle tecnologie, nonché di tutela della proprietà intellettuale.</p> <p>Tutti i Progetti, per essere ammessi alle agevolazioni, dovranno riguardare specificamente sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in una delle macro-tematiche della Strategia di specializzazione intelligente-S3 di Regione Lombardia e devono individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obiettivo e le attività di trasferimento tecnologico e di innovazione in termini di prodotto, processo produttivo, tecnologie e soluzioni innovative; - il profilo e le competenze della figura altamente qualificata di cui l'impresa intende avvalersi; - il percorso di integrazione all'interno dell'organizzazione aziendale;

	<p>- l'inquadramento contrattuale in coerenza con le specifiche competenze possedute dalla risorsa da assumere e con le funzioni da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi di Progetto.</p> <p>Ciascuna Impresa, in possesso dei requisiti indicati alla voce "Soggetti beneficiari", può richiedere l'agevolazione per una sola assunzione e accedere ai conseguenti benefici economici.</p> <p>La misura si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, purché contrattualizzate in data successiva al presente provvedimento, di soggetti in possesso di dottorato di ricerca che, al momento della presentazione della domanda, abbiano concluso da non più di dodici mesi una collaborazione a termine formalmente conferita a titolo personale da un Organismo di Ricerca ed espressamente finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca.</p> <p>Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve avere durata minima di 18 mesi.</p> <p>Sono ammissibili ad agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il costo del personale, inteso come costo aziendale diretto¹ al netto dell'IRAP, e derivante da impegni giuridicamente vincolanti successivi alla data del presente provvedimento e sostenuto a far tempo da tale data; - i costi indiretti riconosciuti forfettariamente nella misura del 7% dei costi diretti (articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060); tali spese non saranno oggetto di rendicontazione. <p>Eventuali ulteriori opzioni di semplificazione dei costi applicabili potranno essere definite nell'Avviso attuativo.</p> <p>Non sono ammissibili progetti relativi alle tematiche indicate all'articolo 7, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione.</p>
<p>REGIME DI AIUTO</p>	<p>Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo).</p> <p>Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni siano esse aiuti o non aiuti, su risorse nazionali, comunitarie e del PNRR, al fine di evitare il doppio finanziamento.</p>
<p>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, calcolato nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70% dei costi ammessi ad agevolazione, per le assunzioni a tempo indeterminato

¹ Per Costo Aziendale Diretto (Lavoro) si intende RAL (Retribuzione Annuo Lorda), contributi INPS a carico azienda, premi INAIL, ratei di tredicesima/quattordicesima e accantonamento TFR.

	<ul style="list-style-type: none"> - 60% dei costi ammessi ad agevolazione, per le assunzioni a tempo determinato. <p>L'agevolazione è calcolata sul costo lordo annuo, al netto di premialità e incentivi e per le mensilità effettivamente contrattualizzate.</p> <p>Il valore minimo annuo contrattuale lordo non deve essere inferiore a € 45.000,00 su base annua e per un contratto a tempo pieno.</p> <p>L'agevolazione massima concedibile per figura assunta è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 56.000,00 su base annua per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato - 48.000,00 su base annua per le assunzioni a tempo pieno e con contratto di lavoro a tempo determinato. <p>Sono riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le prime 24 mensilità per le assunzioni a tempo indeterminato; - un massimo di 12 mensilità per le assunzioni a tempo determinato. <p>Gli interventi finanziati sono di carattere immateriale e, come evidenziato nel Rapporto Ambientale della VAS svolta sul Programma Regionale FESR 21-27, non hanno impatto o hanno un prevedibile impatto insignificante sull'obiettivo in relazione agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari legati a tutto il ciclo di vita dell'Azione. Data la sua natura, la misura è perciò considerata conforme al principio DNSH.</p>
<p>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</p>	<p>Le proposte dovranno essere presentate a Regione Lombardia esclusivamente attraverso la piattaforma "Bandi e Servizi" secondo le modalità e tempistiche indicate dall'Avviso attuativo.</p> <p>Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, sino all'esaurimento della dotazione finanziaria.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p>
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>L'istruttoria formale è effettuata sulla base dei seguenti requisiti di ammissibilità generali:</p> <p>Requisiti del proponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari - rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato - possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi indicati nell'Avviso attuativo. <p>Conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarità formale e completezza documentale della domanda - rispetto della tempistica e della procedura prevista dall'Avviso attuativo. <p>Requisiti dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerenza con la Strategia di specializzazione intelligente per ricerca e innovazione S3 - coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della misura

	<ul style="list-style-type: none"> - possesso di specifici requisiti oggettivi indicati nell'Avviso attuativo - localizzazione dell'operazione. <p style="text-align: center;">-----</p> <p>La valutazione tecnica è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al lordo delle premialità, di 90 punti).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Criteri di valutazione</th> <th style="width: 30%;">Punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità dell'operazione: capacità di acquisizione di competenze innovative e/o acquisizione di nuove figure qualificate all'interno delle imprese.</td> <td style="text-align: center;">MAX 40</td> </tr> <tr> <td>Grado di innovazione dell'operazione: riqualificazione delle competenze delle imprese in ottica di transizione industriale</td> <td style="text-align: center;">MAX 40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: center;">MAX 80</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PREMIALITA' - MAX 10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Occupazione di categorie svantaggiate</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Occupazione femminile</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per essere ammessi all'agevolazione, i Progetti devono conseguire un punteggio complessivo, al lordo delle premialità, pari a 55 punti.</p> <p>Nell'Avviso attuativo saranno indicati gli elementi specifici di valutazione e i relativi punteggi, in coerenza con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del FESR 2021-2027.</p>	Criteri di valutazione	Punteggio	Qualità dell'operazione: capacità di acquisizione di competenze innovative e/o acquisizione di nuove figure qualificate all'interno delle imprese.	MAX 40	Grado di innovazione dell'operazione: riqualificazione delle competenze delle imprese in ottica di transizione industriale	MAX 40	Totale	MAX 80	PREMIALITA' - MAX 10		Occupazione di categorie svantaggiate		Occupazione femminile	
Criteri di valutazione	Punteggio														
Qualità dell'operazione: capacità di acquisizione di competenze innovative e/o acquisizione di nuove figure qualificate all'interno delle imprese.	MAX 40														
Grado di innovazione dell'operazione: riqualificazione delle competenze delle imprese in ottica di transizione industriale	MAX 40														
Totale	MAX 80														
PREMIALITA' - MAX 10															
Occupazione di categorie svantaggiate															
Occupazione femminile															
TERMINI DI RENDICONTAZIONE	Le spese devono essere rendicontate con cadenza annuale, entro la fine del mese di febbraio, con riferimento alle spese sostenute nell'annualità precedente.														
EROGAZIONE	A seguito dell'approvazione della rendicontazione, Unioncamere Lombardia, soggetto gestore della misura, eroga il contributo con cadenza annuale in relazione alle spese sostenute nell'anno precedente.														
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: potenzialmente positivo Parità di genere: potenzialmente positivo Pari opportunità: potenzialmente positivo														
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Indicatore di output : RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Indicatore di risultato : RCR Personale inserito nell'impresa beneficiaria per attività di trasferimento tecnologico e dei risultati della ricerca (unità di misura: persone)														

D.g.r. 13 aprile 2026 - n. XII/5991
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - Anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 febbraio 2020, n. 2 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine», come successivamente modificata dalla l.r. 23 luglio 2024, n. 11, la cui finalità è quella di riconoscere e promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa nonché promuovere la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale, operanti in Lombardia ed iscritte in un apposito elenco regionale;

Visto, in particolare, l'art. 2 della l.r. n. 2/2020, che:

- al comma 1, individua gli interventi e le iniziative delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine che Regione Lombardia sostiene finanziariamente, tramite l'adozione di bandi riservati alle stesse associazioni, purché iscritte in apposito elenco regionale, e alle rispettive diramazioni territoriali;
- ai commi 2, 3 e 4, attribuisce alla Giunta regionale:
 - l'istituzione dell'elenco regionale delle suddette associazioni, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia, da aggiornare periodicamente, nonché la definizione, sentita la competente commissione consiliare, delle modalità e dei criteri d'iscrizione;
 - la predisposizione di specifici bandi, riservati alle associazioni iscritte nell'apposito elenco e alle rispettive diramazioni territoriali, per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1;
 - la definizione, sentita la competente commissione consiliare, delle priorità di intervento, delle modalità e dei criteri di accesso ai contributi regionali;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 3666 del 13 ottobre 2020, che ha istituito l'elenco regionale delle associazioni, di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 2/2020;
- n. 5781 del 23 febbraio 2026 che, relativamente all'annualità 2026, in attuazione dell'art. 2 della l.r. n. 2/2020, ha approvato la proposta di criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, e ha disposto la trasmissione dell'atto alla competente Commissione consiliare;

Acquisito il parere favorevole a maggioranza della VII Commissione consiliare «Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione», nella seduta del 25 marzo 2026, in ordine alla proposta di «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - annualità 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)» di cui alla d.g.r. n. 5781/2026, comunicato con nota del 25 marzo 2026, acquisita al protocollo regionale in data 27 marzo 2026 con il n. Y1.2026.0006517, contenente esclusivamente alcune modifiche relative ai contenuti del paragrafo 7 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità»;

Visto il documento tecnico «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - annualità 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)», predisposto dalla competente Direzione Generale «Sicurezza e Protezione civile», che individua i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, recependo le proposte di modifica della Commissione consiliare, e destinando alla misura la somma di € 300.000,00 disponibile al capitolo 14240 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine» del Bilancio 2026;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

Preso atto che il documento predisposto dalla competente Direzione Generale specifica che, ai fini del rispetto della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE e, in particolare, dei punti 2 «Nozione di impresa e di attività economica» e 6 «Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza», i progetti presentati dai Soggetti beneficiari della presente misura, per essere finanziabili, non devono prevedere costi per attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale;

Ritenuto di approvare la proposta di «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'ar-

ma e delle forze dell'ordine - annualità 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)», come riportata nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che all'emanazione del bando, secondo i criteri e le modalità di cui al punto precedente, provvederà la competente Direzione Generale «Sicurezza e Protezione civile»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.3 «Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare la proposta di «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - annualità 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)», come riportata nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per l'attuazione della misura in oggetto, è previsto uno stanziamento di € 300.000,00 a valere sul capitolo 14240 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine» del Bilancio 2026;

3. di dare atto che all'emanazione del bando, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 1., provvederà la competente Direzione Generale «Sicurezza e Protezione civile»;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato

Criteria e modalità per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine - Anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2).**1. Finalità e obiettivi**

1. Assegnazione di contributi, mediante specifico bando, per promuovere la funzione sociale, culturale, educativa e la cultura della sicurezza delle Associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.

2. Riferimenti normativi

1. Legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine".
2. D.G.R. n. 3666 del 13 ottobre 2020 che ha istituito l'elenco regionale di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 2/2020.

3. Soggetti beneficiari

1. Associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, iscritte nell'Elenco regionale, costituito ai sensi della l.r. 2/2020, nonché le rispettive diramazioni territoriali.
2. Ai fini del beneficio del contributo, le diramazioni territoriali devono essere operanti in Lombardia da almeno un anno alla data di apertura del bando ed essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria, quindi presentare i seguenti requisiti/elementi propri:
 - proprio organo deliberante;
 - rappresentante;
 - bilancio/rendiconto;
 - codice fiscale.

4. Dotazione finanziaria

1. Lo stanziamento regionale è determinato in complessivi € 300.000,00, di cui il 25% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle associazioni e diramazioni territoriali di livello sovracomunale, mentre il restante 75% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale.

5. Caratteristiche dell'agevolazione

1. Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell'80% del costo del progetto approvato da Regione (IVA, se non recuperabile, e altri oneri inclusi). Nel caso in cui si operi in un regime fiscale che consenta il recupero dell'IVA sugli interventi progettuali, i costi ammissibili sono al netto dell'IVA.

2. Il contributo regionale non è cumulabile con altri finanziamenti regionali, riferiti allo stesso progetto.

3. In caso di beneficio di contributi erogati da altri enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti di cui al presente paragrafo e al paragrafo "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità", è determinato tenuto conto degli altri contributi e, comunque, entro e non oltre la copertura dell'intero costo dell'intervento e nella misura massima dell'80%.

6. Progetti finanziabili

1. I progetti devono essere realizzati sul territorio regionale e riguardare una o più delle seguenti 3 macro-aree di interventi: "Cultura"; "Sociale e Sicurezza"; "Manutenzione sede associazione".

2. La macro-area "Cultura" comprende:

- svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
- iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria, da intendersi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Testo Unico sull'edilizia D.P.R. 380/2001, come "interventi edilizi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", nonché valorizzazione, di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;

- svolgimento di raduni;

3. La macro-area "Sociale e Sicurezza" comprende:

- iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
- iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
- iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica;

4. La macro-area "Manutenzione sede associazione" comprende:

- manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale, da intendersi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Testo Unico sull'edilizia D.P.R. 380/2001.

5. Ai fini del rispetto della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE e, in particolare, dei punti 2 "Nozione di impresa e di attività economica" e 6 "Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza", i progetti, per essere finanziabili, non devono prevedere costi per attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale.

6. I progetti devono aver avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2026 e devono essere conclusi e rendicontati entro il 16 dicembre 2026.

7. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Le "voci di spesa" ammissibili devono essere necessarie e funzionali alla realizzazione delle attività di cui al paragrafo "Progetti finanziabili" e non devono avere natura di spesa di investimento. Ad esempio, nel caso di organizzazione o partecipazione a raduni, cerimonie, ecc., le voci di spesa ammissibili sono quelle relative al noleggio di un autobus per il trasporto al luogo del raduno/cerimonia, all'approntamento di luoghi, all'affitto di strumentazione e della sala per convegni/eventi e, nel limite massimo di spesa complessiva pari a € 2.000,00, alla

fornitura di gadget nella misura massima di € 10,00 per singolo gadget, nonché all'acquisto di premi simbolici per eventuali premiazioni (quali, a titolo esemplificativo, targhe, coppe o trofei), non sono, invece, ammesse quelle relative a pasti, ristori e alloggio con eccezione per quanto disposto al punto successivo, lett.a).

2. Sono, altresì, ammissibili le spese per:

- a) incarichi professionali specificatamente conferiti a soggetti esterni all'associazione, per la realizzazione delle attività di cui al paragrafo "Progetti finanziabili". Sono riconosciute, altresì, le eventuali spese, sostenute dall'associazione, per viaggio, soggiorno e pasti dei suddetti incaricati e di relatori esterni, fino all'importo massimo complessivo di € 200,00 per singolo incarico;
- b) acquisto di vestiario e accessori nella misura massima complessiva di € 300,00 per singolo soggetto e nell'importo massimo complessivo di € 3.000,00;
- c) lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, riferibili ad interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001.

3. Non sono, invece, ammissibili le spese per:

- a) realizzazione di monumenti;
- b) acquisto di beni, che abbiano natura di investimento, in quanto destinati ad un uso pluriennale, quali, ad esempio, attrezzature, computer, arredamenti, elettrodomestici, strumenti musicali;
- c) compensi, retribuzioni, indennità di missione, rimborsi del personale interno all'associazione (dipendenti/soci/volontari), dei quali ci si avvale a qualsiasi titolo;
- d) pagamento di utenze, quali, ad esempio, luce e gas;
- e) canoni di locazione, ratei di mutui e pulizie della sede dell'associazione.

4. Le attività del progetto finanziato non devono avere prevalente carattere economico/commerciale e laddove vi siano delle eventuali entrate, il cofinanziamento è al netto delle medesime.

5. La soglia minima del contributo regionale assegnato è di € 1.000,00 e quella massima di € 10.000,00, nel limite della percentuale massima dell'80% del costo del progetto validato. Pertanto, progetti che non raggiungano il limite di spesa del contributo regionale minimo di € 1.000,00 non sono ammessi a finanziamento.

8. Presentazione delle domande

1. La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma informatizzata Bandi e Servizi, sia dall'associazione che dalla/e rispettiva/e diramazione/i territoriale/i, previa acquisizione del nulla osta da parte della propria associazione.
2. Il soggetto interessato può presentare una sola domanda.
3. Non possono essere presentate domande che comportino un contributo regionale inferiore ad € 1.000,00.

9. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. La competente struttura regionale valuta l'ammissibilità formale delle domande sulla base della coerenza del progetto e del cronoprogramma rispetto alle finalità e alle risorse previste per la realizzazione.
2. Sono approvate due distinte graduatorie, di cui una relativa ai progetti finanziati e ai progetti ammessi e non finanziati, presentati dalle associazioni e dalle diramazioni territoriali di livello sovracomunale, ed una relativa ai progetti finanziati e ai progetti ammessi e non finanziati, presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale. È approvato altresì l'elenco dei progetti non ammessi, entro il termine stabilito dal bando attuativo della presente misura, coerente con la tempistica necessaria per la realizzazione e la rendicontazione delle attività entro il 16 dicembre 2026.
3. Le graduatorie sono definite:
 - a) per le associazioni e per le diramazioni territoriali di livello sovracomunale, sulla base del numero di soci iscritti, rispettivamente, in ambito regionale e in ambito sovracomunale, alla data di presentazione della domanda;

- b) per le diramazioni territoriali di livello comunale, sulla base dell'incidenza percentuale del numero di soci iscritti alla data di presentazione della domanda rispetto alla popolazione residente nel comune in cui ha sede la diramazione, come risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile al momento dell'apertura del bando.

10. Concessione del contributo

1. In base alla posizione attribuita in graduatoria, i progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento regionale.
2. A parità di posizione nelle graduatorie, si tiene conto dell'anzianità di costituzione dell'associazione/diramazione territoriale.
3. In fase di assegnazione del contributo, eventuali somme residue saranno impiegate per lo scorrimento delle graduatorie, indipendentemente dalla percentuale di destinazione del finanziamento, stabilita al paragrafo 4 "Dotazione Finanziaria".
4. Ai fini della concessione, sono richiesti la formale accettazione del contributo da parte dei beneficiari e la comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP), da presentare unicamente tramite la piattaforma informatizzata *Bandi e Servizi*.
5. Il codice CUP dovrà essere riportato nei giustificativi di spesa.

11. Modalità e adempimenti per erogazione del contributo regionale

1. Il contributo è erogato dalla competente struttura regionale nel limite massimo dell'importo assegnato nel rispetto della percentuale massima dell'80% delle spese ammissibili, complessivamente rendicontate. Il contributo è erogato in un'unica tranche, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione della rendicontazione da presentare, tramite la piattaforma informatizzata *Bandi e Servizi*, entro il 16 dicembre 2026, previa valutazione positiva della rendicontazione medesima.
2. La rendicontazione consiste nella produzione di apposita relazione amministrativo – contabile, comprovante la realizzazione del progetto attraverso la descrizione degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti,

nonché nella produzione dei documenti contabili giustificativi delle spese complessivamente sostenute, con relative quietanze, emesse da intermediari finanziari abilitati (banche/posta) attestanti l'effettivo pagamento, o altri documenti fiscali in caso di pagamento contestuale all'emissione del documento stesso. Non sono ammesse autodichiarazioni.

12. Decadenze/ revoche

1. La competente struttura regionale adotta l'atto di decadenza dal beneficio economico e la revoca del cofinanziamento, nel caso in cui venga accertata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) mancata rendicontazione, trasmessa attraverso la piattaforma *Bandi e Servizi*, entro il 16 dicembre 2026;
- b) difformità sostanziali e qualificanti del progetto realizzato rispetto a quello approvato;
- c) cancellazione dell'associazione dall'elenco regionale, costituito ai sensi della l.r. 2/2020, avvenuta prima dell'invio della rendicontazione.

13. Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente della competente Struttura "Legalità, Beni confiscati e Polizia locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.

D.g.r. 13 aprile 2026 - n. XII/5994
Integrazioni alla d.g.r. n. XII/5967/2026 «Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007» - Disciplina dell'interruzione del servizio in corso di anno

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», in particolare:

- l'art. 5 lett. c) che attribuisce alla Regione funzioni di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività di formazione degli enti accreditati;
- l'art. 11 comma 1, lett. a) che dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale; nonché di un quarto anno;
- l'art. 14, commi 1 e 2 che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di leFP di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di leFP di secondo ciclo;
- l'art. 24, comma 3 che stabilisce che «Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione»;
- l'art. 25, che prevede quanto segue:
 - è istituito l'albo dei soggetti accreditati per erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B;
 - l'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale;
 - alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2;
- l'art. 26, comma 2 quater che prevede che «nei casi di revoca è fatta salva la conclusione da parte dell'ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 quinquies»;

Vista la d.g.r. n. XII/5967 del 7 aprile 2026, che ha individuato in relazione ai percorsi di leFP una procedura di riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007, prevedendo dei criteri minimi per l'adozione di un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. La delibera ha altresì stabilito che la procedura con i criteri minimi possa costituire la base di riferimento anche per fattispecie che comportino l'interruzione temporanea o permanente dell'erogazione del servizio;

Ritenuto necessario integrare la suddetta d.g.r. 5967/2026, in modo da assicurare che, nell'eventualità dell'interruzione del servizio leFP, non sia compromesso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e formazione. A questo scopo è prevista una procedura d'urgenza utile a individuare tempestivamente una o più istituzioni formative, già accreditate e in possesso dei requisiti, a cui riassegnare le attività precedentemente erogate dall'Ente che interrompe le attività formative in corso di anno, così da garantire la continuità didattica, non interrompere il percorso formativo e favorire il successo formativo fino alla conclusione dell'anno formativo;

Dato atto che ai sensi della disciplina vigente Regione Lombardia si riserva comunque di valutare la sussistenza delle cause di revoca dell'accreditamento in coerenza con la disciplina regionale vigente;

Ritenuto a questo scopo di:

- attivare una manifestazione di interesse finalizzata alla riassegnazione delle attività avviate dagli Enti accreditati ai servizi di leFP e oggetto di interruzione;
- approvare i criteri minimi per l'adozione dell'avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, come individuati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che gli elementi minimi previsti nell'Allegato 1 possono essere eventualmente integrati in relazione alla situazione inte-

ressata, ad esempio per gli aspetti territoriali oppure per le caratteristiche del percorso formativo erogato o dell'utenza coinvolta;

Valutato che la nuova spesa a carico del bilancio regionale è stimata in € 3.000.000,00 con esigibilità nell'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2028 ed è garantita:

- per € 750.000,00 dalla dotazione del capitolo «04.02.104.008276 - Iniziative relative all'esercizio dei diritti-dovere all'istruzione e alla formazione - trasferimenti correnti a amministrazioni locali»;
- per € 2.250.000,00 dalla dotazione del capitolo «04.02.104.008277 - Iniziative relative all'esercizio dei diritti-dovere all'istruzione e alla formazione - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private»;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione competente per l'adozione dei provvedimenti successivi, attuativi della presente deliberazione;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di integrare la d.g.r. n. XII/5967 del 7 aprile 2026 «Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007» con le previsioni contenute nell'Allegato 1 «Procedura di riassegnazione delle attività formative in caso di interruzione del servizio in corso di anno», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la procedura specifica, come prevista nell'Allegato 1, è finalizzata alla riassegnazione delle attività avviate dagli Enti accreditati ai servizi di leFP e oggetto di interruzione fino alla conclusione dell'anno formativo, inclusi i criteri minimi per l'adozione dell'Avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse;

3. di destinare l'importo di € 3.000.000,00 al finanziamento delle misure di supporto al completamento dell'anno formativo, la cui copertura è garantita:

- per € 750.000,00 dalla dotazione (2026) del capitolo «04.02.104.008276 - Iniziative relative all'esercizio dei diritti-dovere all'istruzione e alla formazione - trasferimenti correnti a amministrazioni locali»;
- per € 2.250.000,00 dalla dotazione (2026) del capitolo «04.02.104.008277 - Iniziative relative all'esercizio dei diritti-dovere all'istruzione e alla formazione - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private»;

4. di dare mandato alla Direzione competente per l'adozione dei provvedimenti successivi, attuativi della presente Deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle istituzioni formative accreditate, iscritte alla sezione A dell'elenco regionale.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

Allegato 1

<p style="text-align: center;">PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN CASO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN CORSO DI ANNO</p>
--

PRESUPPOSTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura di riassegnazione delle attività di leFP in caso di interruzione del servizio in corso di anno è avviata nel caso in cui un ente di formazione accreditato iscritto alla sezione A per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale interrompa e non porti a compimento per l'anno formativo in corso uno o più percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale già avviati.

1) FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSI

La raccolta delle manifestazioni di interesse, che segue l'emanazione di un apposito Avviso di Regione Lombardia, è finalizzata ad individuare uno o più soggetti accreditati – anche in associazione temporanea di scopo – a cui riassegnare le attività formative di Istruzione e Formazione Professionale in caso di interruzione dell'erogazione delle attività formative in corso d'anno da parte di un'istituzione formativa.

Le attività oggetto di riassegnazione includono:

- gli scrutini di ammissione all'annualità successiva;
- gli esami conclusivi finalizzati al conseguimento di Qualifica e Diploma professionale, nel caso di terza e quarta annualità;
- il corso annuale di preparazione all'esame di Stato.

2) ELEMENTI DI CONTENUTO OBBLIGATORIO

L'Avviso di raccolta delle manifestazioni di interesse deve fornire il numero degli iscritti presso l'istituzione formativa che ha interrotto le attività, suddividendo per percorsi erogati con le rispettive sedi e le rispettive annualità formative avviate.

Al fine di semplificare le procedure e valorizzare eventuali specificità, l'Amministrazione regionale può attivare procedure differenziate, a titolo esemplificativo, su base territoriale o in relazione agli standard formativi dei percorsi.

3) SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Sono autorizzate a partecipare alla raccolta delle manifestazioni di interesse le istituzioni formative accreditate, che erogano percorsi di leFP, iscritte alla sezione A dell'albo regionale.

È consentita la partecipazione in forma aggregata delle istituzioni formative, che devono necessariamente dichiarare per quale percorso ciascuna di esse si candida a partecipare.

4) REQUISITI TECNICI RICHIESTI AI SOGGETTI PARTECIPANTI

I soggetti partecipanti dovranno garantire:

- esperienza pregressa nell'erogazione del percorso formativo oggetto di riassegnazione. Il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso ed è verificabile tramite la piattaforma SIUF;
- la disponibilità di una o più sedi accreditate o da accreditare preferibilmente nel Comune o nei Comuni in cui aveva sede l'istituzione formativa che ha interrotto le attività o, in subordine, in Comuni limitrofi. In sede di pubblicazione dell'avviso sarà definita la distanza massima in cui potrà collocarsi la sede candidata;
- disponibilità di personale e attrezzature idonee a garantire il completamento degli obiettivi formativi dell'annualità formativa in corso e l'organizzazione degli scrutini e delle prove d'esame in coerenza con il seguente paragrafo 5.

5) MISURE DI SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DELL'ANNO FORMATIVO

Gli enti di formazione a cui sono assegnati i percorsi formativi oggetto di interruzione devono supportare gli allievi nel conseguimento dell'esito positivo dei percorsi. In particolare, essi devono provvedere a convocare lo scrutinio ai fini dell'ammissione alla nuova annualità o alla prova di esame conclusiva del percorso, ai sensi del paragrafo 4.1.3. dell'Allegato A al Decreto n. 12550 del 10 dicembre 2013 "Ordinamento dei percorsi di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia". A tal proposito, l'ente che ha interrotto l'attività formativa dovrà garantire l'accesso a tutta la documentazione utile per valutare il livello di preparazione degli allievi.

Le équipes dei docenti formatori possono disporre l'ammissione alla classe successiva sulla base di un puntuale e motivato giudizio, pur in presenza di carenze relative a specifici ambiti di competenza.

Per quanto concerne il vincolo della percentuale minima del 75% di frequenza per la validità dell'ammissione a nuova annualità e all'esame conclusivo nei percorsi leFP, si evidenzia che la fattispecie di interruzione del servizio in corso di anno rientra tra le specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che ne permettono la deroga ai sensi del punto 4.5.2 del Decreto n. 12550/2013.

Allo scopo di supportare il conseguimento del successo formativo e la prosecuzione delle attività didattiche, anche a carattere integrativo e di recupero, gli enti di formazione a cui sono assegnati i percorsi possono erogare interventi di natura formativa e orientativa, anche in forma laboratoriale o in modalità a distanza, fino all'avvio dell'anno formativo successivo a quello in cui è avvenuta l'interruzione delle attività.

Regione Lombardia valuterà la fattibilità di organizzare sessioni straordinarie dell'esame conclusivo dei percorsi leFP.

6) CRITERI DI VALUTAZIONE

L'istruttoria sarà condotta dall'ufficio competente sulla base dei requisiti di ammissibilità formale e dei requisiti tecnici.

Il provvedimento dirigenziale che approva l'Avviso potrà determinare, dandone adeguata motivazione, criteri di premialità a seconda della situazione specifica oggetto di interruzione, ad esempio le condizioni del territorio e dell'utenza coinvolta e le caratteristiche dei percorsi formativi.

La valutazione deve avvenire con criteri oggettivamente misurabili.

7) TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

A seguito dell'accertamento dell'interruzione dei percorsi formativi, gli Uffici competenti avviano tempestivamente la procedura di riassegnazione delle attività, assicurandone lo svolgimento in tempi sufficientemente celeri da conseguire il corretto completamento dell'anno formativo.

8) FINANZIAMENTO

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al paragrafo 5 "Misure di supporto al successo formativo" è destinato un importo pari a € 3.000.000,00 sull'annualità 2026.

La dotazione finanziaria è ripartita in proporzione al numero di allievi assegnati a ciascun soggetto ammesso, inclusi coloro che non erano destinatari di dote.

Con successivo provvedimento dirigenziale saranno definiti gli importi unitari assegnati per ciascun allievo.

9) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È fatto salvo il diritto degli allievi di iscriversi o trasferirsi presso altra sede o istituzione formativa, compatibilmente con le disposizioni vigenti e con la disponibilità delle istituzioni formative al momento della domanda da parte dell'allievo.

Tale principio generale si applica al di fuori della procedura di cui alla presente Delibera e ne costituisce una soluzione alternativa.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 14 aprile 2026 - n. 4806

Approvazione dell'avviso pubblico «Volontariato e territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del terzo settore in Lombardia» - PR FSE+2021/2027 Priorità 3 Inclusion sociale - ESO4.11 - Azione k.3. Attuazione della d.g.r. XII/5626 del 19 gennaio 2026

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT6FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302

final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;

- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- d.g.r. n. XII/ 5578 del 22 dicembre 2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- il Documento «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021- 2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il d.d.u.o. n. 12394 del 10 settembre 2025 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014 2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021 2027;
- il d.d.u.o. n. 9280 del 30 giugno 2025 con il quale è stata approvata la versione 3.0 del Sistema di gestione e controllo (S.G.E.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante «criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027»;
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- l'indicatore di output «Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute»;

Visto altresì il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale in data 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), che individua, al Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini» - Ambito 2.2. «Sostegno alla persona e alla famiglia», Obiettivo strategico 2.2.4 «Promuovere il Terzo Settore, l'associazionismo e le esperienze di cittadinanza attiva», l'azione di sostegno alle attività del Terzo Settore, assicurandone anche il coinvolgimento attraverso il confronto, la condivisione e la co-realizzazione di interventi e servizi per la comunità;

Richiamati:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;
- legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii. «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visti:

- la legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1, Statuto d'autonomia della Lombardia, in particolare gli articoli 3 e 8 in tema di sussidiarietà e di partecipazione;
- la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», la quale, al fine di sostenere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, registri, trattamento fiscale, vigilanza;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 n. 39, recante l'adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo Settore;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2020 n. 106, recante la disciplina delle procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2021 n. 107, recante il regolamento ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse;
- il decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 n. 106, con il quale è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine iniziale di avvio operativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2022, recante l'adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo Settore;
- la legge 4 luglio 2024, n. 104, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2025 n. 125, recante la definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo Settore;
- gli articoli 14 e seguenti del Codice civile in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;
- il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 aprile 2001 - 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto «Regolamento di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361»;

Verificato il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, che, nell'ambito della Priorità 3 «Inclusione sociale», Obiettivo specifico ESO4.11, individua l'azione k.3. «Sostegno all'innovazione sociale nei servizi», finalizzata ad incentivare la creazione e la realizzazione di nuovi prodotti, servizi e modelli per fornire risposte concrete a nuovi fabbisogni sociali emergenti o comunque ad oggi insoddisfatti e di affrontare le problematiche più pressanti delle comunità, promuovendo la collaborazione ed il dialogo tra soggetti pubblici, imprese private, reti locali e società civile e la cultura come volano per il superamento delle disuguaglianze;

Richiamata la d.g.r. XII/5626 del 19 gennaio 2026, con la quale sono stati approvati i criteri per la definizione dell'Avviso pubblico «Volontariato e territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del terzo settore in Lombardia», demandando alla competente Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione dei provvedimenti attuativi conseguenti, e dando atto altresì che il Dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo settore, tramite i propri uffici, provveda a:

- adottare l'Avviso pubblico attuativo, comprensivo della definizione dei parametri indicativi dello svolgimento di attività economica da parte degli enti beneficiari, in coerenza con quanto indicato nell'Allegato A alla citata d.g.r. XII/5626 del 19 gennaio 2026;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;

Rilevato che la suddetta d.g.r. XII/5626 del 19 gennaio 2026 prevede per la realizzazione degli interventi una dotazione finanziaria disponibile pari a complessivi euro 7.000.000,00 a valere sul PR FSE + 2021-2027, Priorità 3 «Inclusione sociale, Obiettivo specifico ESO4.11, azione k.3, che trovano copertura nella Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, Programma 08 Cooperazione e Associazionismo, sugli esercizi finanziari 2026 e 2027, capitoli 15706 (quota RL 18%), 15707 (quota UE 40%) e 15708 (quota STATO 42%);

Precisato che, per gli enti potenziali beneficiari della misura, che svolgono attività economica, la concessione e l'erogazione del contributo sono attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Precisato altresì che, con riferimento agli interventi che saranno inquadrati secondo il Regolamento (UE) n. 2023/2831, in favore di enti che svolgono attività economica:

- la concessione del contributo non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del citato Regolamento (UE) 2023/2831;
- il contributo non sarà concesso ad enti che si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;
- i soggetti beneficiari che svolgono attività economica, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi sui legami ai sensi delle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile, ridefinendo il contributo ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del d.m. n. 115/2017;
- in caso di svolgimento di attività economica, le agevolazioni non saranno erogate ad enti che non rispettino, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Considerato che, in attuazione della d.g.r. XII/5626 del 19 gennaio 2026 sopra richiamata, occorre approvare:

- l'Avviso pubblico «Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i documenti allegati all'Avviso del punto che precede, anch'essi parti integranti e sostanziali, come di seguito dettagliati:
 - A1_Domanda di contributo e Piano d'Innovazione,
 - A2_Questionario su rilevazione attività economica;
 - A3_Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati;
 - A4_Incarico per la sottoscrizione digitale (ove previsto);
 - A5_Atto di Adesione;
 - A6_DSAN-regime-di-aiuto-de-minimis;
 - A7_Anagrafica fornitore;
 - A8_Relazione finale;
 - A9_Informativa trattamento dati personali;
 - A10_Richiesta di accesso agli atti;
 - A11_Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione;

- A12_Domanda di liquidazione;
- A13_DSAN assenza conflitto di interessi (beneficiario);
- A14_DSAN assenza conflitto di interessi (fornitore);
- A15_Informativa sull'imposta di bollo;
- disporre che l'istanza di partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'Allegato A potrà essere avanzata dalle ore 12.00 del 20 aprile 2026 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque alle ore 12.00 del 23 aprile 2027, esclusivamente mediante il Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;

Precisato che il presente intervento è coerente dal punto di vista sostanziale e formale e non introduce alcuna modifica rilevante, rispetto a quanto previsto dalla citata d.g.r. XII/5626 del 19 gennaio 2026 ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 «VII Provvedimento Organizzativo 2024, nella seduta del 23 dicembre 2025;
- del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura di consultazione scritta conclusa il 14 aprile 2026;
- dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021- 2027, con nota protocollo E1.2026.0518613 del 14 aprile 2026;

Richiamati:

- la d.g.r. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;
- il decreto 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le «Brand guidelines FSE+ 2021- 2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;

Vista la comunicazione del 13 aprile 2026 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla preventiva verifica di conformità dell'Avviso di cui all'allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito altresì di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e su apposito portale istituzionale riguardante il PR FSE+ 2021-2027;

Richiamata la d.g.r.n. 7837 del 12 febbraio 2018, avente ad oggetto «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;

Richiamata la l.r. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate

DECRETA

1. di approvare:

- l'Avviso pubblico «Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i documenti allegati all'Avviso del punto che precede, anch'essi parti integranti e sostanziali, come di seguito dettagliati:
 - A1_Domanda di contributo e Piano d'Innovazione,
 - A2_Questionario su rilevazione attività economica;
 - A3_Communicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati;
 - A4_Incarico per la sottoscrizione digitale (ove previsto);
 - A5_Atto di Adesione;

- A6_DSAN-regime-di-aiuto-de-minimis;
- A7_Anagrafica fornitore;
- A8_Relazione finale;
- A9_Informativa trattamento dati personali;
- A10_Richiesta di accesso agli atti;
- A11_Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione;
- A12_Domanda di liquidazione;
- A13_DSAN assenza conflitto di interessi (beneficiario);
- A14_DSAN assenza conflitto di interessi (fornitore);
- A15_Informativa sull'imposta di bollo.

2. di disporre che l'istanza di partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'Allegato A potrà essere avanzata dalle ore 12.00 del 20 aprile 2026 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque alle ore 12.00 del 23 aprile 2027, esclusivamente mediante il Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;

3. di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione del contributo;

4. di utilizzare il Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;

5. di dare atto che all'attuazione della misura sono destinate risorse per complessivi euro 7.000.000,00 a valere sul PR FSE + 2021-2027, Priorità 3 «Inclusione sociale», Obiettivo specifico ESO4.11, azione k.3, che trovano copertura nella Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, Programma 08 Cooperazione e Associazionismo, sugli esercizi finanziari 2026 e 2027, capitoli 15706 (quota RL 18%), 15707 (quota UE 40%) e 15708 (quota STATO 42%);

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e su apposito portale istituzionale riguardante il PR FSE+ 2021-2027.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

_____ • _____

Allegato A



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

PRIORITÀ 3: INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico: ESO4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

Azione k.3. Sostegno all'innovazione sociale nei servizi

AVVISO PUBBLICO

“Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia”

CUP E81C26000150009

Sommario

A.1 Finalità e obiettivi
A.2 Riferimenti normativi
A.3 Soggetti beneficiari
A.4. Soggetti destinatari dell'Avviso
A.5 Dotazione finanziaria
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
B.2 Attività finanziabili
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
C.1 Presentazione delle domande
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
C.3 Istruttoria
C.3.1 Verifica di ammissibilità delle domande
C.3.2 Integrazione documentale
C.3.3 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
C.4.a Adempimenti post concessione
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari del voucher
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari del voucher
D.3 Proroghe dei termini
D.4 Ispezioni e controlli
D.5 Monitoraggio dei risultati
D.6 Responsabile del procedimento
D.7 Trattamento dati personali
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
D.9 Diritto di accesso agli atti
D.10 Riepilogo date e termini temporali
D.11 Allegati/informative e istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e, in particolare, nel quadro dell'obiettivo specifico ESO4.11 della Priorità 3 Inclusion sociale e dell'azione K3 "Sostegno all'innovazione sociale nei servizi", Regione Lombardia sostiene l'innovazione sociale definita - ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1, n. 8 del Regolamento (UE) 2021/1057 - *"come un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa"*.

Il collegamento tra gli attori dell'economia sociale e la promozione dell'innovazione sociale è uno degli elementi distintivi degli orientamenti strategici espressi, a livello europeo, nel **Piano di Azione per l'Economia Sociale** (2021) e nella successiva **Raccomandazione sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale** (2023) che richiede, infatti, agli Stati membri di *"rafforzare il ruolo dai soggetti dell'economia sociale nella promozione dell'innovazione sociale"*. A livello nazionale, tali orientamenti strategici hanno trovato attuazione nel recente **Piano nazionale dell'economia sociale** (ottobre 2025).

In coerenza con gli indirizzi europei, **l'innovazione sociale promossa da Regione Lombardia per il miglioramento della qualità, efficacia ed accessibilità del sistema regionale di welfare, è guidata dal coinvolgimento e dall'impegno di diversi attori territoriali a livello pubblico e privato e, in particolare,** degli enti che operano nel Terzo settore costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali enti, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura di Regione Lombardia riconosce pertanto il nesso tra l'azione dei soggetti dell'economia sociale e l'innovazione sociale affermando che *"la funzione sociale dell'associazionismo e del Terzo Settore, nel favorire i processi inclusivi e nell'agevolare la lettura dei bisogni e la personalizzazione delle risposte a favore dei cittadini, è cruciale per lo sviluppo della comunità e l'efficacia delle politiche pubbliche"* (obiettivo strategico 2.2.4).

In questa prospettiva, il sostegno all'innovazione sociale da parte di Regione Lombardia non si limita all'introduzione di nuovi servizi, ma comprende anche il potenziamento di nuove modalità di governance, di partenariato e di partecipazione da parte degli enti non profit. In particolare, **la capacità degli enti del Terzo settore di generare e sostenere l'innovazione sociale è strettamente connessa a:**

- **il miglioramento dei processi di sviluppo organizzativo** (modelli gestionali, governance, sostenibilità economica, valutazione dell'impatto);
- **il rafforzamento delle competenze** (digitali, manageriali, di progettazione, di lavoro in rete, di misurazione dei risultati e orientamento ai destinatari) necessarie a presidiare la complessità dei contesti;
- **lo sviluppo della capacità di apprendimento e adattamento** (sperimentazione,

scalabilità, trasferibilità delle soluzioni) anche nel quadro delle riforme legislative in atto (Codice del Terzo settore, politiche per le persone con disabilità, politiche attive per le persone anziane).

L'Avviso intende pertanto valorizzare e sostenere tali processi di trasformazione, rafforzamento e promozione delle organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro, nell'ottica di consolidare il riconoscimento e la formalizzazione del ruolo e del protagonismo del Terzo settore nella programmazione e attuazione delle politiche pubbliche territoriali in ambito sociale.

Obiettivo generale dell'Avviso è **sostenere processi di sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia** con particolare riferimento agli enti di "piccole dimensioni" per il consolidamento del cosiddetto "**welfare di prossimità**", cioè un modello di intervento sociale che si caratterizza non solo in termini di vicinanza (interventi radicati nel contesto di quartiere, di comunità) ma anche per la capacità di rilevare e rispondere in modo puntuale ai bisogni delle persone, mobilitando, attraverso pratiche di sperimentazione sociale, risorse e competenze del territorio, nonché valorizzando il protagonismo delle persone, in particolare dei giovani e promuovendo l'invecchiamento attivo.

A tal fine, l'Avviso "promuove lo sviluppo e la trasformazione degli enti non profit" attraverso i seguenti obiettivi specifici:

- sostenere il **rafforzamento delle competenze del capitale umano degli enti** per migliorare la capacità di risposta alle attuali sfide sociali, cogliendo anche le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei servizi e più in generale dalle nuove tecnologie (transizione digitale del Terzo Settore);
- favorire l'**innovazione dei modelli gestionali e operativi degli enti** per il miglioramento della loro struttura e dei loro processi, per renderli più efficienti, efficaci e adeguati alle mutevoli esigenze sociali, anche nell'ottica di favorire la ricerca di nuovi ambiti di operatività e di nuovi mercati per la sostenibilità economica nel tempo;
- promuovere lo **sviluppo e diffusione di reti strategiche e operative tra enti non profit e tra questi e gli enti profit** (con particolare riferimento alle società benefit, alle società con sistemi di RSI) per il raggiungimento di economie di scala, di condivisione delle risorse umane tra soggetti partecipanti alla rete, di collaborazioni per accrescere la qualità dei servizi resi e la sostenibilità economica.

A.2 Riferimenti normativi

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla DGR n. XII/628 del 13/07/2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- DGR N. XII/ 5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di

riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;

- il Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il d.d.u.o. n. 12394 del 10 settembre 2025 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014 2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021 2027;
- il d.d.u.o. N. 9280 del 30 giugno 2025 con il quale è stata approvata la versione 3.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR FSE+ 2021 2027;
- il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante "criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), applicabile solo per i potenziali beneficiari del voucher che svolgano attività economica;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il Decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni";
- la Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1, Statuto d'autonomia della Lombardia, in particolare gli articoli 3 e 8 in tema di sussidiarietà e di partecipazione;
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale", la quale, al fine di sostenere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, che promuovono e

- realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge di cui al capoverso precedente, si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, registri, trattamento fiscale, vigilanza;
 - il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 n. 39, recante l'adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo Settore;
 - il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2020 n. 106 ss.mm.ii., recante la disciplina delle procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;
 - il Decreto interministeriale del 19 maggio 2021 n. 107, recante il regolamento ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse;
 - il Decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 30 del Decreto ministeriale 15 settembre 2020 n. 106, con il quale è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine iniziale di avvio operativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2022, recante l'adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo Settore;
 - la Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore;
 - il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2025 n. 125, recante la definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo Settore;
 - gli articoli 14 e seguenti del Codice civile in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
 - il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.4.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto "Regolamento di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361".
 - la DGR n. XII/5626 PR FSE+2021/2027 Priorità 3 inclusione sociale - ESO4.11 - Azione K.3 "Approvazione dei criteri dell'iniziativa "Volontariato e territorio - sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del terzo settore in Lombardia".

A.3 Soggetti beneficiari

Beneficiario ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 2 punto 9 è Regione Lombardia.

A.4. Soggetti destinatari dell'Avviso

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione del voucher a sostegno della realizzazione del Piano di innovazione (cfr. Allegato A1) sono gli Enti che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, abbiano sede legale e/o operativa in Regione Lombardia e siano appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS);
- organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro operanti secondo la disciplina del Codice civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta.

Di seguito si riportano i requisiti in capo ai soggetti richiedenti per la presentazione della domanda di contributo per ciascuna delle due suddette categorie:

Tabella 1- Requisiti ammissibilità degli enti ammessi a presentare domanda di contributo

Tipologia ente proponente	Requisiti
Ente del terzo Settore Iscritto al RUNTS	a) alla data di pubblicazione dell'Avviso risultano regolarmente iscritti al RUNTS in una delle seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> - organizzazioni di Volontariato (ODV; sez. a del RUNTS); - associazioni di Promozione Sociale (APS; sez. b del RUNTS); - altri Enti del Terzo Settore (sez. g del RUNTS); b) esercitano una o più attività tra quelle di seguito elencate (art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017): <ul style="list-style-type: none"> - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a); - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, lett. i); - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, lett. k) c) hanno adempiuto l'obbligo di deposito dell'ultimo bilancio presso il RUNTS o il registro imprese (artt. 13 e 48 D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii; art. 8 e 16, 20 del D.M. 106/2020 ss.mm.ii.) da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000 ;
Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro	a) alla data di pubblicazione dell'Avviso, sono costituite e regolarmente operanti secondo la disciplina del Codice civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta in possesso di atto costitutivo e statuto registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle

Tipologia ente proponente	Requisiti
	Entrate; b) operano, per previsione statutaria, in assenza di scopo di lucro e svolgono attività rientranti in una o più delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; c) sono in possesso dell'ultimo bilancio o documento contabile equivalente , approvato dall'organo competente secondo lo statuto, da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000 .

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dall'ente richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti:

- per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, Regione Lombardia procede alla verifica della veridicità delle informazioni fornite in sede di presentazione della domanda attraverso la consultazione del RUNTS, anche con riferimento alla verifica delle entrate per un importo inferiore a € 50.000; si precisa che l'inadempienza degli obblighi connessi al deposito dell'ultimo bilancio presso il RUNTS o il registro imprese (artt. 13 e 48 D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii.; art. 8, 16, 20 del D.M. 106/2020 ss.mm.ii.) comporta l'inammissibilità della domanda;
- per le Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro, la verifica, da parte di Regione Lombardia, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità è effettuata attraverso l'analisi dello statuto e dell'ultimo bilancio o documento contabile equivalente che gli enti devono trasmettere unitamente alla domanda di contributo.

Ogni ente potrà beneficiare di un solo contributo per la realizzazione del Piano di innovazione a valere sul presente Avviso.

Gli enti richiedenti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese devono essere in regola, pena l'esclusione dall'accesso al contributo, **con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali** ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il corretto adempimento verrà verificato in sede di acquisizione della dichiarazione de minimis

(cfr. paragrafo B.1), attraverso la trasmissione del certificato assicurativo che dia evidenza della stipula della polizza per danni catastrofali in adempimento del richiamato obbligo di legge.

I destinatari finali dell'iniziativa sono cittadini in condizione di fragilità, a rischio di esclusione sociale e/o di marginalità (ad es. persone con disabilità, migranti, persone con dipendenze patologiche), che beneficiano del rafforzamento del welfare di comunità. Il Piano di innovazione sostiene le sperimentazioni sociali attraverso le quali i servizi rivolti a queste persone migliorano la capacità di rilevare e rispondere in modo puntuale ai loro bisogni, garantendo così un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Avviso è pari a **€ 7.000.000,00** in base a quanto previsto dalla DGR n. XII/5626 del 19 gennaio 2026 risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, ESO4.11, azione k.3 che trovano copertura nella Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, Programma 08 Cooperazione e associazionismo, sugli esercizi finanziari 2026 e 2027, capitoli 15706 (quota RL 18%), 15707 (quota UE 40%) e 15708 (quota STATO 42%). Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto a copertura del 100% del costo totale del Piano di innovazione (cfr. Allegato A1) presentato e comunque **per un importo non superiore a euro € 5.000,00**.

Nei confronti degli enti iscritti al RUNTS e delle organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro operanti secondo la disciplina del Codice civile enti privati, come definiti nel paragrafo A3, che svolgono attività economica, ferma restando l'assenza di lucro soggettivo, l'agevolazione è riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis".

In particolare, si richiamano i seguenti articoli del suddetto Regolamento:

- art. 1 (campo di applicazione);

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

- art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5.3 (cumulo), l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono state rispettate le soglie indicate nel Regolamento (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di "aiuti de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto sulla presente misura, in tre anni. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000 nell'arco di tre anni per singola impresa (c.d. concetto di impresa unica)².

In sede di presentazione della domanda di contributo per l'erogazione del voucher, i proponenti devono compilare il **questionario di autovalutazione per la verifica delle attività che ricadono nella disciplina degli Aiuti di Stato** (cfr. Allegato A2). In sede di istruttoria Regione Lombardia analizza e verifica le informazioni acquisite, anche attraverso l'interrogazione delle pertinenti banche dati pubbliche, e qualora risulti che l'ente proponente esercita un'attività che ha una rilevanza economica sul mercato la partecipazione, la concessione e l'erogazione del contributo sono attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831.

¹ Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

² Art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023 "«impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica". L'articolo in questione va letto alla luce del Considerando n. 4 "Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (7). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (8)".

I soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una **dichiarazione** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato A6) **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente**, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Tale comunicazione sarà richiesta da Regione Lombardia in sede di istruttoria qualora risulti che l'ente richiedente esercita un'attività economica. Per gli enti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, sarà altresì richiesta la trasmissione, pena l'esclusione dall'accesso al contributo, del certificato assicurativo che di evidenza degli adempimenti di legge in materia di danni catastrofali (art. 1 commi 101 e 102 Legge 30/12/2023 n. 213).

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond "de minimis" e fatta salva la possibilità per il soggetto di rinunciare al contributo.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo di "de minimis".

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

Il responsabile del procedimento, in fase di istruttoria e concessione del finanziamento, successivamente alla verifica del rispetto da parte dell'impresa delle disposizioni sopra descritte relative al rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, procede alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) e acquisisce il codice COR (Codice Concessione RNA), che va riportato in ogni documento a valenza contrattuale e di spesa da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.

In fase di liquidazione, a seguito della domanda di liquidazione e successivamente alla verifica dell'ammissibilità della spesa, in caso di variazione dell'importo concesso, il responsabile del procedimento procede all'aggiornamento del valore dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) tramite COVAR (Codice Variazione). In caso di rinuncia o revoca (revoca parziale o totale del contributo) il responsabile provvede all'aggiornamento dei dati sul RNA, registrando la variazione o la cancellazione dell'aiuto precedentemente concesso, e adottando i pertinenti provvedimenti amministrativi, richiamando sia il COR che il COVAR.

B.2 Attività finanziabili

L'Avviso intende offrire agli enti proponenti l'accesso ad opportunità di apprendimento, crescita e rafforzamento delle competenze interne all'organizzazione al fine di diffondere nuove pratiche e metodologie di lavoro utili ad interpretare e affrontare le sfide sociali nei territori di riferimento. Il voucher concesso copre, nei limiti di cui al paragrafo B.1, i costi connessi alla realizzazione di un percorso di sviluppo organizzativo, definito attraverso un **Piano di innovazione** (cfr. Allegato A1) che sia orientato ad aumentare la capacità di generare innovazione sociale degli interventi promossi dagli attori del welfare di prossimità.

Il Piano di innovazione è diretto ad affrontare i bisogni esistenti ma anche ad anticipare le trasformazioni future - relative, ad esempio, alle riforme dei servizi sociali e socio-sanitari, all'economia sociale, al mondo del lavoro, all'innovazione dei servizi - che richiedono l'operatività di modelli organizzativi e operativi capaci di anticipare bisogni, promuovere coesione e innovare le politiche.

Il Piano, che deve avere una durata massima di **12 mesi**, deve:

- identificare il **fabbisogno** organizzativo dell'ente, mettendone in evidenza anche la rilevanza per il miglioramento della qualità dei servizi sociali nel quadro programmazione dell'Ambito territoriale/degli Ambiti territoriali del territorio di operatività dell'ente;
- definire gli **obiettivi e i risultati** attesi in termini di rafforzamento della capacità di generare innovazione sociale e migliorare la qualità dei servizi nell'area territoriale di riferimento;
- individuare gli **strumenti** attuativi (servizi/beni funzionali alla realizzazione del Piano) coerenti con il fabbisogno, gli obiettivi e risultati stabiliti.

Con DGR n. 2167/2024 Regione Lombardia ha definito l'iter di approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025 – 2027. Con riferimento all'articolazione dei Piani di Zona vengono individuate delle macroaree di policy che sono assunte, nel quadro del presente Avviso, quale criterio di definizione del settore di intervento in cui opera l'ente richiedente il voucher. Le aree sono:

- contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale e promozione dell'inclusione attiva;
- politiche abitative;
- domiciliarità;
- anziani;
- politiche giovanili e per i minori;
- interventi connessi alle politiche per il lavoro;
- interventi per la famiglia;
- interventi a favore delle persone con disabilità.

In fase di definizione del Piano di innovazione, l'ente deve individuare i principali **elementi di raccordo tra il Piano proposto dall'ente a sostegno dell'innovazione sociale e la programmazione territoriale di riferimento** (Piano di Zona 2025-2027) evidenziando la rilevanza rispetto agli obiettivi di programmazione per l'area di policy di riferimento e il potenziale contributo per il miglioramento della capacità del welfare territoriale di offrire risposte efficaci, efficienti e innovative ai bisogni sociali emergenti.

Sulla base delle caratteristiche del fabbisogno organizzativo e del raccordo con la programmazione territoriale, **il Piano deve essere strutturato in una o più aree di rilevanza strategica per lo sviluppo dell'innovazione sociale** nei servizi tra quelle di seguito previste:

- Area di rilevanza strategica 1 - servizi funzionali al rafforzamento delle competenze del capitale umano;
- Area di rilevanza strategica 2 - servizi e beni a supporto dell'innovazione organizzativa;
- Area di rilevanza strategica 3 - servizi per il rafforzamento delle reti collaborative.

Nell'ambito di ciascuna area di rilevanza ritenuta funzionale allo sviluppo dell'innovazione sociale, **il Piano definisce, sulla base dei fabbisogni e delle finalità individuate, le caratteristiche degli interventi, tra le tipologie ammissibili, che si intende attivare.**

Di seguito, per ciascuna delle aree di rilevanza strategica vengono identificate le tipologie di interventi ammissibili.

AREA DI RILEVANZA 1: Servizi funzionali al rafforzamento delle competenze del capitale umano.

I principali documenti strategici a livello europeo e nazionale¹ sottolineano la rilevanza strategica delle competenze del capitale umano come elemento fondante della capacità degli enti non profit di generare innovazione sociale. Le conoscenze tecniche, le competenze progettuali, manageriali e relazionali presenti nelle risorse umane, nonché la capacità di lavorare in reti multidisciplinari, determinano la qualità dell'analisi dei bisogni, la progettazione di interventi efficaci, la gestione efficiente delle risorse anche in rete con altri attori e la misurazione degli impatti sociali.

Nell'ambito di questa area, il Piano può prevedere la realizzazione di interventi strumentali al rafforzamento delle competenze dei dipendenti/volontari degli enti, tra cui:

- **formazione** (ad esempio: competenze in materia di *project management*, monitoraggio e valutazione, gestione dell'innovazione sociale, gestione economica finanziaria e *fundraising*, laboratori pratici per lo sviluppo delle competenze digitali, comunicative e manageriali; ecc.).
- **consulenza specialistica** (ad esempio: programmi di tutoraggio da parte di esperti di innovazione; consulenza personalizzata per sviluppare modelli di *governance* partecipativa; supporto legale e amministrativo per la gestione di nuovi strumenti di partenariato pubblico-privato).

Nell'ambito dei servizi di formazione e consulenza specialistica che possono essere sostenuti dal Piano, le tipologie di interventi finanziabili sopra descritte sono indicate a titolo meramente esemplificativo. È fatta salva la possibilità per gli enti di individuare anche altre tipologie e altri contenuti coerenti con la strategia di intervento e i risultati attesi dal Piano.

AREA DI RILEVANZA 2: Servizi e beni a supporto dell'innovazione organizzativa.

Il progresso organizzativo è una leva fondamentale per migliorare la capacità degli enti non profit di generare innovazione sociale. I servizi di supporto, quali accompagnamento metodologico, consulenza gestionale e facilitazione di reti, insieme ai beni strumentali e infrastrutturali, quali piattaforme digitali, strumenti di analisi e banche dati, creano condizioni abilitanti per rivedere modelli organizzativi, processi decisionali e pratiche di collaborazione funzionali all'innovazione sociale. Grazie a tali strumenti, gli enti possono diagnosticare con maggiore precisione i bisogni delle comunità, progettare interventi coerenti ed efficaci, gestire progetti con maggiore efficienza e misurarne gli impatti sociali, facilitando la replicabilità e la scalabilità delle sperimentazioni sociali promosse. Inoltre, l'accesso a queste

¹ Cfr. Piano Nazionale dell'Economia sociale, Paragrafo E "Formare le competenze, investire in conoscenza".

risorse facilita l'attrazione di risorse, rafforza la governance partecipativa e stimola partenariati con gli enti pubblici ed enti profit.

Nell'ambito di questa area, il Piano può prevedere la realizzazione di interventi strumentali all'innovazione organizzativa tra cui:

- **consulenza specialistica** (ad esempio: *check-up* organizzativi, accompagnamento specialistico per gli aspetti legali, contabili legati alla riforma del Terzo settore; analisi organizzativa e del capitale umano, pianificazione ecc.);
- **strumenti digitali e tecnologici** (ad esempio: piattaforme collaborative; *software* di gestione e monitoraggio dei progetti/servizi/prese in carico; strumenti di *data analysis*, digitalizzazione dei servizi, strumenti digitali funzionali all'innovazione nei servizi, ecc).

Nell'ambito dei servizi di consulenza specialistica e degli strumenti digitali e tecnologici che possono essere sostenuti dal Piano, le tipologie di interventi finanziabili sopra descritte sono indicate a titolo meramente esemplificativo. È fatta salva la possibilità per gli enti di individuare anche altre tipologie e altri contenuti coerenti con la strategia di intervento e i risultati attesi dal Piano.

AREA DI RILEVANZA 3: Servizi per il rafforzamento delle reti collaborative

La capacità degli enti non profit di generare innovazione sociale è strettamente legata al lavoro in rete con altri enti non profit, con le pubbliche amministrazioni e con imprese profit. Le reti collaborative permettono infatti la condivisione di competenze, conoscenze e risorse, la riduzione delle duplicazioni, l'allineamento di obiettivi e piani di azione, nonché la co-progettazione e la sostenibilità finanziaria degli interventi. Lavorare in modo sinergico con soggetti pubblici e privati del territorio facilita l'accesso alle risorse finanziarie, a dati e infrastrutture, stimola l'innovazione sociale attraverso nuovi modelli di servizio e di *governance*. Le reti che mettono in relazione enti diversi promuovono fiducia e responsabilità condivisa nella comunità e nei cittadini.

Nell'ambito di questa area, il Piano può prevedere la realizzazione di interventi strumentali al rafforzamento delle reti collaborative tra cui:

- **consulenza specialistica** (ad esempio: supporto alla definizione di patti di collaborazione con altri enti, società benefit; contratti di rete; reti tematiche o territoriali permanenti con *governance* condivisa; ecc.);
- **strumenti digitali e tecnologici di collaborazione** (ad esempio: portali e *community online* per lo scambio di buone pratiche; *database* per la condivisione di risorse, ecc.).

Nell'ambito dei servizi di consulenza specialistica e degli strumenti digitali e tecnologici che possono essere sostenuti dal Piano, le tipologie di interventi finanziabili sopra descritte sono indicate a titolo meramente esemplificativo. È fatta salva la possibilità per gli enti di individuare anche altre tipologie e altri contenuti coerenti con la strategia di intervento e i risultati attesi dal Piano.

Per la fruizione del voucher gli enti dovranno rivolgersi a fornitori esterni alla propria organizzazione, nel rispetto delle prescrizioni specificate al paragrafo B.3.

Nel caso di acquisto di **prestazioni relative ad attività di formazione e/o consulenza specialistica**, il fornitore deve possedere, pena la non ammissibilità della spesa, almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver realizzato almeno tre incarichi per servizi di formazione e/o consulenza sulle tematiche inerenti all'intervento previsto nel Piano di innovazione di cui al presente Avviso;
- essere iscritti all'Albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla DGR n. 6696/2022 o alla sezione B dell'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. n. 6696/2022.

In sede di accettazione del contributo l'ente trasmette la scheda anagrafica del fornitore (cfr. Allegato A7) contenente le informazioni relative alla sussistenza dei suddetti requisiti.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto tramite l'erogazione di un **voucher a copertura del 100% delle spese considerate ammissibili e comunque nel limite massimo di € 5.000,00**.

Sono ammissibili al finanziamento le spese per le attività descritte nel paragrafo B.1, a decorrere dalla data di avvio del Piano identificata dall'ente nella fase di accettazione del contributo e avvio del Piano.

L'importo del voucher rappresenta il valore massimo erogabile nei confronti degli enti a copertura dei costi effettivamente sostenuti per la fruizione dei servizi funzionali all'attuazione del Piano. Gli eventuali costi sostenuti per un importo superiore al valore del voucher ammesso saranno a carico degli enti stessi.

L'agevolazione non è cumulabile con ulteriori contributi europei, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

La spesa da rendicontare scaturisce da contratti di acquisto di beni e/o servizi da parte di soggetti privati (contratto di compravendita ex art. 1470 c.c.). Il prezzo di un bene o un servizio acquistato dal privato beneficiario del voucher con l'aspettativa che sarà rimborsato da fondi pubblici è legittimo se è ragionevole (ovvero, congruo rispetto al prezzo medio di mercato), giustificato (ovvero, necessario per attuare l'operazione oggetto di interesse pubblico) e conforme al principio di sana gestione finanziaria (ovvero, realizzato nel rispetto delle norme dell'ordinamento europeo e nazionale e non frutto di illeciti a danno del bilancio dell'UE).

Ai fini della regolarità della procedura di selezione del fornitore e dell'ammissibilità della spesa è necessario:

- **che la ricerca di mercato coinvolga, quantomeno, tre distinti ed autonomi fornitori presenti sul mercato;**
- **che l'ente beneficiario del voucher e il fornitore non siano tra loro legati da rapporti di collegamento e/o di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;**
- **l'assenza di conflitto di interessi tra chi è chiamato ad amministrare il beneficiario del voucher e il suo fornitore (cfr. Allegato A13 e Allegato A14), pertanto i soci e gli amministratori del fornitore selezionato non possono coincidere/essere rappresentati dalle persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione (o consiglio direttivo) dell'ente beneficiario del voucher.**

Per il dettaglio delle informazioni sulla documentazione da presentare in fase di rendicontazione, a comprova della procedura di selezione del fornitore, si rimanda alle disposizioni contenute nelle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato A11).

Le spese riferite alla realizzazione del Piano devono essere sostenute entro la data di presentazione della rendicontazione.

Non sono ammissibili in nessun caso:

- le spese riferite all'acquisto di beni o servizi non ricompresi temporalmente nel periodo intercorrente fra la data di avvio e conclusione dell'intervento;
- le spese relative a documentazione contabile non intestata agli enti beneficiari del voucher e/o non sostenute dallo stesso;
- le spese non comprovate da fatture o documenti contabili equivalenti quietanzati;
- l'IVA, se trattasi di costo detraibile da parte del soggetto passivo d'imposta;
- i servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione;
- i servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata pena l'inammissibilità, esclusivamente online sulla piattaforma regionale "Bandi e Servizi" www.bandiregione.lombardia.it a partire **dalle ore 12 del 20 aprile 2026 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro le ore 12 del 23 aprile 2027.**

Eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre di presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari del voucher potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica dell'andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.

Regione Lombardia si riserva altresì di assegnare eventuali economie registrate anche tramite nuove riaperture dei termini del medesimo Avviso.

Prima di presentare la domanda di partecipazione all'Avviso, la persona fisica titolata ad operare per conto dell'Ente deve:

- accedere alla piattaforma "Bandi e Servizi" dal seguente link <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>;
- Registrarsi (fase di registrazione) al fine di accedere all'area personale nel Sistema Informativo Bandi e Servizi (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità: o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID); o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica.

- provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione), sul predetto sito (non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità di aggiornamento) e provvedendo a:
 - o compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 - o allegare il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che rechi le cariche associative;
 - o attendere la validazione da parte del sistema.

La registrazione e profilazione da parte dell'Ente non sono connesse alla finestra di apertura dei termini per la presentazione delle istanze, pertanto possono avvenire anche precedentemente.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda stessa.

Il soggetto richiedente dovrà, al fine di presentare correttamente istanza di partecipazione al presente Avviso, fornire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma in fase di adesione e provvedere a compilare correttamente ed allegare la seguente documentazione:

nel caso di Ente del terzo Settore Iscritto al RUNTS:

- i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1);

nel caso di Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:

- i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1);
- ii. Statuto;
- iii. Bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto;

inoltre, sia per gli Enti del terzo settore che per le Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:

- iv. Questionario per la rilevazione attività economica (cfr. Allegato A2);
- v. Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati (cfr. Allegato A3);
- vi. Incarico per la sottoscrizione digitale, ove previsto (cfr. Allegato A4).

È obbligatorio per gli enti, al fine di individuare la titolarità effettiva del destinatario finale dei contributi (cfr. D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva), comunicare i dati relativi al titolare effettivo (cfr. Allegato A3).

Il Titolare effettivo, secondo quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio (cfr. D.lgs. 125/2019), è il soggetto che viene identificato sulla base di uno dei seguenti tre criteri:

- criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

- criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione dell'ente.

In allegato al presente Avviso è resa disponibile la modulistica relativa ai punti sopracitati.

I documenti la cui denominazione riporta la dicitura "compilato/a a sistema" verranno generati automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi successivamente all'inserimento online delle informazioni richieste.

Di seguito alcune indicazioni operative per la sottoscrizione della documentazione:

I documenti di cui ai punti i), iv), v) e vi) dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante dell'ente, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID; Art. 15 del D. Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.... (cfr. Allegato A15).

Le domande di partecipazione all'Avviso sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo". Non è, infatti, sufficiente salvare l'istanza per assolvere all'invio della stessa.

All'esito della suddetta procedura il sistema informatico rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura *online*.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo è assegnato tramite procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione *online* delle domande, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

C.3 Istruttoria

C.3.1 Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto dei termini di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- completezza dei contenuti, correttezza e conformità delle informazioni contenute nel Piano di innovazione di cui al paragrafo B.2;
- rispetto dei requisiti di ammissibilità degli enti richiedenti i di cui al paragrafo A.4;
- rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile;
- rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della Legge 30/12/2023 n. 213, ove applicabile.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati pubbliche di riferimento (es. RUNTS, CCIAA, RNA).

In sede di istruttoria Regione Lombardia analizza e verifica le informazioni acquisite attraverso **questionario di autovalutazione per la verifica delle attività che ricadono nella disciplina degli Aiuti di Stato** (cfr. Allegato A2) anche attraverso l'interrogazione delle pertinenti banche dati pubbliche, e qualora risulti che l'ente proponente esercita un'attività che ha una rilevanza economica sul mercato la partecipazione la concessione e l'erogazione del contributo sono attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831.

Nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività economica, Regione Lombardia trasmette all'ente, attraverso il sistema informativo BES, richiesta di sottoscrizione della **dichiarazione** da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato A6) **che attesti il perimetro dell'impresa unica** conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023. Tale comunicazione sarà richiesta da Regione Lombardia, in sede di istruttoria qualora risulti che l'ente richiedente esercita un'attività economica. Per gli enti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, sarà altresì richiesta la trasmissione, pena l'esclusione dall'accesso al contributo, del certificato assicurativo che di evidenza degli adempimenti di legge in materia di danni catastrofali (art. 1 commi 101 e 102 Legge 30/12/2023 n. 213).

L'ente è tenuto a fornire la documentazione richiesta entro il termine di 15 giorni solari dalla data di notifica della richiesta di integrazione.

C.3.2 Integrazione documentale

In fase di istruttoria la Struttura competente si riserva, inoltre, la possibilità di richiedere l'integrazione documentale e/o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione presentata fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali per la definizione del procedimento istruttorio si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.3 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte del responsabile del procedimento attraverso l'adozione di provvedimenti periodici contenenti l'elenco delle domande ammesse e non ammesse, i cui esiti saranno comunicati al richiedente per il tramite Bandi e Servizi all'indirizzo PEC inserito in fase di adesione.

Qualora l'esito della valutazione sia negativo, ne viene data comunicazione al proponente tramite il sistema informativo Bandi e Servizi all'indirizzo PEC inserito in fase di adesione, unitamente ai motivi che hanno determinato il rigetto della domanda.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo, al termine del completamento delle attività previste dal Piano. L'erogazione è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto beneficiario del voucher, della richiesta di saldo da inoltrare tramite la piattaforma

informatica "Bandi e Servizi" entro 60 giorni dalla conclusione del Piano, congiuntamente alla presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto specificato nel paragrafo c.4.b e nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato A11).

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro 45 giorni dalla notifica di ammissione a finanziamento del Piano, il soggetto richiedente dovrà, mediante la piattaforma Bandi e Servizi trasmettere:

- l'Atto di adesione comprensivo della data di avvio delle attività funzionali alla realizzazione del Piano (cfr. Allegato A5);
- l'anagrafica del fornitore (cfr. Allegato A7).

Il Piano deve essere avviato entro 45 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo (cfr. paragrafo C.3.3). La realizzazione del Piano deve essere completata entro 12 mesi dalla data di avvio.

La mancata trasmissione della documentazione sopra menzionato comporta la decadenza del contributo concesso.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

L'agevolazione è riconosciuta a seguito della presentazione della rendicontazione e della relativa domanda di liquidazione (cfr. Allegato A12), secondo le modalità di seguito descritte.

Il finanziamento è erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute tramite il sistema informativo. La domanda di liquidazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di conclusione del Piano oggetto di domanda di voucher unitamente alla documentazione giustificativa.

Per il dettaglio delle informazioni sulla documentazione da presentare in fase di rendicontazione, si rimanda alle disposizioni contenute nelle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (Cfr. Allegato 11).

C.4.c Liquidazione del contributo

La liquidazione del finanziamento avverrà entro 80 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute previa verifica della documentazione presentata.

Ai fini della liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario dell'agevolazione deve obbligatoriamente mantenere il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, eccetto per quanto riguarda il requisito di "cumulo" dell'aiuto de minimis, il quale deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'aiuto.

Il documento di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, in fase di erogazione, verrà trattenuto

l'importo corrispondente all'inadempienza e versato l'importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari del voucher, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. I tempi per l'erogazione dell'agevolazione si intenderanno interrotti e riprenderanno a decorrere dal giorno dell'avvenuta integrazione.

La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine sopra riportato costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari del voucher

I soggetti destinatari dell'Avviso sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione, nella Domanda di contributo e Piano d'innovazione e nell'Atto di adesione, nonché in eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia; forniscono ai soggetti interessati l'informativa di legge sul trattamento dei dati personali.

In particolare, il soggetto beneficiario del voucher è tenuto a:

- osservare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pena la revoca/decadenza del contributo;
- avviare tempestivamente le attività per la realizzazione del Piano per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i servizi nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre a Regione Lombardia le eventuali modifiche;
- predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al contributo;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso pubblico;
- comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;
- accettare, durante la realizzazione dell'intervento, le indagini tecniche ed i controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la sede indicata in sede di Domanda di contributo;

- rispettare gli adempimenti in materia di comunicazione e informazione previsti dal Decreto dell'AdG FSE+ 2021-2027 n. 15176 del 24.10.2022 di approvazione delle "Brand guidelines FSE+ 2021-2027", in adempimento alle disposizioni dettate dai Regolamenti in materia di informazione e comunicazione (Regolamento 2021/1060 in particolare gli artt. 46-50) e dal documento "Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0" adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di seguito, sono descritti gli obblighi dei beneficiari del voucher in relazione alla conservazione documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in materia.

Conservazione dei documenti

I beneficiari del voucher sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di innovazione e alla rendicontazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027

Gli enti destinatari dell'Avviso devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari del voucher sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle "**Brand Guidelines FSE+ 2021-2027**" approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24/10/2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento 'Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0' adottato a luglio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori strumenti aggiornati potranno essere messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari del voucher di assicurare che:

- venga esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia);
- i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE+ per la realizzazione dell'intervento (ad esempio, apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus");
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati del Piano o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook,

anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ (ad esempio, "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it");

- sia fornita sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Con l'accettazione del contributo l'ente destinatario dell'Avviso acconsente alla pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari del voucher

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia all'indirizzo PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it e successivamente accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi.

L'agevolazione verrà revocata:

- in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso e dai relativi allegati;
- in caso di realizzazione del Piano non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora, in sede di verifica di veridicità, risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal richiedente in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- qualora non sia presentata la documentazione richiesta in fase di integrazione documentale;
- qualora l'ente non invii la domanda di liquidazione con relativa documentazione entro i termini previsti dal presente avviso.

In tutti i casi sopra elencati, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare le dovute azioni di recupero, eventualmente anche per compensazione, delle somme indebitamente erogate.

A fronte dell'intervenuta decadenza del diritto di ricevere il contributo pubblico, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento adottato dal Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data di adozione dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di effettivo pagamento del contributo.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni di legge, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal diritto al

beneficio inizialmente concesso non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca del diritto e di adottare azioni di recupero, eventualmente anche per compensazione delle somme indebitamente erogate.

D.3 Proroghe dei termini

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i termini per la realizzazione dei Piani e per le procedure di chiusura dell'Avviso stesso (rendicontazione finale).

D.4 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia.

Oltre alle verifiche amministrative su tutte le richieste di liquidazione, è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le attività, al fine di verificare che gli interventi finanziati siano stati realizzati coerentemente alle finalità di cui alla DGR n. XII/5626 del 19 gennaio 2026 e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e nelle indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione delle spese.

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari del voucher i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari del voucher sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Qualora gli Organismi preposti rilevassero delle irregolarità, Regione Lombardia procederà in applicazione del principio di proporzionalità, ove applicabile, alla revoca del finanziamento.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari del voucher devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: "*Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute*".

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari del voucher.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo settore della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A9 del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail famiglia@pec.regione.lombardia.it.

Sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it alla pagina dedicata all'Avviso saranno inoltre messe a disposizione le FAQ (Frequently Asked Question) periodicamente aggiornate.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	PR FSE+2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11 - AZIONE K.3 CRITERI DELL'INIZIATIVA "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA"
DI COSA SI TRATTA	<p>L'iniziativa è volta a sostenere la trasformazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli enti non profit, con particolare attenzione a quelli di piccole dimensioni con entrate fino a 50.000 €, per valorizzarne il ruolo nel welfare di prossimità e nell'innovazione sociale. Promuove il potenziamento delle competenze, anche digitali, l'innovazione dei modelli organizzativi e gestionali e la creazione di reti tra enti non profit e soggetti profit, al fine di migliorarne efficacia, sostenibilità e impatto sul territorio.</p> <p>La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Avviso è pari a € 7.000.000,00.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>La procedura di selezione per la realizzazione del Piano d'innovazione è rivolta agli Enti che facciano parte di una delle seguenti categorie;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS) che: 2) alla data di pubblicazione dell'Avviso risultano regolarmente iscritti al RUNTS in una delle seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazioni di Volontariato (ODV sez. A RUNTS); - Associazioni di Promozione Sociale (APS sez. B del RUNTS); - Altri Enti del Terzo Settore (sez. G del RUNTS); 3) hanno sede legale e/o operativa in Regione Lombardia; 4) esercitano una o più attività tra quelle di seguito elencate (art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017): <ul style="list-style-type: none"> - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a); - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

TITOLO	PR FSE+2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11 - AZIONE K.3 CRITERI DELL'INIZIATIVA "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA"
	<p>volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, lett.i);</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, lett. k) <p>5) hanno adempiuto l'obbligo di deposito dell'ultimo bilancio presso il RUNTS o il registro imprese (artt. 13 e 48 D.Lgs. n. 117/2017) da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000;</p> <p>6) Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro che:</p> <p>7) alla data di pubblicazione dell'Avviso, sono costituite e regolarmente operanti secondo la disciplina del Codice civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta in possesso di atto costitutivo e statuto registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate;</p> <p>8) hanno sede legale e/o operativa in Regione Lombardia;</p> <p>9) operano per previsione statutaria in assenza di scopo di lucro, svolgendo attività rientranti in una o più delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; <p>10) sono in possesso dell'ultimo bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto, da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000.</p>

TITOLO	PR FSE+2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11 - AZIONE K.3 CRITERI DELL'INIZIATIVA "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA"
	Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dagli Enti al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 7.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto pari al 100 % del costo totale del Piano e comunque per un importo non superiore a euro € 5.000,00 per la realizzazione di Piani di innovazione territoriali.</p> <p>La misura prevede l'assegnazione di un voucher per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di un Piano di rafforzamento dell'ente beneficiario del voucher, strutturato in una o più aree di rilevanza strategica per lo sviluppo dell'innovazione sociale nei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area di rilevanza strategica 1: servizi funzionali al rafforzamento delle competenze del capitale umano dell'ente non profit - area di rilevanza strategica 2: servizi/beni a supporto dell'innovazione organizzativa dell'ente non profit - area di rilevanza strategica 3: servizi per il rafforzamento delle reti collaborative <p>Il Piano avrà una durata massima di 12 mesi.</p> <p>Il contributo è assegnato tramite procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie ed è erogato in un'unica soluzione a saldo, al termine del completamento delle attività previste dal Piano.</p> <p>In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Poiché gli enti non profit possono svolgere o meno attività economica, ferma restando l'assenza di lucro soggettivo, la rilevanza ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato è limitata agli enti destinatari dell'Avviso che svolgono attività economica ("doppio binario").</p> <p>L'Avviso pubblico definisce i parametri indicativi dello svolgimento di attività economica da parte degli enti potenziali beneficiari del contributo.</p>

TITOLO	PR FSE+2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11 - AZIONE K.3 CRITERI DELL'INIZIATIVA "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA"
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande regolarmente pervenute sono sottoposte a una verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande"; - completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 "Presentazione delle domande". - rispetto dei requisiti di ammissibilità degli enti richiedenti i di cui al paragrafo A.4;
DATA DI APERTURA	ore 12 del 20 aprile 2026
DATA DI CHIUSURA	ore 12 del 23 aprile 2027.
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione all' Avviso dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandiregione.lombardia.it</p> <p>Il soggetto richiedente dovrà, al fine di presentare correttamente istanza di partecipazione al presente Avviso, fornire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma in fase di adesione e provvedere a compilare correttamente ed allegare la seguente documentazione:</p> <p>nel caso di Ente del terzo Settore Iscritto al RUNTS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1); <p>nel caso di Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Domanda di contributo e Piano di innovazione compilata a sistema (cfr. Allegato A1); ii. Statuto; iii. Bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto. <p>inoltre, sia per gli Enti del terzo settore che per le Organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro:</p>

TITOLO	<p>PR FSE+2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11 - AZIONE K.3</p> <p>CRITERI DELL'INIZIATIVA "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA"</p>
	<p>i. Questionario per la rilevazione attività economica (cfr. Allegato A2);</p> <p>ii. Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati (cfr. Allegato A3);</p> <p>iii. Incarico per la sottoscrizione digitale, ove previsto (cfr. Allegato A4).</p> <p>È obbligatorio per gli enti al fine di individuare la titolarità effettiva del destinatario finale dei contributi (cfr. D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva), comunicare i dati relativi al titolare effettivo (cfr. Allegato A3).</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nell'Avviso.</p>
CONTATTI	<p>Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa attraverso la casella bandi@regione.lombardia.it o il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; • dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. <p>Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail:</p> <p>bandoterzosettore@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti (cfr. Allegato A10):

D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Struttura Volontariato e terzo settore

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	DALLE LE ORE 12 del 20 aprile 2026 ALLE ORE E FINO AD ESAURIMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E COMUNQUE ENTRO LE ORE 12 DEL 23 APRILE 2027	Par. C.1.1
APPROVAZIONE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE A CONTRIBUTO	CON CADENZA PERIODICA	Par. C.3.3

Attività	Tempistiche	Riferimenti
ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ENTE	ENTRO 45 GG CONSECUTIVI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	Par. C.4.a
AVVIO PIANO	ENTRO 45 GG DALLA NOTIFICA DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	Par. C.4.a
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ	ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI AVVIO DEL PIANO	Par. B.2
RENDICONTAZIONE FINALE	ENTRO 60 GG DALLA CONCLUSIONE DEL PIANO	Par. C.4

D.11 Allegati/informative e istruzioni

- Allegato A1 Domanda di contributo e Piano di innovazione (compilata a sistema);
- Allegato A2 Questionario su rilevazione attività economica;
- Allegato A3 Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati;
- Allegato A4 Incarico per la sottoscrizione digitale (ove previsto);
- Allegato A5 Atto di Adesione;
- Allegato A6 DSAN-regime-di-aiuto-de-minimis;
- Allegato A7 Anagrafica fornitore;
- Allegato A8 Relazione finale;
- Allegato A9 Informativa trattamento dati personali;
- Allegato A10 Richiesta di accesso agli atti;
- Allegato A11 indicazioni operative per la gestione e rendicontazione;
- Allegato A12 Domanda di liquidazione;
- Allegato A13 DSAN assenza conflitto di interessi (ente beneficiario del voucher);
- Allegato A14 DSAN assenza conflitto di interessi (fornitore);
- Allegato A15 Informativa sull'imposta di bollo.



ALLEGATO A1

AVVISO PUBBLICO**VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA****Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027
PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. - AZIONE K.3.****DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO E PIANO D'INNOVAZIONE**

Soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972



Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità
e Pari opportunità
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Marca da bollo: € 16,00

Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo.
Indicare l'articolo di riferimento del DPR 642/1972 allegato B: art.....

Il/La sottoscritto/a nato/a a _____ Provincia _____ il _____, residente in _____ via _____
n. _____ Comune _____ C.A.P. _____ Codice fiscale _____, Tel _____ E-mail _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

in qualità di:

- Legale rappresentante**
 Delegato con poteri di rappresentanza

dell'ente _____ (specificare Denominazione/Ragione sociale), Codice fiscale _____, P.IVA _____

DICHIARA

che l'ente con sede legale in _____ (ove l'ente non avesse sede legale in Lombardia indicare la sede operativa) o sede operativa in _____, Provincia _____

- è iscritto alla sezione del RUNTS:

- Organizzazioni di Volontariato;
 - Associazioni di Promozione Sociale;
 - Altro Ente del Terzo Settore.
- esercita, per il perseguimento delle finalità statutarie, almeno una delle attività di Interesse Generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 di seguito elencate:
- i. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a);
 - ii. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c);
 - iii. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i);
 - iv. Organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. k).
- ha adempiuto all'obbligo di deposito dell'ultimo bilancio presso il RUNTS o il registro imprese (art.48 D.Lgs. n. 117/2017) da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000;

oppure

- è un'organizzazione di carattere privato senza scopo di lucro costituita e regolarmente operante, alla data di pubblicazione dell'Avviso, secondo la disciplina del Codice civile nella forma di
- Fondazione,
 - Associazione riconosciuta,
 - Associazione non riconosciuta in possesso di atto costitutivo e statuto registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di _____;
- opera per previsione statutaria in assenza di scopo di lucro;
- svolge per previsione statutaria attività rientranti in una o più delle **seguenti aree**:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale;

- Organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- è in possesso dell'ultimo bilancio o documento contabile equivalente, approvato dall'organo competente secondo lo statuto, da cui risultano entrate per un importo inferiore o uguale a € 50.000.

DICHIARA ALTRESI'

Che il soggetto proponente:

- non è sottoposto a misure, giudiziarie o amministrative, che limitano la possibilità giuridica di ricevere contributi pubblici. In particolare:
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, organizzazione o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il richiedente/beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

- di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo
- non è sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
 - non ha ottenuto, per la realizzazione delle attività di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, ecc.);
 - è a conoscenza delle disposizioni e dei contenuti dell'Avviso e degli allegati e di accettarli integralmente.

DICHIARA

Che il **Piano d'Innovazione**, per il quale si richiede il contributo di cui sopra, presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

1. AREA DI RILEVANZA STRATEGICA DEL PIANO

- Area di rilevanza strategica 1: rafforzamento delle competenze del capitale umano dell'ente**
- Area di rilevanza strategica 2: innovazione organizzativa dell'ente**
- Area di rilevanza strategica 3: rafforzamento delle reti collaborative**

2. SETTORI DI INTERVENTO IN CUI L'ENTE OPERA A LIVELLO TERRITORIALE *(Selezionare una o più aree di intervento)*

- Contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale e promozione dell'inclusione attiva**

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Politiche abitative

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Domiciliarità

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Anziani

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Politiche giovanili e per i minori

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Interventi connessi alle politiche per il lavoro

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Interventi per la Famiglia

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Interventi a favore delle persone con disabilità

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

Altro

Breve descrizione dell'area di intervento (caratteristiche del target, caratteristiche del servizio erogato)

3. AREA TERRITORIALE IN CUI OPERA L'ENTE

Selezione dell'Ambito territoriale/degli Ambiti territoriali (max 5)

4. DURATA DEL PIANO (Indicare le date presunte di avvio e conclusione)

Data presunta di inizio data presunta di fine

5. ANALISI DEL FABBISOGNO PER PROMUOVERE L'INNOVAZIONE SOCIALE NEI SERVIZI

(Descrivere le caratteristiche del fabbisogno organizzativo dell'Ente che è all'origine della definizione del piano mettendone in evidenza la rilevanza rispetto al miglioramento della qualità dei servizi erogati per rispondere ai fabbisogni dei destinatari).

AREA DI RILEVANZA STRATEGICA 1: rafforzamento delle competenze del capitale umano dell'ente

AREA DI RILEVANZA STRATEGICA 2: innovazione organizzativa dell'ente

AREA DI RILEVANZA STRATEGICA 3: rafforzamento delle reti collaborative

6. RACCORDO CON IL PIANO DI ZONA E ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'AMBITO

TERRITORIALE (Evidenziare la rilevanza del Piano di rafforzamento dell'ente strutturato in una o più aree di rilevanza strategica per lo sviluppo dell'innovazione sociale nei servizi rispetto alla programmazione dell'Ambito territoriale/degli Ambiti territoriali in cui opera l'ente)

7. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI (Descrivere il miglioramento in termini di innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, identificando i benefici di breve e medio termine (risultati attesi) per il rafforzamento dell'ente e per la promozione dell'innovazione sociale).

8. PIANO DI RAFFORZAMENTO DELL'ENTE

(Descrivere per ciascuna area Strategica d'Intervento attivata - una o più - descrivere le caratteristiche del Piano e la tipologia di intervento – acquisto di beni e/o servizi – che si intende attivare per rafforzare la capacità di innovazione sociale dell'ente)

- **Area di rilevanza strategica 1: rafforzamento delle competenze del capitale umano dell'ente**
 - Formazione (ad esempio: competenze in materia di project management, monitoraggio e valutazione, gestione dell'innovazione sociale, gestione economica finanziaria e fundraising, laboratori pratici per lo sviluppo delle competenze digitali, comunicative e manageriali; ecc.)

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

- Consulenza specialistica (ad esempio: programmi di tutoraggio da parte di esperti di innovazione; consulenza personalizzata per sviluppare modelli di governance partecipativa; supporto legale e amministrativo per la gestione di nuovi strumenti di partenariato pubblico-privato,)

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

- Altro [specificare]

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

- **Area di rilevanza strategica 2: innovazione organizzativa dell'ente**
 - Consulenza specialistica (ad esempio: check-up organizzativi, accompagnamento specialistico per gli aspetti legali, contabili legati alla riforma del Terzo settore; analisi organizzativa e del capitale umano, pianificazione ecc.)

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

 - Strumenti digitali e tecnologici (ad esempio: piattaforme collaborative; software di gestione e monitoraggio dei progetti/servizi/prese in carico; strumenti di data analysis, digitalizzazione dei servizi, strumenti digitali funzionali all'innovazione nei servizi, ecc.)

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

 - Altro [specificare]

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

- **Area di rilevanza strategica 3: rafforzamento delle reti collaborative**
 - Consulenza specialistica (ad esempio: supporto alla definizione di patti di collaborazione con altri enti, società benefit; memorandum of Understanding (MoU) per obiettivi comuni; reti tematiche o territoriali permanenti con governance condivisa; ecc.)

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

 - Strumenti digitali e tecnologici di collaborazione (ad esempio: portali e community online per lo scambio di buone pratiche; database per la condivisione di risorse, ecc.)

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

 - Altro [specificare]

Breve descrizione dell'intervento che si intende attivare con il Piano

SI IMPEGNA

- ad osservare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pena la revoca/decadenza del contributo;
- ad avviare tempestivamente le attività per la realizzazione del Piano per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i servizi nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre a Regione Lombardia le eventuali modifiche;
- a predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al contributo;
- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso pubblico;
- a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;
- ad accettare, durante la realizzazione dell'intervento, le indagini tecniche ed i controlli che Regione Lombardia riterrà opportuni effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la seguente sede (*indicare indirizzo completo*) ;
- a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazione e informazione previsti dal Decreto dell'AdG FSE+ 2021-2027 n. 15176 del 24.10.2022 di approvazione delle "Brand guidelines FSE+ 2021-2027", in adempimento alle disposizioni dettate dai Regolamenti in materia di informazione e comunicazione (Regolamento 2021/1060 in particolare gli artt. 46-50) e dal documento "Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0" adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CHIEDE

L'assegnazione di un voucher per un importo complessivo di euro _____ per la realizzazione del Piano di rafforzamento dell'ente.

Luogo e Data

Il Legale Rappresentante
o Soggetto delegato

(documento firmato digitalmente)

_____ • _____

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

ALLEGATO A2 - ETS

Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027**PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE****Oggetto: AVVISO PUBBLICO “Volontariato e Territorio” – DGR XII/5626 del 19 gennaio 2026 (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR FSE+ 2021-2027).****AUTOVALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ****CHE RICADONO NELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO****MODULO PER ENTI CON LA QUALIFICA DI ETS**

Il/La sottoscritto/a nato/a a il/../.....,
Codice fiscale, residente a, in
qualità di legale rappresentante/procuratore dell'ente denominato
....., C.F./P.IVA,
avente sede legale nel Comune di, prov. ..., CAP, via
e n. civ. tel., PEC

in relazione alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'avviso pubblico
“VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER
L'EMPOWERMENT” (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR
FSE+ 2021-2027)”,

consapevole delle responsabilità, anche penali, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE

- L'ETS richiedente (selezionare A o B):
 - A) per previsione statutaria non può svolgere attività diverse (secondarie e strumentali) da quelle di interesse generale svolte in via principale (ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore);
 - B) per previsione statutaria può svolgere attività diverse (secondarie e strumentali) da quelle di interesse generale svolte in via principale (art. 6 del Codice del Terzo settore).

- L'ETS richiedente (selezionare A o B):
 - A) è un ente non commerciale (ai sensi dell'art.79 del Codice del Terzo settore);
 - B) è un ente commerciale (ai sensi dell'art.79 del Codice del Terzo settore).

- L'ETS richiedente (selezionare A o B):
 - A) non è iscritto al REA Repertorio Economico e Amministrativo e
 - non è titolare di partita IVA;
 - è titolare di partita IVA _____;
 - B) è iscritto al REA - Repertorio Economico e Amministrativo presso la Camera di Commercio di _____, con n°. _____. ed è titolare di partita IVA _____

Firmato digitalmente

Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027**PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE**

Oggetto: AVVISO PUBBLICO “Volontariato e Territorio” – DGR XII/5626 del 19 gennaio 2026 (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR FSE+ 2021-2027).

AUTOVALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ**CHE RICADONO NELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO****MODULO PER ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO DIVERSI DA ETS**

Il/La sottoscritto/a nato/a a il/.../.....,
Codice fiscale, residente a, in
qualità di legale rappresentante/procuratore dell'ente denominato
....., C.F./P.IVA,
avente sede legale nel Comune di, prov. ..., CAP, via
e n. civ. tel., PEC

in relazione alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'avviso pubblico
“VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER
L'EMPOWERMENT” (PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR
FSE+ 2021-2027)”,

consapevole delle responsabilità, anche penali, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE

- L'ente richiedente (selezionare A o B):
 - A) per previsione statutaria non può svolgere attività diverse (secondarie e strumentali) da quelle di interesse generale svolte in via principale
 - B) per previsione statutaria può svolgere attività diverse (secondarie e strumentali) da quelle di interesse generale svolte in via principale

- 2. L'ente richiedente (selezionare A o B):
 - (A) non svolge alcuna attività commerciale;

- (B) svolge attività commerciale;

3. L'ente richiedente

- A) non è iscritto al REA Repertorio Economico e Amministrativo e
 - non è titolare di partita IVA;
 - è titolare di partita IVA _____;
- B) è iscritto al REA - Repertorio Economico e Amministrativo presso la Camera di Commercio di _____, con n°. _____. ed è titolare di partita IVA _____.

Firmato digitalmente

_____ . _____



ALLEGATO A3

Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027**PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE****Oggetto: AVVISO PUBBLICO “Volontariato e Territorio” – DGR XII/5626 del 19 gennaio 2026 (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR FSE+ 2021-2027).****COMUNICAZIONE DEL DATO SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER ENTI PRIVATI***(EX ART. 22 PAR. 2 LETT. D) REG. (UE) 2021/241*

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____
in qualità di Legale rappresentante dell'Ente (*denominazione Ente*): _____ con sede legale
nel Comune di _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____ CF _____ Partita IVA _____
Indirizzo mail: _____

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA CHE AL ____/____/____

Utilizzando il:

- Criterio dell'assetto proprietario
- Criterio del controllo
- Criterio residuale

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

Il/la sottoscritto/a.

Opzione 2)

Il/la sottoscritto/a unitamente a:

Nome e cognome _____ nato/a a _____ il _____ Provincia (_____) CAP il _____ , Cod. Fiscale _____
, residente a _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____



ALLEGATO A4

**Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027
PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE**

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO "Volontariato e Territorio" – DGR XII/5626 del 19 gennaio 2026
(PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR FSE+ 2021-2027).**

**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA A VALERE
SUL AVVISO PUBBLICO VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER
L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. _____ Referente: _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato:

con procura dal competente organo deliberante della società

dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione dell'AVVISO PUBBLICO **VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA**

quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Data _____

FIRMA

_____ • _____



ALLEGATO A5

**Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027
PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE**

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO "Volontariato e Territorio" – DGR XII/5626 del 19 gennaio 2026
(PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR FSE+ 2021-2027).**

CUP E81C26000150009

ATTO DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, Prov. _____, il _____, residente in _____, Codice Fiscale _____, in qualità di

- legale rappresentante
 altro soggetto delegato con potere di firma

dell'Ente _____, con sede legale in Via/Piazza _____, n. _____, nel Comune di _____, CAP _____, Prov. _____, e sede operativa nel comune di _____, CAP _____, Prov. _____, CF _____, P. IVA _____, REA _____

indirizzo email _____ (utilizzato per le comunicazioni ufficiali)

Tel/cell _____

PREMESSO CHE

- L'ente ha presentato la domanda ID
- che la suddetta domanda risulta ammessa a finanziamento nell'ambito dell'Avviso di cui in oggetto;

ACCETTA DI

- rispettare le condizioni e le modalità specificate dall'Avviso, dai relativi allegati, nonché dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile;
- realizzare gli interventi previsti dal piano di innovazione presentato con un contributo pubblico di _____ euro;
- rispettare le condizioni, modalità e tempistiche per la rendicontazione e per l'erogazione del rimborso previste dall'Avviso, nonché da eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia;
- realizzare gli interventi previsti dal piano di innovazione nel rispetto della tempistica prevista dall'Avviso;
- adottare una contabilità separata per la realizzazione del piano di innovazione oppure utilizzare una codifica contabile specifica;
- consentire le attività di verifica e controllo da parte dei funzionari regionali, nazionali e dell'Unione europea competenti, così come previsto dall'Avviso nell'ulteriore documentazione prodotta da Regione Lombardia;
- provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da Regione Lombardia;

- rispettare le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000,

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni normative europee, nazionali e regionali che disciplinano il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
- che la data di avvio della realizzazione del piano di innovazione è _____;
- che nulla è variato rispetto ai requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della domanda e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni;
- che non percepisce e non percepirà altri finanziamenti pubblici per la realizzazione degli interventi del piano di innovazione per i quali è concesso il contributo a valere sul PR FSE+ di Regione Lombardia;
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di:
 - non erogare o erogare solo una parte del contributo previsto per la realizzazione degli interventi qualora non siano rispettate le condizioni per il rimborso previste nelle indicazioni operative;
 - recuperare somme indebitamente erogate e revocare il finanziamento, qualora a seguito delle attività di verifica, si rilevassero irregolarità nella realizzazione degli interventi previsti dal piano di innovazione

SI IMPEGNA ALTRESÌ

- a conservare la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di innovazione e alla rendicontazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021;
- ad attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 "Responsabilità dei beneficiari" e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, nonché alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" e ad eventuali ulteriori strumenti che saranno resi disponibili sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;
- ad acconsentire alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it e sul sito nazionale www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1060/2021;

PRENDE ATTO

- che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto di adesione, si fa riferimento alle disposizioni dell'Avviso;
- che in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Atto di adesione e di quelli previsti dall'Avviso e dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale, Regione Lombardia diffiderà il beneficiario affinché provveda entro un termine prefissato all'eliminazione delle irregolarità contestate; decorso inutilmente tale termine senza che il beneficiario abbia provveduto, si procederà alla revoca del contributo, avviando le necessarie azioni per l'immediato recupero di quanto eventualmente erogato.

Luogo, li _____

Firma

(documento firmato digitalmente)

Allegato A6

carta intestata Ente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”

Il/La sottoscritto/a nato/a a il .././.....,
Codice fiscale, residente a, in
qualità di legale rappresentante/procuratore dell'ente denominato
....., C.F./P.IVA,
avente sede legale nel Comune di, prov. ..., CAP, via
e n. civ. tel., PEC, in
relazione alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'avviso pubblico
“VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER
L'EMPOWERMENT” (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3. - PR
FSE+ 2021-2027)”, consapevole delle responsabilità, anche penali, di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE

a) alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione (selezionare una sola opzione):

- L'ente **non presenta relazioni di collegamento**, definite ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento dell'Unione Europea n. 2023/2831, con altre **imprese**¹ tali da configurare l'appartenenza ad una “impresa unica”²;
- L'ente **presenta relazioni di collegamento**, come definite all'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento dell'Unione Europea n. 2023/2831, con le seguenti imprese³:
-

¹ “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica” (art. 1, Allegato I alla raccomandazione C(2003) 1422 del 6 maggio 2003). Pertanto, “ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una **persona fisica o giuridica**, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando **direttamente o indirettamente** alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (ibidem, punti 112 e 113). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (**giuridicamente o di fatto**) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363)” (Considerando n. 4 al Reg. (UE) 2023/2831).

² L'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

³ Indicare per ciascuna impresa denominazione sociale e codice fiscale. Per la definizione di “impresa”, si rinvia alla nota sopra n. 1.

-

e che, pertanto, l'ente e le imprese sopra indicate vanno a configurare la fattispecie dell' "impresa unica";

b) l'ente/la suddetta "impresa unica", nell'arco dei tre anni precedenti alla data della presente (selezionare una sola opzione):

- non ha beneficiato di agevolazioni in regime "de minimis";
- ha beneficiato di agevolazioni in regime "de minimis", come di seguito indicato:

Regolamento comunitario "de minimis" di riferimento	Nominativo impresa beneficiaria del contributo/impresa collegata (se applicabile)	Data concessione contributo	COR	Ente erogatore	Importo concesso

c) Le attività che attengono al programma proposto nel settore di attività sociali in cui l'ente opera, rientrano nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Data

*Firmato digitalmente
Il legale rappresentante/procuratore*

_____ . _____



ALLEGATO A7

ANAGRAFICA FORNITORE (PERSONA FISICA/PERSONA GIURIDICA)

Selezionare la tipologia di fornitore

Persona giuridica

RAGIONE SOCIALE: _____

PARTITA IVA _____

CODICE FISCALE _____

ISCRIZIONE AL REA - REPERTORIO ECONOMICO E AMMINISTRATIVO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI _____, CON N°. _____

(se pertinente) Iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla DGR n. 6696/2022 o alla sezione B dell'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. n. 6696/2022 _____

Persona fisica

NOME E COGNOME _____

PARTITA IVA _____

CODICE FISCALE _____

(se pertinente) Iscrizione all'ordine professionale _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Prov. _____ il _____ residente in via _____ n. _____ Comune

_____ Prov. _____ CAP _____ Codice fiscale _____ Telefono

_____ Email _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- (se pertinente) di aver realizzato almeno tre incarichi per servizi di formazione e/o consulenza (realizzati nell'ultimo triennio, calcolato a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento) sulle tematiche inerenti all'intervento previsto nel Piano di innovazione finanziati

a valere sull'**AVVISO PUBBLICO "Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia"** come di seguito elencate

Committente (Ragione sociale e codice fiscale)	Riferimento univoco contratto (es. oggetto o numero pratica)	Descrizione servizio di consulenza erogato	Periodo della durata contrattuale (dal ___ al ___)

- di aver fornito all'ente beneficiario [redacted] copia dei contratti comprovanti l'erogazione dei servizi sopra elencati per l'eventuale trasmissione a Regione Lombardia o altra autorità in caso di controlli;
- (se pertinente) di aver fornito all'ente beneficiario copia della visura camerale

AUTORIZZA

l'ente beneficiario [redacted] ad allegare la presente autodichiarazione in fase di accettazione del contributo.

Firmato digitalmente

_____ . _____



ALLEGATO A8

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027**PRIORITÀ 3: INCLUSIONE SOCIALE**

Obiettivo specifico: ESO4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

Azione k.3. Sostegno all'innovazione sociale nei servizi

AVVISO PUBBLICO

“Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia”

RELAZIONE FINALE

A. ATTIVITA' SVOLTE

Descrivere per ciascuna area Strategica d'Intervento del Piano di innovazione finanziato le attività svolte

Area di rilevanza strategica 1: rafforzamento delle competenze del capitale umano dell'ente

- Formazione (ad esempio: competenze in materia di project management, monitoraggio e valutazione, gestione dell'innovazione sociale, gestione economica finanziaria e fundraising, laboratori pratici per lo sviluppo delle competenze digitali, comunicative e manageriali; ecc.)

Breve descrizione delle attività svolte

- Consulenza specialistica (ad esempio: programmi di tutoraggio da parte di esperti di innovazione; consulenza personalizzata per sviluppare modelli di governance partecipativa; supporto legale e amministrativo per la gestione di nuovi strumenti di partenariato pubblico-privato,)

Breve descrizione delle attività svolte

- Altro [specificare]

Breve descrizione delle attività svolte

• Area di rilevanza strategica 2: innovazione organizzativa dell'ente

- Consulenza specialistica (ad esempio: check-up organizzativi, accompagnamento specialistico per gli aspetti legali, contabili legati alla riforma del Terzo settore; analisi organizzativa e del capitale umano, pianificazione ecc.)

Breve descrizione delle attività svolte

- Strumenti digitali e tecnologici (ad esempio: piattaforme collaborative; software di gestione e monitoraggio dei progetti/servizi/prese in carico; strumenti di data analysis, digitalizzazione dei servizi, strumenti digitali funzionali all'innovazione nei servizi, ecc).

Breve descrizione delle attività svolte

- Altro [specificare]

Breve descrizione delle attività svolte

- **Area di rilevanza strategica 3: rafforzamento delle reti collaborative**

- Consulenza specialistica (ad esempio: supporto alla definizione di patti di collaborazione con altri enti, società benefit; memorandum of Understanding (MoU) per obiettivi comuni; reti tematiche o territoriali permanenti con governance condivisa; ecc.)

Breve descrizione delle attività svolte

- Strumenti digitali e tecnologici di collaborazione (ad esempio: portali e community online per lo scambio di buone pratiche; database per la condivisione di risorse, ecc.)

Breve descrizione delle attività svolte

- Altro [specificare]

Breve descrizione delle attività svolte

B. FORNITORE

Anagrafica

Fornire le informazioni identificative del fornitore

RAGIONE SOCIALE: [REDACTED]

PARTITA IVA [REDACTED]

CODICE FISCALE [REDACTED]

NOME E COGNOME [REDACTED]

PARTITA IVA [REDACTED]

Profilo

Breve descrizione delle attività e competenze del fornitore nelle aree di intervento dell'Avviso

C. RISULTATI CONSEGUITI

Descrivere benefici di breve e medio termine per il rafforzamento dell'ente e per la promozione dell'innovazione sociale ottenuti grazie alla realizzazione del Piano

Breve descrizione delle attività e competenze del fornitore nelle aree di intervento dell'Avviso

Firmato digitalmente


Regione Lombardia

ALLEGATO A9

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

per il Servizio AVVISO PUBBLICO "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA". ATTUAZIONE DELLA D.G.R.. XII/5626 del 19 GENNAIO 2026 ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1-I Suoi dati personali sono trattati al fine della concessione di benefici economici agli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS) ed alle organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro operanti secondo la disciplina del Codice Civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta	<p>Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché ai sensi dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo sociale europeo Plus.</p> <p>Regolamento (UE) n.1057/21 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.</p> <p>D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).</p>	<p>Dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati di residenza, indirizzo mail e riferimento telefonico) del Legale rappresentante o suo delegato, nonché del titolare effettivo (se diverso dal legale rappresentante).</p> <p>Eventuali ulteriori dati comuni, desumibili da eventuali documenti di identità allegati (non obbligatori se i documenti sono firmati con firma digitale).</p> <p>Denominazione e codice fiscale/Partita IVA (rilevanti ai fini privacy se persone fisiche/ditte individuali).</p> <p>Dati personali comuni (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale) dei membri degli organi di amministrazione degli enti beneficiari, nonché dei soci e amministratori dei fornitori persone giuridiche.</p>

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
	<p>Artt. 14 e ss Codice civile.</p> <p>DPR 10 febbraio 2000, n. 361 <i>“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”</i></p> <p>Il trattamento eventuale di dati relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza è effettuato ai sensi dell’art. 10 del GDPR e dell’art. 2-octies del Codice Privacy, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.</p>	<p>Dati personali comuni percepiti come critici:</p> <p>Intestazione, numero ed IBAN conto corrente degli enti richiedenti dei fornitori nella fase di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività ammesse a finanziamento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Per il raggiungimento delle indicate finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento di dati giudiziari.</p>

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I Suoi dati personali sono raccolti e inseriti nell'applicativo regionale Bandi e Servizi (BeS) dall'ente richiedente, in qualità di Titolare autonomo, in occasione della fase di presentazione della domanda, di accettazione del contributo e di rendicontazione delle attività (concessione di benefici economici agli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale – RUNTS - ed alle organizzazioni di carattere privato senza scopo di lucro operanti secondo la disciplina del Codice Civile, nella forma giuridica di Fondazione, Associazione riconosciuta, Associazione non riconosciuta).

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali:

- Procure della Repubblica per finalità di controllo
- Commissione europea/IGRUE

I Suoi dati personali vengono comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria S.p.A. come Responsabile del trattamento per attività di manutenzione/gestione della piattaforma EDMA e Bandi e Servizi. I destinatari dei Suoi dati sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

Ai sensi dell'art. 82 del Reg UE 1060/2021, i Suoi dati personali saranno conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 10/04/2026



ALLEGATO A10

**Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027
PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO4.11. – AZIONE K.3.**

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

AVVISO PUBBLICO "VOLONTARIATO E TERRITORIO - SVILUPPO E TRASFORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA". ATTUAZIONE DELLA D.G.R.. XII/5626 del 19 GENNAIO 2026

Il/la sottoscritto/a Il/la sottoscritto/a _____			
<i>(Nome Cognome)</i>			
nato/a a _____	(____)	il ____ / ____ / ____	
<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>	
residente in _____	(____)	_____	_____
<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(Numero)</i>
tel. _____			
<i>(Numero)</i>			

Documento di identificazione

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente
n.° documento: _____		
<i>(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)</i>		
Data rilascio: ____ / ____ / ____	Scadente il: ____ / ____ / ____	
<i>(gg/mm/aaaa)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>	
Rilasciato da: <input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura	<input type="checkbox"/> Prefettura
Comune: _____	Provincia: _____	
Stato: _____		
<i>(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)</i>		

In qualità di:

 diretto interessato Legale rappresentante procura da parte di _____
CHIEDE

Di:

 visionare estrarne copia in carta semplice

ALLEGATO A11

Modello 1

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia**PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027****PRIORITÀ 3: INCLUSIONE SOCIALE**

Obiettivo specifico: ESO4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

Azione k.3. Sostegno all'innovazione sociale nei servizi

AVVISO PUBBLICO

“Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia”

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 Ambito di applicazione	
2. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	3
2.1 Requisiti generali di ammissibilità	
2.2 Condizioni specifiche di ammissibilità della spesa e condizioni di rimborso	
3. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	8
3.1 Presentazione della rendicontazione.....	
3.2 Erogazione del contributo.....	

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Linee guida specificano le condizioni di ammissibilità e rimborso nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari del voucher nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia" in attuazione della DGR n. XII/5626 del 19 gennaio 2026.

2. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Si dettagliano di seguito le condizioni di ammissibilità generali e specifiche delle spese ai fini del riconoscimento del rimborso per i costi sostenuti dai soggetti beneficiari del voucher.

I Piani d'innovazione sono gestiti nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, vale a dire che:

- le risorse impiegate dai beneficiari nella realizzazione delle attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore (principio di economia);
- deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti (principio di efficienza);
- le risorse impiegate per la realizzazione delle attività hanno portato al conseguimento dei risultati attesi e al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati (principio di efficacia).

2.1 Requisiti generali di ammissibilità

Una spesa è ammissibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale:

- si riferisce a un progetto ammesso a finanziamento a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia e riferibile a interventi ammissibili al Fondo Sociale Europeo Plus (artt. 3 e 4, Reg. (UE) n. 2021/1057);
- è sostenuta nel periodo di vigenza del Programma Regionale: i costi devono essere sostenuti nel periodo temporale di validità del PR (art.63, par.2, Reg. (UE) n. 2021/1060) e, più in particolare, nell'ambito del periodo di riferimento individuato nell'Avviso;
- è stata effettivamente sostenuta;
- è comprovata da documenti giustificativi secondo le indicazioni previste dall'Avviso e dalle presenti Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione;
- non è oggetto di altri finanziamenti pubblici, ovvero non è finanziata da altri programmi europei/nazionali e comunque con altre risorse pubbliche (art. 63, par. 9, Reg. (UE) n. 2021/1060);
- è coerente con il Piano d'innovazione approvato: è, cioè, riferita ad attività previste nel Piano approvato, coerente con quanto ivi previsto e non supera gli importi approvati;
- è correttamente registrata in contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- è garantita all'interno del sistema contabile dei soggetti beneficiari, l'evidenziazione della contabilità riferita all'operazione mediante codifica specifica (art. 72, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2021/1060) ovvero contabilità separata delle risorse loro assegnate;
- è sostenuta in conformità alla disciplina europea, nazionale e regionale e rispetta i criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- rispetta le condizioni specifiche di ammissibilità e le procedure di rendicontazione indicate nell'Avviso e precisate nel presente documento.

2.2 Condizioni specifiche di ammissibilità della spesa e condizioni di rimborso

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto tramite l'erogazione di un **voucher a copertura del 100% delle spese ammissibili e comunque nel limite massimo di € 5.000,00**.

Il rimborso delle spese ammissibili è effettuato secondo la modalità dei **costi effettivamente sostenuti**, ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060. A tal fine, le spese sostenute dall'ente devono essere rendicontate sulla base di idonea documentazione giustificativa attestante i costi effettivamente sostenuti (c.d. "costi reali").

L'importo del voucher ammesso rappresenta l'importo massimo erogabile nei confronti degli enti a copertura dei costi effettivamente sostenuti per la fruizione dei servizi funzionali all'attuazione del Piano. Gli eventuali costi sostenuti per un importo superiore al valore del voucher ammesso saranno a carico degli enti stessi.

Box 1 – Esempi di determinazione dell'importo del rimborso da erogare

Si riportano di seguito alcune ipotesi applicative ai fini della determinazione del valore del contributo a rimborso dei servizi acquistati.

Esempio 1.

L'ente viene ammesso a finanziamento per un importo pari al valore massimo di €5.000,00; il fornitore del servizio emette una fattura da €4.000,00 per il servizio erogato per la realizzazione del Piano. Il valore massimo rendicontabile è € 4.000,00

Esempio 2.

L'ente viene ammesso a finanziamento per un importo pari al valore di €5.000,00 ed il fornitore del servizio emette una fattura da €7.000,00 per il servizio erogato per la realizzazione del Piano. Il valore massimo rendicontabile è € 5.000,00

Esempio 3.

L'ente viene ammesso a finanziamento per un importo pari a €4.000,00; il fornitore del servizio emette una fattura da €5.000,00. Il valore massimo rendicontabile è € 4.000,00.

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese per le attività descritte nei paragrafi B.1 e B.2. dell'Avviso, a decorrere dalla data di avvio del Piano identificata dall'ente nella fase di accettazione del contributo e avvio del Piano, fino alla conclusione dell'intervento.

L'agevolazione non è cumulabile con ulteriori contributi europei, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Le spese sostenute prima della data di avvio del Piano finanziario comunicata non sono ammissibili.

Non sono ammissibili in nessun caso le seguenti spese:

- le spese riferite all'acquisto di beni o servizi non ricompresi temporalmente nel periodo intercorrente fra la data di concessione del finanziamento e la conclusione del Piano;
- le spese relative a documentazione contabile non intestata agli enti beneficiari del contributo e/o non sostenute dallo stesso;
- le spese non comprovate da fatture quietanzate;
- l'IVA;
- i servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione;
- i servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

Tutte le fatture relative alle spese sostenute dovranno riportare il CUP E81C26000150009.

In caso di acquisto di beni l'ente è tenuto ad assicurare il mantenimento del bene acquistato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di gestione al beneficiario. Tale adempimento potrà essere oggetto di verifica in sede di controllo in loco da parte delle autorità del Programma preposte.

Per la fruizione del voucher gli enti dovranno rivolgersi a fornitori esterni alla propria organizzazione nel rispetto delle prescrizioni specificate al paragrafo B.3. dell'Avviso.

Box 2 Indicazioni per la selezione del fornitore

La spesa da rendicontare scaturisce da contratti di acquisto di beni e/o servizi forniti da imprese o consulenti esterni all'organizzazione propria del soggetto ricevente il voucher. Il prezzo di un bene o un servizio acquistato dal ricevente il voucher è legittimo se è ragionevole (ovvero, congruo rispetto al prezzo medio di mercato), giustificato (ovvero, necessario per attuare l'operazione oggetto di interesse pubblico) e conforme al principio di sana gestione finanziaria (ovvero, realizzato nel rispetto delle norme dell'ordinamento europeo e nazionale e non frutto di illeciti a danno del bilancio dell'UE).

Perché il ricevente il voucher possa dimostrare di aver pagato un prezzo congruo al suo fornitore è opportuno assicurare che l'acquisto sia frutto di un'effettiva ed efficiente ricerca di mercato che, sotto il profilo dell'economicità, porta ad effettuare l'acquisto perseguendo il maggior interesse lecito e legittimo possibile per il beneficiario del voucher e quindi, di riflesso, per il bilancio dell'Unione. Mentre, perché la ricerca di mercato sia efficiente e rispettosa del principio di sana gestione finanziaria, questa deve essere condotta nel rispetto dei principi eurounitari di concorrenza, trasparenza ed equo trattamento. Inoltre, la ricerca di mercato deve essere priva di ogni sospetto di conflitto di interessi, anche potenziale, diretto e/o indiretto, tra le persone che amministrano il ricevente il voucher e il suo fornitore.

A tal fine, si ritiene sufficiente a neutralizzare un'ipotesi di conflitto potenziale la ricerca di mercato libera, trasparente e che prevede regole precise ed inequivocabili, aperta a tutti nello stesso modo e nello stesso tempo, in modo da raccogliere il maggior numero possibile di offerte tra loro comparabili per prezzo e/o qualità/prezzo. Inoltre, l'analisi comparativa delle offerte deve essere basata su criteri oggettivi come il prezzo più basso. Questa soluzione porta a superare il conflitto anche nell'ambito privatistico e trova applicazione senza alcun limite di valore.

In alternativa alla ricerca di mercato aperta, tenuto conto che le misure di sana gestione finanziaria devono essere attuate nel rispetto del principio di proporzionalità e che il contributo massimo concedibile è pari a 5.000 euro per soggetto richiedente, **si ritiene anche sufficientemente garantita la sana gestione finanziaria allorquando la ricerca di mercato del privato sia effettuata su invito ad almeno tre distinti ed autonomi fornitori presenti sul mercato.**

Ai fini della regolarità della procedura di selezione e dell'ammissibilità della spesa è necessario:

- **che la ricerca di mercato coinvolga, laddove coinvolta tramite inviti, quantomeno, tre distinti ed autonomi fornitori presenti sul mercato;**
- **che l'ente beneficiario del voucher e il fornitore non siano tra loro legati da rapporti di collegamento e/o di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;**
- **l'assenza di conflitto di interessi tra chi è chiamato ad amministrare il beneficiario del**

voucher e il suo fornitore (cfr. Allegato A13 e Allegato 14), pertanto i soci e gli amministratori del fornitore selezionato non possono pertanto coincidere/essere rappresentati dalle le persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione (o consiglio direttivo) del beneficiario del voucher.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, bollettini postali e ogni altro metodo di pagamento che renda possibile un riscontro documentale. Ai fini della ammissibilità della spesa, i pagamenti devono essere quietanzati.

Non sono ammissibili pagamenti in contanti.

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA

Ai fini del rimborso del voucher, l'ente beneficiario del voucher è tenuto a trasmettere attraverso il sistema informativo in sede di rendicontazione la seguente documentazione amministrativa, di spesa e pagamento.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **Contratti di acquisto di beni/servizi** sottoscritti tra l'ente e il fornitore o prestatore di servizi, in cui risultino chiaramente:
 - > Oggetto del servizio e/o fornitura;
 - > La data di sottoscrizione/date di inizio e fine dell'incarico;
 - > Il suo importo o corrispettivo orario e compenso complessivo;
 - > I tempi e le modalità di pagamento.
 - > I riferimenti al **CUP E81C26000150009** e all'Avviso "Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia" – PR FSE + 2021-2027;
- **la visura camerale del soggetto fornitore**, ove trattasi di ditta iscritta al Registro Imprese;
- **l'autodichiarazione rilasciata dal fornitore sull'assenza del conflitto di interessi** nei confronti dell'ente titolare del voucher;
- **l'autodichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente richiedente il voucher** sull'assenza del conflitto di interessi nei confronti del fornitore con allegato il **verbale di nomina dei componenti del consiglio direttivo in carica** alla data di selezione del fornitore.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- **Copia della fattura elettronica** quietanzata leggibile e valida ai fini fiscali, o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente emessa dal fornitore o prestatore di servizi.
La fattura dovrà riportare (nella sezione causale o nella descrizione "prodotti e servizi") la seguente dicitura: "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico "Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia. PR FSE+Regione Lombardia CUP E81C26000150009".

DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO

- **Ricevuta di bonifico** eseguito attestante il pagamento della fattura e copia dell'estratto conto bancario dal quale si evinca chiaramente il pagamento effettuato, indicante in maniera inequivocabile:
 - i. Il soggetto ordinante del bonifico¹;
 - ii. Il nome della Banca/Istituto di Credito ordinante;
 - iii. Il beneficiario del bonifico (che deve corrispondere con il soggetto che emette la fattura);
 - iv. L'importo;
 - v. La causale del versamento riferita alla fornitura o servizio funzionale alla realizzazione del Piano. Nella causale del versamento devono essere specificati i riferimenti della fattura e del bene/servizio;Il bonifico deve essere in stato eseguito, pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico. La quietanza di pagamento deve riportare il numero di CRO/TRN.
- **Assegni**, a condizione che:
 - > Si evinca l'avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell'estratto conto bancario del beneficiario dell'assegno;
 - > Si alleggi la dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal soggetto beneficiario dell'assegno, attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno.
- **MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico.**

Ai fini della verifica del rispetto dei principi di congruità, trasparenza e sana gestione finanziaria (cfr. paragrafo B.3. dell'Avviso), il beneficiario del vocuher è altresì **tenuto a tenere agli atti nel fascicolo di progetto** idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della ricerca di mercato e la scelta del fornitore e/o prestatore di servizi. In particolare, dovrà essere prodotta, ove pertinente, la seguente documentazione:

- **Preventivi/offerte economiche** acquisiti da almeno tre fornitori o prestatori di servizi distinti e indipendenti;
- **Documentazione attestante le modalità di richiesta delle offerte** (es. e-mail, PEC, screenshot di richieste online, ecc.);
- **Prospetto comparativo delle offerte ricevute**, con indicazione dei criteri oggettivi adottati per la scelta (es. prezzo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo);

La suddetta documentazione relativa alla procedura di selezione non deve essere trasmessa in fase di rendicontazione.

¹ L'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con il soggetto richiedente, non saranno pertanto ammessi bonifici effettuati da soggetti terzi.

3. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

3.1 Presentazione della rendicontazione

Il finanziamento è erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel sistema informativo. La domanda di liquidazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di conclusione del Piano oggetto di domanda di voucher.

Ai fini del rimborso del voucher, il soggetto beneficiario del voucher accede al sistema informativo per inserire e caricare la documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento digitalizzata, così come dettagliata al paragrafo 2.2.

Si ricorda che i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di innovazione e alla rendicontazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

Il beneficiario del voucher deve presentare, tramite il sistema informativo, i seguenti moduli sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma:

- **Domanda di liquidazione** (cfr. Allegato A12 dell'Avviso);
- **Relazione finale** (cfr. Allegato A8 dell'Avviso);
- **Documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento digitalizzata** (così come dettagliata al paragrafo 2.2. delle presenti Linee Guida);
- **Incarico per la sottoscrizione digitale**, secondo lo schema di cui all'Allegato A4 dell'Avviso, esclusivamente se presentate da soggetti diversi dal Legale rappresentante del soggetto richiedente e non individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di finanziamento.

In sede di presentazione della domanda di liquidazione, ove pertinente, verrà resa la dichiarazione relativa alla indetraibilità dell'IVA (cfr. Modello 1, allegato alle presenti Indicazioni operative) in forza della normativa nazionale e alla circostanza che sia stata definitivamente sostenuta dal Beneficiario del voucher.

3.2 Erogazione del contributo

A seguito della presentazione della rendicontazione, gli uffici competenti procedono alla verifica tecnica e amministrativa della rendicontazione al fine di attestare:

- La coerenza e completezza amministrativo-contabile (coerenza dell'importo, elenco giustificativi di spesa);
- La conformità e regolarità di quanto realizzato (relazione finale);
- L'ammissibilità delle spese rendicontate.

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari del voucher, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. I tempi per l'erogazione dell'agevolazione si intenderanno interrotti e riprenderanno a decorrere dal giorno dell'avvenuta integrazione.

La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.

In caso di esito positivo delle verifiche, Regione Lombardia procede alla validazione nel sistema informativo della rendicontazione e al relativo pagamento del contributo. La liquidazione avverrà entro **80 giorni** dalla data di presentazione della rendicontazione previa verifica della documentazione presentata.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' E/O DI CERTIFICAZIONE**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni**

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____ dell'Ente _____ Partita IVA/Codice Fiscale _____ per il progetto avente CUP E81C26000150009, finanziato nell'ambito dell'Avviso di cui alla D.G.R. n. XII/4338 del 12/05/2025

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla realizzazione del Piano di innovazione per i quali si richiede il rimborso non è in alcun modo recuperabile dal soggetto di cui sopra;

l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla realizzazione del Piano di innovazione per i quali si richiede il contributo è recuperabile dal soggetto di cui sopra.

Luogo e data _____

Firma _____

Firmato digitalmente

Allegato A12



PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

PRIORITÀ 3: INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico: ESO4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

Azione k.3. Sostegno all'innovazione sociale nei servizi

AVVISO PUBBLICO

“Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia”

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità e
Pari opportunità
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Id pratica:
Importo concesso:
Denominazione beneficiario Capofila:
CUP
COR

Il/la sottoscritto/a

in qualità di

legale rappresentante

altro soggetto delegato con potere di firma

dell'Ente capofila con sede legale in via/piazza , n. nel Comune di CAP Prov.
CF P. IVA , indirizzo email (utilizzato per le comunicazioni ufficiali relative al progetto

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

DICHIARA

- che i dati riportati sono veritieri e conformi con quanto presente nei documenti inoltrati per via telematica nonché con la documentazione comprovante la spesa e l'avvenuto pagamento e l'ulteriore documentazione attestante la realizzazione del Piano;
- che le spese rendicontate ammontano a euro come riportato nel Piano dei conti e nell'elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- che le spese fanno riferimento alla realizzazione delle attività previste dal Piano di innovazione approvato;
- che le spese sono sostenute nel rispetto delle condizioni e modalità previste dall'Avviso, nonché delle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione fornite da Regione Lombardia;
- che per le stesse voci di spesa non ha beneficiato e non beneficerà di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali o dell'Unione europea;
- che la documentazione in originale necessaria a comprovare i costi effettivamente sostenuti, così come previsto nell'Avviso e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021, è archiviata e conservata presso la sede indicata in sede di presentazione della domanda.

CHIEDE

Il rimborso dell'importo pari ad euro _____ sostenuto per la realizzazione del Piano di innovazione finanziato a valere nell'ambito dell'Avviso pubblico "Volontariato e Territorio - Sviluppo e trasformazione per l'empowerment e la promozione del Terzo Settore in Lombardia"

SI IMPEGNA ALTRESI

- a consentire approfondimenti e controlli che Regione Lombardia dovesse ritenere opportuni in ordine allo svolgimento della verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute e/o sull'avanzamento delle attività svolte per la realizzazione del Piano di innovazione finanziato;
- a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle sopradette verifiche.

Luogo, lì

Firmato digitalmente.

_____ • _____



ALLEGATO A13

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI

(Ente beneficiario)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Provincia _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____ Comune _____ C.A.P. _____ Codice fiscale _____, Tel _____ E-mail _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

in qualità di:

- Legale rappresentante**
- Delegato con poteri di rappresentanza**

dell'ente _____ (specificare Denominazione/Ragione sociale), Codice fiscale _____, P.IVA _____

DICHIARA

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il fornitore _____ selezionato per la realizzazione del Piano di innovazione;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, direttamente o indirettamente tramite relazioni affettive¹, tra le persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione (consiglio direttivo) dell'ente rappresentato come di seguito identificate e il fornitore _____.

Nominativo	Codice fiscale	Carica

Firmato digitalmente

¹ Coniuge/convivente, parenti e/o affini entro il 2° grado.



ALLEGATO A14

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI

(fornitore persona giuridica)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Provincia _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____ Comune _____ C.A.P. _____ Codice fiscale _____, Tel _____ E-mail _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

in qualità di: **Legale rappresentante****dell'impresa** (Ragione sociale), Codice fiscale _____, P.IVA _____**DICHIARA**

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'ente _____;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, direttamente e/o indirettamente tramite relazioni affettive¹ tra i soci e amministratori dell'impresa fornitrice il servizio come di seguito identificate e le persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione (consiglio direttivo) dell'ente beneficiario _____.

Nominativo	Codice fiscale	Carica

Firmato digitalmente

¹ Coniuge/convivente, parenti e/o affini entro il 2° grado.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI

(fornitore persona fisica)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Provincia _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____ Comune _____ C.A.P. _____ Codice fiscale _____, Tel _____ E-mail _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il legale rappresentante dell'ente _____;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con le persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione (consiglio direttivo) dell'ente beneficiario _____.

Firmato digitalmente

_____ . _____

Allegato A15

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati**, l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"**, nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

Per gli Enti del Terzo Settore l'esenzione è inoltre prevista dall'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 14 aprile 2026 - n. 4772
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Reg. (UE) 2021/2115, art. 70: Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di conferma (pagamento) - Anno 2026 - Intervento TRLOM 8.1.02 - Transizione - mantenimento di superfici imboschite Lombardia (Operazione 8.1.02 PSR 2014-2022)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA
DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 70 e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2022/1475 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21 dicembre 2022);
- il Reg. (UE) 2025/2649 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
- il d.lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- il decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116»;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e s.m.i.;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», riguardante il tema della condizionalità sociale;

- il d.m. MASAF del 31 gennaio 2024 «Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026) 745 final dell'11 febbraio 2026;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. XII/5595 del 30 dicembre 2025;
- la d.g.r. n. XII/5021 del 22 settembre 2025 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'intervento «TRLOM 8.1.02 -transizione- Mantenimento di superfici imboschite Lombardia»;

Considerato che:

- la sopra richiamata d.g.r. 5021/2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 «Relazioni» del Reg. (UE) 2022/2472, è stata comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, e che a seguito di tale comunicazione è stato registrato il regime di aiuto n. SA.120471 (2025/XA);
- le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate ai sensi del regime di aiuto SA.120471 (2025/XA), nonché del Reg. (UE) n. 2022/2472 con particolare riferimento agli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Dato atto altresì che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche e per la registrazione delle concessioni sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» dell'Organismo pagatore regionale;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 1, par. 5, del Reg. (UE) 2022/2472, non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese in difficoltà come definite all'art. 2 punto 59) del medesimo Reg. (UE) 2022/2472;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 ad un'impresa non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero pendente di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della

Commissione;

- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al Reg. (UE) 2022/2472 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in merito ai contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e alla loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472 e alla dimensione d'impresa;

Ritenuto di rendere note ai beneficiari sopra citati per l'annualità 2026 le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici dell'intervento TRLOM 8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia (Operazione 8.1.02 PSR 2014-2022);

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per la presentazione delle domande di conferma (pagamento) dell'operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022 ora intervento TRLOM 8.1.02 ammontano complessivamente a 15.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visti i pareri favorevoli alle disposizioni per la presentazione delle domande per l'annualità 2026, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto:

- dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 comunicato via e-mail in data 14 aprile 2026, agli atti;
- dell'Organismo Pagatore Regionale comunicato via e-mail in data 7 aprile 2026, agli atti;

Visto il decreto n. 14314 del 14 ottobre 2025 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che approva l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, individuando nel dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» il responsabile dell'intervento TRLOM 8.1.02;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni per la presentazione delle domande di conferma (pagamento) relative all'intervento TRLOM 8.1.02 del CSR 2023 - 2027 Mantenimento di Superfici Imboschite Lombardia (Operazione 8.1.02 PSR 2014-2022), previsto tra gli interventi «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115» per l'anno 2026, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 15.000,00 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime di aiuto SA.120471 (2025/XA) e del Reg. (UE) 2022/2472, con particolare riferimento agli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL e all'Organismo Pagatore Regionale, per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

ALLEGATO 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023 - 2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA (CSR LOMBARDIA 2023-2027)**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERMA (PAGAMENTO)
DELL'OPERAZIONE 8.1.02 DEL PSR 2014-2022 ORA INTERVENTO TRLOM 8.1.02-
TRANSIZIONE - MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE LOMBARDIA DEL CSR 2023-
2027 (ART. 70 DEL REG (UE) 2021/2115) - ANNO 2026**

Sommario

SOMMARIO	
1. FINALITÀ E OBIETTIVI	
2. SOGGETTI BENEFICIARI	
3. COSA VIENE FINANZIATO	
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	
5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	
6. PREMI ANNUALI	
7. IMPEGNI	
8. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	
8.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'OP. 8.1.02	
8.2 COLTURE AMMESSE A PREMIO PER L'OP. 8.1.02	
9. CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE	
10. COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)	
11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
11.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	
11.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	
11.3 DOMANDA IN RITARDO (ART. 5 DEL D.LGS. 42/2023 E SS.MM.II.)	
11.4 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA.....	
11.5 COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	
11.6 DOMANDA.....	
11.7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'OP. 8.1.02.....	
11.8 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA	
12. ISTRUTTORIA	
13. CONTROLLI	
14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
15.1 INDICATORI	
15.2 CUSTOMER SATISFACTION.....	
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
18. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	
19. CLAUSOLA DI ELUSIONE	
20. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	
21. SANZIONI	
22. RIEPILOGO TEMPISTICHE	

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento TRLOM-8.1.02 del CSR Lombardia 2023 – 2027, attivato ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso un'adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento in precedenza mantenuti con l'Operazione 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite" del PSR Lombardia 2014-2022.

L'intervento TRLOM-8.1.02 risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP di seguito elencati.

	OBIETTIVI SPECIFICI PSP
ESIGENZE NAZIONALI	SO4
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	X

Legenda "Obiettivi Specifici PSP"

- **SO4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.

La natura fortemente ambientale dell'intervento consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ad esso.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di pagamento nel 2026 soltanto, i beneficiari degli interventi dell'operazione 8.1.01, **Tipologia B1** "Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo **su terreni agricoli**" che hanno già presentato domanda di sostegno e sono stati ammessi ai benefici per l'Operazione 8.1.02 negli anni precedenti.

Tali beneficiari sono imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004. Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, aumentati degli interessi maturati.

3. COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

L'intervento prevede un premio annuale per ettaro.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2026 è pari a € 15.000,00 € a valere sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Le dotazioni finanziarie, a valere sul bilancio dell'OPR, risultano per il:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo è concesso ai sensi del Regime di aiuto n. SA.120471 (2025/XA) e del Regolamento (UE) 2022/2472, ed in particolare dell'art. 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento".

Ai sensi dell'art 1. par. 4 e par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato, nonché la registrazione degli aiuti, è contenuta all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017.

6. PREMI ANNUALI

Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)

Per gli interventi di tipologia B1 è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a **495,00 euro/ettaro/anno**.

Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)

Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a **395,00 euro/ettaro/anno**.

Tipologia B1 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli	Importo premio/ettaro	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01 Tipologia B1
Manutenzione	495	5 anni	20 anni
Mancato reddito	395	12 anni	20 anni

La singola annualità si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

7. IMPEGNI

Il beneficiario che riceve il contributo per l'operazione 8.1.02 è obbligato a rispettare gli impegni per tutto il "periodo di impegno" stabilito dai bandi relativi all'operazione 8.1.01, Tipologia B, collegata alla presente operazione. La superficie sotto impegno per la domanda di pagamento dell'operazione della 8.1.02 é:

1) la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo per la corrispondente domanda relativa all'operazione 8.1.01;

2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 8.1.01.

Gli impegni ancora in essere per le domande di conferma 2026, per i beneficiari dell'Op. 8.1.02, sono:

- Mantenere gli impianti** collaudati con l'operazione 8.1.01 - tipologia B (= superficie sotto impegno, come definita precedentemente) **per tutto il periodo di impegno** che è stabilito dal bando dell'operazione 8.1.01 stessa. **NB:** una riduzione della superficie impiantata di oltre il 20 % rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza totale sia della domanda a valere sull'Operazione 8.1.02 che della domanda sull'Operazione 8.1.01.
- Sostituire le fallanze** nei primi 6 anni di impegno entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche della tipologia B dell'operazione 8.1.01. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia territorialmente competenti.
- Effettuare le cure colturali** (es. patate, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.):
 - secondo le modalità previste nel piano di impianto;

- eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità dell'operazione 8.1.01 o durante i controlli.
- 4. **Contenere le infestanti** sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto.
- 5. **Non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento**, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC alle Strutture AFCP di Regione Lombardia territorialmente competenti) e di pascolo delle greggi transumanti.
- 6. Dal 7° anno d'impegno, **mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01**, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato.
- 7. **Compilare e aggiornare il registro delle operazioni culturali** per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto della tipologia B dell'operazione 8.1.01 per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti catastali, tipo di operazione culturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione culturale, note, firma di chi esegue l'operazione. Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni culturali per l'intero periodo di impegno.

8. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre a quelle indicate nel paragrafo 2 "SOGGETTI BENEFICIARI", si descrivono di seguito ulteriori condizioni di ammissibilità dell'Op. 8.1.02 riferiti alle domande di conferma 2026.

8.1 Condizioni di ammissibilità per l'Op. 8.1.02

Condizioni relative al richiedente

I richiedenti non devono aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito, oltre a quelli previsti dalle presenti disposizioni (Allegato A).

Condizioni relative alle superfici

Devono essere richieste a premio tutte le superfici relative agli interventi della tipologia B1 dell'Operazione 8.1.01 che sono state collaudate a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS, dagli Uffici Territoriali Regionali (UTR), attualmente Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia.

La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento per l'operazione 8.1.02 **non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda collaudata** con l'operazione 8.1.01 e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste per l'operazione 8.1.01.

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, aumentati degli interessi maturati.

8.2 Colture ammesse a premio per l'Op. 8.1.02

L'elenco dei codici coltura ammessi per l'operazione 8.1.02 è riportato nella seguente tabella:

INTERVENTO	COD PRODOT TO	COD_US O_VARI ETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETA
B1 / Mancato reddito su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B1 / Manutenzione di imboschimenti su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B2 / Manutenzione su terreni NON agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)

9. CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE

I beneficiari dell'Op. 8.1.02, ora intervento TRLOM 8.1.02, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi relativi alla Condizionalità rafforzata e alla Condizionalità sociale sono riportati nell'Allegato B alle presenti disposizioni.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità sociale si rimanda all'Allegato C alle presenti disposizioni.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'Op. 8.1.02, ora intervento TRLOM 8.1.02, e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

10. COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

Sulla superficie oggetto di impegno dell'Op. 8.1.02, ora intervento TRLOM 8.1.02, non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii.).

Il premio per gli ECOSCHEMI può quindi essere riconosciuto solo esclusivamente su superfici aziendali diverse.

11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

11.1 Presentazione della domanda

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

Il beneficiario degli aiuti dell’operazione 8.1.02 che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l’anno corrente. La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente effettua un sopralluogo sull’impianto finanziato nel corso dell’anno al fine di verificare l’effettiva esistenza dello stesso e l’idoneo mantenimento.

11.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 11.5, a partire dal 17 aprile 2026.

La domanda deve essere presentata entro le ore 23:59:59 del 15 maggio 2026.

La domanda si intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo generata dal sistema informativo di Regione Lombardia.

11.3 Domanda in ritardo (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii.)

Le domande di conferma possono essere **presentate con un ritardo di 25 giorni civili** rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026, e quindi, fino al **9 giugno 2026**. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell’1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda pervenuta oltre il 9 giugno 2026 è irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

11.4 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, con le modalità di seguito illustrate, indicando l’ambito territoriale (AFCP) in cui è situato l’impianto della tipologia B dell’Operazione 8.1.01.

Le Strutture AFCP (ex UTR) sono le seguenti:

- AFCP di Pavia (provincia di Pavia, provincia di Lodi);
- AFCP Val Padana (provincia di Cremona, provincia di Mantova).

11.5 Come presentare la domanda

Fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale è costituito e/o aggiornato presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, delegati dall’Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sulla base di specifica convenzione. L’agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la gestione del fascicolo aziendale.

Prima di compilare la domanda il richiedente, avvalendosi di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) tra quelli convenzionati con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all’anno 2026, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti, nonché ad aggiornare la sezione “Allevamenti” in tutte le sue parti.

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;

- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116 il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso questo strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per le diverse tipologie colturali del presente intervento. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s. n. 7 del 04/01/2024 e pubblicato sul BURL n. 2 del 11/01/2024 e ss.mm.ii.

In riferimento all'aggiornamento/costituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n. 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OPR approvato con D.d.s. n. 18369 del 15/12/2022. Lo stesso manuale prevede che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo Sis.Co. tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

Ai sensi dell'art. 12, c.1 del DM MASAF n. 83709 del 21/02/2024, il CAA, nello svolgimento delle funzioni delegate dall'Organismo Pagatore, deve garantire la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) 2022/127. Di conseguenza, ai sensi del citato DM, nell'ambito del fascicolo aziendale, la pubblicazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale ad opera del CAA, per potere essere ritenuto valido ai fini dell'utilizzo in procedimenti ad esso collegati, deve essere seguita da una verifica e validazione dello stesso da parte di altra figura all'interno dell'organizzazione del CAA. La mancata validazione nei termini di 30 giorni dall'aggiornamento o la validazione negativa di un aggiornamento del fascicolo aziendale, rende inammissibili i procedimenti ad esso collegati e la sincronizzazione del fascicolo verso SIAN.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB- NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.)
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto a una

classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2026 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili nel 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Il beneficiario, in fase di presentazione del piano grafico, ha l'obbligo di segnalare eventuali variazioni dell'uso del suolo rispetto a quanto indicato nella carta d'uso del suolo.

Tale segnalazione avviene mediante la presentazione all'Organismo Pagatore di una istanza di riesame. Per le modalità di presentazione delle istanze di riesame si rimanda al manuale approvato con DDS n. 15548 del 03/11/2025 pubblicato sul sito dell'Organismo Pagatore al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/fascicolo-aziendale>.

11.6 Domanda

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda di pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151, par. 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dal Reg. (UE) 2016/679 e dal Reg. (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'art. 59, par. 4 del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del Reg. (UE) 2022/128;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, par. 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento.

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano culturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2026, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici NON a premio".

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, NON sono considerate valide e non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile per la presentazione delle domande dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, **entro le ore 23.59.59 del 15 maggio 2026**. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it

almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis Allegato B Tariffa.

11.7 Documentazione da allegare alla domanda per l'Op. 8.1.02

- "Piano di mantenimento": "Piano di impianto" per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2020, collaudati nel 2022 contenente anche le informazioni di cui all'articolo 41, par. 10, del Reg. (UE) 2022/2472.
- Autocertificazione relativa alla "richiesta o percepimento di ulteriori fondi" (Allegato A).
- Autocertificazione relativa allo status di "impresa in difficoltà" (Allegato D).
- Foglio di calcolo dimensione d'impresa (Allegato H) accompagnato da eventuale documentazione fiscale relativa a società di persone e/o imprese individuali utilizzata per la compilazione del Foglio di calcolo¹.

Il Foglio di calcolo dimensione d'impresa sarà reso disponibile in formato .xlsx sul portale www.psr.regione.lombardia.it

Gli allegati dovranno essere firmati digitalmente dal soggetto beneficiario e caricati in formato .zip, .jpeg, .p7m, .jpg, .pdf.

La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

11.8 Modifiche alla domanda già presentata

Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande che presentano interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque **NON oltre il 15 ottobre 2026**.

Non sono ammesse tuttavia modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata presentata la domanda di pagamento (conferma) a cui si intende subentrare.

¹ In caso di dichiarazione dei redditi è sufficiente fornire un estratto della citata dichiarazione che riporti le voci RS106 e RS116 del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

Per le modalità, le tempistiche e le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti si rimanda all'Allegato E delle presenti disposizioni.

Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettifiche, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co., allegando opportuna documentazione, entro il **15 ottobre 2026**.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co. la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta. Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 sono riconosciute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'OPR entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata tramite Sis.Co. allegando lo specifico modulo di cui all'allegato F (facsimile richiesta di autorizzazione al riconoscimento delle cause di forza maggiore) e la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

12. ISTRUTTORIA

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di pagamento (conferma) presentate secondo le presenti disposizioni spetta all'Organismo Pagatore Regionale che si avvale delle

Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- la verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata. Ai fini di tale verifica potrebbe essere richiesta integrazione della documentazione;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del DM 115/2017.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altre fonti di finanziamento;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Prima della concessione il Responsabile del procedimento provvederà alla registrazione degli aiuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

13. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'OPR per quanto concerne le domande di pagamento². Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nelle presenti disposizioni.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'OPR che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

Le domande di pagamento (conferma) sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande ammesse sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità (es. mantenimento della superficie d'impianto, mantenimento dello stato di IAP), degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, successivamente al primo anno, nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli

² Per "domanda di pagamento" si intende sia la domanda presentata negli anni successivi a quello della domanda di sostegno (iniziale) sia la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 3% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari assoggettati alla condizionalità rafforzata.

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a **partire dal 1° dicembre 2026**.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore a 25.000 €, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con il D.lgs. n. 159/2011, artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g) del medesimo D.lgs.

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alla soglia sopradetta sono tenute a compilare e a sottoscrivere le dichiarazioni dei familiari conviventi che il CAA mandatario segnalerà loro e caricherà nella apposita sezione FA Antimafia del fascicolo aziendale. Le autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di OPR Lombardia, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Prima dell'erogazione di ciascuna quota di contributo, sarà verificato che l'impresa non risulti destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

REGIME DI AIUTO

I contributi di cui alle presenti disposizioni attuative sono concessi ai sensi del regime di aiuto SA.120471 (2025/XA).

Il regime di aiuto prevede che i contributi siano riconosciuti nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2022/2472 ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui richiamano:
 - il par. 1, lett. f), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse

- all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiamano:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 59, "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri,

quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 4 "Soglie di notifica" che, al par. 1, lettera l), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti individuali di cui all'articolo 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di 7,5 milioni di EUR per progetto;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti. Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazione di cui all'articolo 41 possono essere fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno come previsto al par. 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/2472;

- dell'art. 8 "Cumulo", ai sensi del quale per valutare il rispetto delle soglie di cui all'art. 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al Capo III del Reg. (UE) 2022/2472 si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, dell'impresa o del progetto sovvenzionati. Non è ammissibile il percepimento di altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del Reg. (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Reg. (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472.

Inoltre le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108 par. 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'art. 41 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Il sostegno, ai sensi dei par. 2 e 6 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, consiste in un premio annuale per ettaro che può coprire i costi del mancato reddito e i costi di manutenzione, inclusa

la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

Ai sensi del par. 10 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'Op. 8.1.02, ora intervento TRL0M-8.1.02, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità.

15.2 Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 01/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato G.

18. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la presentazione delle domande, in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2026 - TRLOM-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia

TITOLO	Reg. (UE) 2021/2115 – Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2026 - TRLOM-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia (Operazione 8.1.02 del PSR 2014/2022)
DI COSA SI TRATTA	L'intervento TRLOM-8.1.02 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento realizzati su superfici agricole e non agricole con i relativi interventi strutturali dello sviluppo rurale (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022).
	Inoltre, è volto ad incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa e a migliorare la conservazione della biodiversità forestale. Le disposizioni regolano l'applicazione dell'intervento TRLOM-8.1.02 relativamente alla presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2026.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda per l'intervento TRLOM-8.1.02 i beneficiari del sostegno riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per impianti di imboschimento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo e collaudati nel 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 15.000,00 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale per ettaro per la manutenzione e/o mancato reddito.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.120471 (2025/XA) e del Regolamento (UE) 2022/2472, ed in particolare dell'art. 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento".
PROCEDURA DI SELEZIONE	Non sono previsti principi di selezione per l'intervento TRLOM-8.1.02. Si tratta di un premio per il mantenimento di superfici imboschite.
DATA DI APERTURA	17 aprile 2026
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2026 entro le ore 23:59:59.
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze).
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste): Responsabile dell'intervento: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174 Referenti: Luisa Maria Cagelli Tel. 02.6765.2573 Email: luisa_cagelli@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): <ul style="list-style-type: none"> • Numero Verde 800 131 151 • Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

19. CLAUSOLA DI ELUSIONE

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure **effettive e proporzionate** per evitare **l'elusione** delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali **sia accertato** che hanno creato **artificialmente** le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici **in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione**". La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2116/2021.

I criteri puntuali di selezione sono individuati dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) con specifico decreto, e **saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche**, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

20. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" come modificato dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

21. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

22. RIEPILOGO TEMPISTICHE

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione delle presenti disposizioni.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento (conferma)	Entro il 15 maggio 2026
Presentazione della domanda in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii)	Dal 16 maggio al 9 giugno 2026
Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	Entro il 15 ottobre 2026
Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)	Entro il 15 ottobre 2026
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2026
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

ALLEGATI

- ALLEGATO A MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
- ALLEGATO B CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE
- ALLEGATO C RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DAL PREMIO PER VIOLAZIONE DI IMPEGNI E DI ALTRI OBBLIGHI
- ALLEGATO D MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – IMPRESA IN DIFFICOLTÀ
- ALLEGATO E DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO
- ALLEGATO F FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ALLEGATO G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ALLEGATO H CALCOLO DIMENSIONE IMPRESA

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE -PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A Regione Lombardia

.....
.....

OGGETTO: REG. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Mantenimento di superfici imboschite TRL0M 8.1.02

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il __/__/__

residente nel Comune di _____ Provincia _____ -

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società

Codice fiscale _____

con riferimento alla domanda di contributo n. _____

essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

- di non avere percepito un contributo per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027;

SI IMPEGNA

a comunicare, qualora intervengano, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO B – CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell’Op. 8.1.02 del PSR 2014-2022, ora intervento TRL0M-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia (di seguito TRL0M 8.1.02), sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ
2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L’agricoltore che percepisce i premi collegati all’intervento TRL0M 8.1.02 è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e all’allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2649.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*” e ss.mm.ii..

Le novità introdotte dal sopra citato dal Reg. (UE) 2025/2649, relative alla condizionalità, saranno recepite nelle emanande disposizioni nazionali e regionali.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell’azienda stessa.

La condizionalità si applica all’intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione “CONDIZIONALITÀ – Condizionalità 2023-2027” del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all’anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell’allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone** e **7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii.)				
Zone	Tema principale	Requisiti e norme		
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10% rispetto all'anno di riferimento.	
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.	
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.	
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.	
		BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.	
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.	
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	
	Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
			CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Prodotti fitosanitari		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.	

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii.)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii..

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA, definiti "impegni pertinenti di condizionalità". Per l'intervento TRLOM 8.1.02 l'impegno pertinente di condizionalità è il **CGO 7**.

Ai sensi dell'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dagli interventi SRA, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità durata e ripetizione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione.

2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento TRLOM 8.1.02 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità sociale.

I beneficiari dell'intervento TRLOM 8.1.02 che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii., di seguito descritti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

L'allegato C al presente bando riporta le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità sociale.

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
	Direttiva 2019/1152	Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152

Articolo 3

Informazione

Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.

Articolo 4

Obbligo di informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

- a) le identità delle parti del rapporto di lavoro;
 - b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;
 - c) uno dei punti seguenti:
 - i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure
 - ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;
 - d) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 - e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
 - f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
 - g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
 - h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
 - i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;
 - j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;
 - k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;
 - l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;
 - m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:
 - i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;
 - ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;
 - iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
 - n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;
 - o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.
2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6**Modifica del rapporto di lavoro**

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8**Durata massima dei periodi di prova**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.
2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.
3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10**Prevedibilità minima del lavoro**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
 - b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).
2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.
3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.
4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13**Formazione obbligatoria**

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE**Articolo 5****Disposizioni generali**

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6**Obblighi generali dei datori di lavoro**

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:

- a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:

- garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
- b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
 - c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.

5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.

2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.

3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
 - le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
 - il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,
- per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e

- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;

c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:

a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;

b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;

c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;

d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;

b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione

specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

- a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
- c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

- a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
- b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
- d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
- e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;

c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;

b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

Articolo 6

Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8**Informazione dei lavoratori**

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili;
- c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9**Formazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

ALLEGATO C - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	
2. OBBLIGHI GENERALI.....	
2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.....	
2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI	
2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	
2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE.....	
2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSE SUPERFICI.....	
3. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ	
3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	
3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA.....	
3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE	
4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO	
4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	
4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE	
4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO.....	
4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI	
5. IMPEGNI SPECIFICI del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ..... :	

PREMESSA

Il presente allegato disciplina a livello regionale quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023¹ e s.m.i., con riferimento all'Op. 8.1.02 del PSR 2014-2022, ora intervento TRLOM-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia del CSR 2023-2027 - art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027

DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali

IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (art. 2, comma 1 lettera aa) del DM n. 93348/2024)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno

SOI – Superficie oggetto di impegno

PLUA – “Planned unit amount”, ovvero premio unitario annuale per manutenzione e mancato reddito per il mantenimento dell'impianto

SUPERFICIE DICHIARATA - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario

SUPERFICIE DETERMINATA – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale (art. 2 lettera f) del DM n. 93348/2024)

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (art. 2 lettera j) del DM n. 93348/2024)

ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (art. 2 lettera i) del DM n. 93348/2024)

DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (art. 2 lettera k) del DM n. 93348/2024)

SANZIONE riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, (art. 2 lettera l) del DM n. 93348/2024)

SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovradichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata, con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 42/2023

¹ Attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – secondo il DM n. 93348/2024 il montante a cui si riferisce l'impegno violato può essere rappresentato dall'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza. Per l'intervento TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 il montante è rappresentato dall'intervento

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (art. 2, lettera o) del DM 93348/2024)

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2116

OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia

AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia

RM FERT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei FERTilizzanti

RM FIT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti FITosanitari

RM BA – Requisiti Minimi relativi al benessere animale

IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità

2. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii., recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii. per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii., lo Stato Membro fissa il termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una **riduzione del contributo pari all'1%, per ogni giorno di ritardo dell'aiuto** cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è **superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno il beneficiario dichiara in domanda tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi del Decreto MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e si applica una riduzione come di seguito riportato:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione;

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra dichiarare le superfici abbinata a un determinato PLUA. Si ha una sovra dichiarazione quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per il PLUA risulti superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco.

Se un beneficiario, per un dato anno e per un dato PLUA, dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano le riduzioni e sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 42/2023.

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA

B = Sup. DETERMINATA

C = riduzione totale = A-B

D = Calcolo della percentuale totale di difformità: $(C/B) * 100$

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% e (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u>
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha o Difformità di superficie superiore al 3% MA inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

NB – Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, se per un intervento la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente è diversa da quella accertata in campo.
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSE SUPERFICI

Gli impegni del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 sono applicabili ad appezzamenti fissi.

Quando nel corso del periodo di impegno si verificano delle riduzioni di superficie, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI accertata, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI, tra quella accertata nel primo anno di impegno e quella accertata nella domanda di pagamento. Si effettua il recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- se la riduzione della quantità di SOI accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti aumentati degli interessi maturati. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO TRLOM 8.1.02
Condizioni ammissibilità	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata	Obblighi di condizionalità sociale	Impegni specifici intervento TRLOM 8.1.02

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Anche le eventuali infrazioni riscontrate durante:

- controlli di condizionalità;
- controlli di impegni pertinenti di condizionalità;
- controlli relativi a RM FIT, RM FERT e RMBA in comune con la condizionalità;

collegati ad altri interventi a superficie del PSP 2023-2027, vanno considerate anche ai fini del calcolo del premio TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 e comporteranno riduzioni del premio a valere su tutte le domande a superficie del PSP 2023-2027, a cui si applica la condizionalità, che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è: il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: *“Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*, il D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il DM MASAF del 31 gennaio 2024², che ha modificato il DM n. 337220/2023.

Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati nel decreto n. 337220/2023 come di seguito indicato:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		articolo 4, comma 1, lettera b)
		articolo 4, comma 1, lettera c)
		articolo 5, comma 1
		articolo 5, comma 2, lettera a)
		articolo 5, comma 2, lettera b)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	Direttiva 89/391/CEE	Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1

² DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a)
		articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
	Direttiva 2009/104/CE	Decreto legislativo 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		articolo 71, comma 8, lettera b)

7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella ad ogni articolo violato deriva la percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti interessati, così come di seguito riportato:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari al 3 %;
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 5 %;
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 10 %.

In ogni caso, si applica, la percentuale del 10 %, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Qualora i beneficiari dei sopracitati pagamenti, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una delle sopracitate infrazioni, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3 % - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 e di tutti gli altri interventi SRA, dell'intervento SRB01 e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

In caso di inadempienze agli impegni del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02, si applicano riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dagli art. 12, 13, 14 e dall'allegato 4 "Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (art. 12)" del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.

Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 è stato collegato all'intervento o all'azione, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto alla Gravità, Entità e Durata (GED).

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per **ogni impegno** violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nel caso di inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, per ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un dato impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per tutti gli altri impegni violati appartenenti allo stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno o gruppo di impegni	Impegni di intervento SRA	Calcolo GED per infrazione agli impegni intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A1	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Azione X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B1	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Azione X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1	1	3%	Intervento

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante "Azione X" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell'importo ammesso a pagamento per il "Azione X"; per il montante "Intervento" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell'importo totale a pagamento per l'"Intervento".

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dal TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% dell'importo ammesso a pagamento per il TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02.

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 4.2.

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5).

Nel caso sia accertata un'inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20%).

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO

Un beneficiario del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 può decadere dall'intervento in caso di:

A) Rilevazione di una violazione di impegni specifici del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02:

Le soglie di violazione che comportano la decadenza per il non rispetto di alcuni impegni sono riportate nell'ultima colonna denominata "Montante a cui si applica la sanzione" della "Tabella 1: Op. 8.1.02 del PSR 2014-2022, ora intervento TRLOM-8.1.02 - Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia del CSR 2023-2027 - art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 - Valutazione delle inadempienze: impegni".

B) Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 14 comma 2, DM n. 93348/2024);
2. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 14 comma 3, DM n. 93348/2024);
3. in caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 (art. 3 comma 2, DM n. 93348/2024);
4. perdita di superficie oggetto di impegno, superiore al 20% della superficie accertata con la domanda di sostegno.

C) Rilevazione di una violazione di un impegno essenziale dell'Op. 8.1.01:

- qualora gli impegni dell'Op. 8.1.02, venissero rispettati ma durante il controllo in loco per la verifica del rispetto degli impegni relativamente a tale operazione si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali previsti dall'Op. 8.1.01 tipologia B, da cui l'operazione discende, anche il beneficio sull'Op. 8.1.02 decade;
- qualora durante il controllo ex post per il rispetto degli impegni essenziali relativo all'Op. 8.1.01 tipologia B si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali, anche il beneficio sull'Op. 8.1.02 decade.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati, aumentati degli interessi maturati.

Inoltre, per le casistiche di cui ai punti B1 e B2 il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento anche per l'anno civile successivo all'anno dell'accertamento dell'infrazione (art. 14, comma 2 e comma 3 - DM n. 93348 del 26/2/2024).

4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del DM n. 93348/2024, nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento in un dato anno, la medesima percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 93348/2024, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

- b. riduzione non superiore a 100 euro;
- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116.

5. IMPEGNI SPECIFICI del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Nella seguente tabella sono riportati gli impegni previsti dal bando per del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 che sono accorpati per “gruppo di impegni” affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP durante i controlli in loco nell’ambito del PSP 2023 - 2027.

In caso di mancato rispetto dell’impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Inoltre, si precisa che la sanzione derivante dal non rispetto degli impegni del TRLOM 8.1.02 – Op. 8.1.02 viene applicata anche alla corrispondente operazione 8.1.01, qualora gli impegni non rispettati siano comuni.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

TABELLA 1: OP. 8.1.02 DEL PSR 2014-2022, ORA INTERVENTO TRLOM-8.1.02 - TRANSIZIONE - MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE LOMBARDIA DEL CSR 2023-2027 - ART. 70 DEL REG. (UE) 2021/2115 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Mantenere gli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 tipologia B per tutto il periodo di impegno		(3) = riduzione di superficie impiantata > o = al 3% e < o = al 10% rispetto l'impianto collaudato (5) riduzione di superficie impiantata > al 10% rispetto l'impianto collaudato	Segue la gravità	Segue la gravità	NB- una riduzione della superficie impiantata > del 20% rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza totale dell'intero intervento
2	Nei primi 6 anni di impegno sostituire le fallanze entro il 31 marzo dell'anno successivo alla morte o deperimento delle piante					NB – decadenza totale dell'intero intervento
	Invio via PEC della comunicazione della morte o deperimento delle piante all'ufficio competente		(1)	(1)	(1)	Intervento
3	Effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.), previste nel piano di impianto e eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli		(3)	(3)	(3)	Intervento
4	Contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno)	CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti	(3)	(3)	(3)	Intervento
5	Non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica e salvo nel caso di pascolo delle greggi transumanti		(3)	(3)	(3)	Intervento
6	Dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità di popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01 tipologia B					NB – decadenza totale dell'intero intervento
	Numero di specie presenti deve essere quello collaudato					NB – decadenza totale dell'intero intervento

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
7	Presenza del registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno		(5)	(3)	(3)	Intervento
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno con gli elementi minimi previsti dal bando	CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	(3)	(1)	(1)	Intervento

ALLEGATO D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in difficoltà)

OGGETTO: REG. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Mantenimento di superfici imboschite TRLOM 8.1.02

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ___/___/___

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

titolare dell'impresa individuale

• denominazione

• con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/ codice fiscale _____

telefono _____ email _____ pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____

• con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dal Bando per la presentazione delle domande di pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima per il Mantenimento di superfici imboschite TRLOM 8.1.02

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2, punto 59), del Regolamento (UE) 2022/2472

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2, punto 59), del Regolamento (UE) 2022/2472 richiama l'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, il quale definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO E - DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO PER L'INTERVENTO TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02) - ANNO 2026

DEFINIZIONI

Cessione: vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici sotto impegno.

Cedente: soggetto che cede le superfici sotto impegno.

Cessionario (subentrante): soggetto al quale sono cedute le superfici sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutte le superfici dell'intervento **TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02)** per le quali ha in corso l'impegno.

Cambio beneficiario parziale: il cedente che ha in corso l'impegno dell'intervento **TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02)**, cede solo una parte delle superfici dell'intervento **TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02)**.

Sis.Co.: Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia.

Bando aperto: periodo in cui è possibile presentare sul sistema informativo la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo in cui NON è più possibile presentare sul sistema informativo la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

AFCP: Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lombardia.

REGOLE GENERALI

La cessione delle superfici gravate da un impegno derivante dall'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02) da parte di un beneficiario a un altro soggetto comporta la revoca totale o parziale del premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, eccetto che nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (art. 3 del Reg (UE) 2021/2116)
- b) subentro del soggetto cessionario (subentrante) agli impegni sottoscritti dal cedente sulla superficie oggetto della cessione (**cambio beneficiario**).

Il presente documento ha per oggetto il cambio beneficiario, cioè il trasferimento, totale o parziale, delle superfici sotto impegno da un beneficiario ad altro soggetto.

La cessione degli impegni non è ammessa nel caso in cui il beneficiario sia già stato informato della presenza di irregolarità sulla parte di domanda oggetto della cessione, riscontrate da controlli (amministrativi o in loco).

La cessione può essere autorizzata solo nel caso in cui:

- esista una domanda validata presentata dal cedente;
- il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando per l'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02);
- il cessionario dichiari di:
 - o impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata residua dell'impegno;

- assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

- a) il cessionario deve avere un titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) delle superfici oggetto di trasferimento che copra l'intero periodo di impegno;
- b) una superficie può essere coinvolta una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, a eccezione del caso in cui il cedente cessi totalmente l'attività e contestualmente si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante è il coniuge o ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1);
 - scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici a soggetti diversi.

NB: Il cambio beneficiario deve essere effettuato ANCHE a seguito di cessione di superfici da un beneficiario cedente ad un cessionario (subentrante) già beneficiario della stessa Operazione.

Cambio beneficiario parziale

Se il cambio beneficiario è parziale, il cedente non sarà tenuto a modificare l'ultima domanda di sostegno/pagamento valida richiamata nella richiesta di autorizzazione al subentro presentata dal cessionario (subentrante); in questo caso, nell'istruttoria di SALDO, l'Organismo Pagatore Regionale:

- 1 escluderà dalle superfici ammissibili le superfici trasferite che figurano ancora nella domanda di sostegno del cedente;
- 2 ridefinirà, ai fini del pagamento, le nuove superfici accertati, al netto della superficie, senza prevedere alcuna penalità, poiché la riduzione è riconducibile ad un procedimento di cambio beneficiario.

In caso di cambio beneficiario parziale, per garantire il pagamento corretto delle domande presentate nell'anno in cui è stato autorizzato il procedimento di cambio beneficiario, al cedente non verrà riconosciuto alcun pagamento dell'anticipo.

PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione dell'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02) prevede l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

FASE 1. Presentazione da parte del cessionario di una **domanda di autorizzazione** a subentrare alla domanda del cedente, corredata dal modulo "Domanda autorizzazione al cambio beneficiario" (allegato 2).

FASE 2. Istruttoria della domanda da parte dell'ufficio territorialmente competente della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

FASE 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui alla fase 2, presentazione da parte del cessionario della **domanda autorizzata**, che rappresenta la domanda di sostegno/pagamento con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno.

FASE 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE ALLA DOMANDA DEL CEDENTE

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario deve essere riferita all'anno campagna per il quale il cessionario intende presentare la domanda autorizzata.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni dal cedente al cessionario.

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- la data di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di proprietà;
- la data di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione, (ad esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 25 settembre con decorrenza dal 1° settembre. La data del trasferimento è il 1° settembre.).

La domanda di autorizzazione deve contenere:

- l'anagrafica del cessionario e del cedente;
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento presentata dal cedente alla quale il cessionario intende fare riferimento;
- l'indicazione se la richiesta riguarda tutta la superficie sotto impegno del cedente (cessione totale) o solo una parte (cessione parziale);
- le superfici richieste nella domanda del cedente a cui il cessionario intende subentrare;
- la documentazione prevista nel bando per l'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02).

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario, sottoscritta sia dal cedente, sia dal cessionario, come da modello allegato (allegato 2).

FASE 2 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

I responsabili del procedimento di istruttoria delle domande di autorizzazione al cambio del beneficiario sono i dirigenti pro tempore delle strutture AFCP competenti per territorio.

L'istruttoria deve essere completata entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del cessionario e può concludersi anche con esito parzialmente positivo, se non tutte le superfici oggetto di trasferimento presentassero le caratteristiche previste dal bando dell'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02).

Eccezione: per le richieste di autorizzazione presentate dal 1° al 15 novembre 2026, le istruttorie devono essere completate entro il 30 novembre 2026.

Conclusa l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne comunica l'esito tramite PEC **sia al cessionario, sia al cedente.**

FASE 3 - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLA DOMANDA AUTORIZZATA

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario è stata accolta, il cessionario può presentare una domanda autorizzata, che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

La domanda autorizzata ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02) oggetto di cambio beneficiario.

Alla domanda autorizzata deve essere allegata la documentazione prevista dal bando dell'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02).

BANDO ANNO 2026 CHIUSO

Se i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento dell'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02) sono scaduti (bando chiuso), affinché il cessionario possa percepire il pagamento

nell'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato la domanda di sostegno/pagamento, il cessionario deve presentare:

1. la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione prevista dal bando dell'intervento TRL0M 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02), entro il 15/11/2026, purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/2026;
2. la domanda autorizzata riferita al 2026, selezionando sul sistema informativo l'annualità 2026 entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento.
Eccezione: Per le richieste di autorizzazione presentate dal 1° al 15 novembre 2026, le cui istruttorie devono essere completate entro il 30 novembre 2026, la domanda autorizzata deve essere presentata entro il 15/12/2026.

La domanda autorizzata presentata a bando chiuso deve contenere le superfici oggetto di trasferimento e le eventuali superfici del cessionario già sotto impegno.

Nel caso in cui la domanda autorizzata presentata a bando chiuso sia collegata a una domanda di sostegno/pagamento tardiva, le penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento saranno applicate sia al cedente (in caso di subentro parziale), sia al cessionario (in caso di subentro parziale o totale).

BANDO ANNO 2026 APERTO

Quando il bando è aperto possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno 2026 del cedente, solo se quest'ultimo ha già presentato la domanda di sostegno/pagamento per l'anno 2026;
- 2) Il cessionario può subentrare agli impegni del cedente in assenza della domanda di conferma del cedente per l'anno 2026, solo se il cessionario ha presentato, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2025 e fino a 30 giorni dopo l'apertura del bando dell'anno 2026, una domanda di autorizzazione al subentro, istruita positivamente (collegata alla domanda del 2025 del cedente). Tale domanda di autorizzazione è valida ai soli fini della presentazione della domanda autorizzata per il 2026.

Le domande autorizzate di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento degli interventi SRA per il 2026 (bando aperto).

Una domanda autorizzata presentata tardivamente a bando aperto sarà soggetta alle stesse penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la durata residua, calcolata a partire dall'anno in cui il cedente ha presentato la domanda relativa all'intervento TRL0M 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02) oggetto di cambio beneficiario. Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d'impegno antecedenti il cambio beneficiario. Se il cessionario non avesse i requisiti per potere subentrare nell'impegno, invece, il cedente dovrà restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario con la presentazione della domanda autorizzata, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni o esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza

retroattiva, è imputabile al cessionario stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dopo il 15 novembre 2026 con un esito istruttorio positivo corrisponde a un'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario per il periodo compreso tra la presentazione della domanda di autorizzazione stessa e la data di presentazione della domanda autorizzata.

In caso di irregolarità, rimane in carico al cedente l'onere di restituire eventuali somme sui terreni trasferiti, in quanto il contributo relativo all'annualità 2026 viene percepito interamente dal cedente.

Nella tabella seguente sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

Fasi del procedimento	Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente
Domanda di autorizzazione istruita negativamente	Cedente
Domanda di autorizzazione con istruttoria parzialmente positiva	Cedente per la superficie non autorizzata al subentro
Mancata presentazione oppure presentazione oltre i termini previsti della domanda autorizzata	Cedente
Mancata presentazione oppure presentazione oltre i termini previsti della domanda autorizzata	Cedente non ha diritto al pagamento del premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento presentata e validata a bando aperto
Domanda autorizzata istruita negativamente	Cessionario
Domanda di autorizzazione del cessionario presentata dopo il 15 novembre 2026 e istruita positivamente ma con infrazioni rilevate sui terreni trasferiti	Cedente

CASI PARTICOLARI

Nelle seguenti casistiche:

- a) trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante è il coniuge o ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1)
- b) scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente), senza quindi un trasferimento effettivo di superfici a soggetti diversi

potrebbe verificarsi l'impossibilità di rispettare alcune delle regole generali. In tal caso il responsabile dell'intervento e l'Organismo Pagatore Regionale valuteranno puntualmente se autorizzare il cambio beneficiario.

Inoltre, eventuali richieste di subentro da parte del cessionario riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del cedente e/o cessionario che impedissero il rispetto di queste disposizioni, saranno valutate caso per caso dal responsabile dell'intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

In quest'ultimo caso, in assenza di una domanda di pagamento presentata dal cedente e/o dal cessionario entro i termini fissati, l'impegno pluriennale del cedente s'intende concluso senza procedere al recupero delle somme già erogate.

ALLEGATO 1**GRADI DI PARENTELA/AFFINITÀ, DEFINITI AI FINI INPS**

PARENTELA		AFFINITÀ	
vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	- padre e madre - figlio o figlia	1	- suocero o suocera del titolare - figlio o figlia del coniuge
2	- nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia) - fratello o sorella	2	- nonno o nonna del coniuge - nipote (figlio del figlio del coniuge) - cognato o cognata
3	- bisnonno o bisnonna - pronipote (figlia o figlio del nipote) - nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) - zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	- bisnonno o bisnonna del coniuge - pronipote (figlio del nipote del coniuge) - nipote (figlio del cognato o della cognata) - zio o zia del coniuge

ALLEGATO 2
FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*), nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente*), **in qualità di cessionario (subentrante)**

E

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida*), **in qualità di cedente**

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario relativamente alla seguente domanda TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02):

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha)*

***Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha):**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da queste disposizioni e dal bando dell'intervento TRLOM 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02), nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di domanda di autorizzazione al cambio del beneficiario dell'intervento TRL0M 8.1.02 (ex Operazione 8.1.02) presentata dopo il 15 novembre di ogni anno.

Il subentrante dichiara:

- in attesa della formale assunzione di impegni che avverrà con la presentazione della domanda autorizzata, di assumere gli impegni dell'intervento connesso alle superfici trasferite, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione al cambio beneficiario
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all'anno della domanda di cui si chiede il subentro verrà erogato interamente al cedente
- di essere consapevole che la domanda di autorizzazione presentata tramite Sis.Co. deve essere riferita all'anno campagna **successivo a quello della domanda di cui si chiede il subentro**
- di impegnarsi a presentare tramite Sis.Co. la domanda autorizzata a valere sull'annualità **successiva a quella della domanda di cui si chiede il subentro**

Data

Firma del cessionario (subentrante)

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della domanda ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) _____

Il cessionario (subentrante)

Il cedente

Luogo e Data

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata tramite Sis.Co., insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra eventuale documentazione a supporto della richiesta.

ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – TRL0M 8.1.02 – Transizione - Mantenimento di superfici imboschite Lombardia - Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____

titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____

CUAA _____

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione



RegioneLombardia

ALLEGATO G**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE TRLOM 8.1.02. REGOLAMENTO (UE) 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati

personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003; Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
	<p>agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica;

nonché ad altri soggetti pubblici individuati di volta in volta per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO H - CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

Form fields for Section 1: Dati sull'impresa richiedente, including fields for company name, fiscal code, and financial data.

NOTE (Indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Text area for notes regarding the data provided in Section 1.

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Grid of forms for Section 2: Dati imprese del gruppo, with 5 sub-forms for Impresa n. 1 through 5.

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Summary table for Section 3: Calcolo dimensione d'impresa, showing calculated dimensions.

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari/gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Nella Sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. ("7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente") l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella Sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "Istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi e situazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione dell'impresa richiedente. Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad es. "Piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi per la terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato. Nel caso in cui la dimensione d'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio "Istruzioni" che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 9 aprile 2026 - n. 4557
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul Fondo Confidiamo nella ripresa - energia: Misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina di cui al d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 e concessione delle relative agevolazioni - Primo provv. 2026

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E COMMERCIO

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che prevede interventi per rilanciare i distretti del commercio, sostenere le imprese commerciali e del terziario e valorizzare le attività storiche;

Richiamati:

- la d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato il «Fondo Confidiamo nella ripresa» con dotazione di euro 60.000.000,00 per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid 19 e per favorire la ripresa economica, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, dei Consorzi e delle cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;
- la d.g.r. 21 dicembre XI/2021, n. 5793 che ha incrementato la dotazione finanziaria del «Fondo Confidiamo nella ripresa» rideterminandola in euro 60.593.000,00;
- il d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 con cui, in attuazione delle richiamate d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa»;
- la d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 che ha modificato i criteri del Fondo Confidiamo nella ripresa di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 al fine di fornire ad un maggior numero di PMI lombarde una risposta alla crisi energetica in corso e favorire l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 ha stabilito tra l'altro di:

- modificare l'inquadramento aiuti di stato del Fondo Confidiamo nella ripresa per concedere ed erogare l'agevolazione nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», di cui alla d.g.r. 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C (2022) 1890 e s.m.i., di cui all' Aiuto di Stato SA.103947.
- prevedere che decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C (2022) 1890 e s.m.i. e alla d.g.r. 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle impre-

se e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- disporre la chiusura del bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa», di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 a decorrere dalla data di approvazione della Deliberazione e demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'apertura di un nuovo sportello denominato «Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia» entro il 30 ottobre 2022 a valere sulla dotazione finanziaria residua sul Fondo Confidiamo nella Ripresa pari a euro 38.817.000,00 disponibili sui capitoli di seguito indicati:
 - euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
 - euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022;
- confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, nonché gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento e le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo;
- demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamato il d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 con cui, in attuazione della richiamata d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa - Energia»;

Dato atto che nel richiamato d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 è previsto che:

- la copertura finanziaria del Bando «Confidiamo nella ripresa - Energia», ai sensi della richiamata d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 è assicurata come segue:
 - euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
 - euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022;
- le imprese richiedenti l'agevolazione devono rivolgersi direttamente ai Confidi per richiedere il finanziamento e presentare ai Confidi medesimi il Modulo di adesione al Bando;
- le domande di agevolazione per conto dei beneficiari saranno presentate direttamente dai Confidi dalle ore 11.00 del 3 novembre 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda da parte del Confidi considerando giorno e orario di invio al protocollo e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando;
- la verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale e una economico finanziaria che sarà effettuata dal Confidi che concede il finanziamento e che, nell'ambito del processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, procede a:
 - fornire ai Soggetti beneficiari adeguata informativa sul trattamento dati personali in conformità al GDPR;
 - verificare in visura camerale che il codice Ateco dei Soggetti beneficiari non rientri tra i codici ATECO esclusi dal Bando (ATECO 2007 A, B e K e tutti i sottodigit.);
 - verificare in visura camerale/anagrafe tributaria lo stato di attività e la sede legale/operativa dei Soggetti beneficiari;
 - verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 2.1 del Regime quadro

temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento de minimis decorsa la validità del regime temporaneo;

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui si attesta la dimensione di impresa, lo stato di impresa colpita dalla crisi derivante dal conflitto tra Russia e Ucraina e le finalità di utilizzo dell'agevolazione per le domande in quadro temporaneo;
- dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata e verificata su ogni domanda sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia;
- ogni Confidi deve trasmettere per ogni operazione finanziaria i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste dal Bando;
- ai fini della concessione della Garanzia regionale e del contributo a fondo perduto segue l'istruttoria del Responsabile del procedimento di Regione Lombardia che verifica l'istruttoria del Confidi anche con l'ausilio di controlli automatizzati e incrociando banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione;
- il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento da adottare entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali;
- il contributo a fondo perduto, determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito, potrà essere fruito dal Soggetto Beneficiario subordinatamente alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua che sarà direttamente scontata al beneficiario dal Confidi;

Richiamata la d.g.r. 10 luglio 2023, n. XII/613 che, considerato il persistente aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea quale misura per la riduzione dell'inflazione, ha modificato i criteri del «Fondo Confidiamo nella ripresa» di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 al fine di aggiornare il TAN da applicare al finanziamento nel limite del 7%;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 10 luglio 2023, n. XII/613 ha altresì previsto di:

- confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento ad eccezione del TAN applicabile in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 7%, nonché le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo;
- stabilire l'utilizzo del tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap) pari a 3,31% alla data del 5 luglio 2023, per verificare almeno annualmente il TAN prevedendo che ad una variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni;

Attestato che con pec prot. n. 2076 del 5 febbraio 2025 il beneficiario confidi Sviluppo Artigiano società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi C.F. 90009050270 comunica la fusione con NEAFIDI società cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi. La Società Incorporante assume la seguente nuova denominazione: FINERGIS società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi con il medesimo C.F. 90009050270.

Richiamato il d.d.u.o n. 11771 del 3 agosto 2023, provvedimento attuativo della citata d.g.r. 10 luglio 2023, che ha aggiornato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa - Energia» approvato con il d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 modificando esclusivamente le parti relative al tasso applicabile sostituendo il 5% con il 7%;

Verificato che alla data del 9 aprile 2026 il tasso Eurirs o IRS a 5 anni è nei limiti previsti dalla richiamata d.g.r. 10 luglio 2023, n. XII/613;

Dato atto che la misura 2.1 «Aiuti di importo limitato» del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» non è stata prorogata oltre il 30 giugno 2024;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700, adeguamento delle misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto che l'agevolazione è concessa nel regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2831/2023:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto è verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Reg (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);

Dato atto che:

- nel caso in cui la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- nel rispetto del Reg (UE) n. 2831/2023 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%;

Dato atto che, dalla data di apertura dello sportello alla data di adozione del presente provvedimento, le attività istruttorie svolte dal Responsabile del procedimento, sulla base delle domande trasmesse dai Confidi a seguito del completamento delle attività di loro competenza, si sono concluse per ulteriori 10 domande ammissibili all'agevolazione per un totale di euro 136.000 di garanzie ed euro 17.000 di contributi a fondo perduto riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato 1 «Fondo Confidiamo nella ripresa - Energia: Misura per sostenere la liquidità delle pmi lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, di cui al d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 - Domande ammesse all'agevolazione - Primo provvedimento 2026», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la reiscrizione delle risorse sul capitolo 14.01.104.14796 è avvenuta da parte della Direzione Centrale Bilancio e Finanza con il d.d.u.o. 6 marzo 2026, n. 2947;

Ritenuto, pertanto di:

- approvare il primo provvedimento 2026 di concessione dell'agevolazione del bando «Confidiamo nella Ripresa - Energia» alle domande di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- assumere i relativi impegni di spesa a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari, a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

- impegnare per ciascun beneficiario la quota di garanzia in quanto il contributo a fondo perduto insiste sul valore massimo della garanzia che, nel caso di escussione non darà luogo all'erogazione del contributo a fondo perduto, mentre, nel caso del 90% del rimborso del finanziamento concesso dal Confidi darà luogo esclusivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto sull'impegno relativo alla garanzia;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento sono in carico al Dirigente pro tempore della UO «Programmazione Comunitaria e Commercio»;

Dato atto che gli aiuti concessi in regime de minimis sono registrati in RNA CAR 26947 id. bando 91663;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non è stato assunto entro i termini previsti dalla legge regionale n. 1/2012 per necessari approfondimenti istruttori;
- avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- l'impegno delle risorse relative alla garanzia sui prestiti effettuati dai Confidi soggetti gestori del Fondo, su cui insiste la quota di contributo a fondo perduto da scontare alle imprese dal piano di ammortamento dei Confidi nelle rate finali non prevede l'attribuzione del codice CUP;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio»;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato 1 «Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia: Misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, di cui al d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 - Domande ammesse all'agevolazione - Primo provvedimento 2026», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di assumere impegni a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari come da scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto.

3. Di dare atto che come disposto dalla d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 anche sul Bando «Confidiamo nella Ripresa - Energia» i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) sono impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto con impegni a favore dei Confidi legati ai provve-

dimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia.

4. Di impegnare per ciascun beneficiario la quota di garanzia in quanto il contributo a fondo perduto insiste sul valore massimo della garanzia che, nel caso di escussione non darà luogo all'erogazione del contributo a fondo perduto, mentre, nel caso del 90% del rimborso del finanziamento concesso dal Confidi darà luogo esclusivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto sull'impegno relativo alla garanzia.

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari e ai Confidi, disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

ALLEGATO 1															
FONDO CONFIDAMIO NELLA RIPRESA ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL DDUO 27 OTTOBRE 2022, N. 15424 -															
DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - PRIMO PROVVEDIMENTO 2026															
ID PRATICA	Denominazione confidi	Codice fiscale confidi	Denominazione beneficiario	Protocollo numero	Partita IVA	Regime di aiuto	Provincia	Comune	Garanzia concessa	Contributo concesso	CUP Contributo	CUP Garanzia	COR Contributo	COR Garanzia	
1	3842337	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA													
		06808560962	RISTALLO THOMAS	O1.2022.0017270	03946760133	De Minimis	Lecco	Osago	12.000 €	1.500 €	E28126000820009	E28126000800009	25869375	25877877	
Tot.									12.000 €	1.500 €					
2	3878800	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	PADELX SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PADELX S.S.D. A R.L.	O1.2025.0007815	01765320195	De Minimis	Cremona	Cremona	16.000 €	2.000 €	E18126001850009	E18126001820009	25869369	25877876	
3	3906789	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	CORNICERIA PINI DI PINI ERMANNIO	O1.2022.0021103	01808650988	De Minimis	Brescia	Ponteviso	8.000 €	1.000 €	E28126000830009	E28126000810009	25869367	25877873	
4	5101977	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	CANTINE MANESSI GIANLUIGI ED ALESSANDRO S.N.C.	O1.2025.0011503	02062950171	De Minimis	Brescia	Monticelli Brusati	16.000 €	2.000 €	E18126001860009	E18126001830009	25869365	25877870	
5	5393947	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	EMPORIO VINO E SAPORI DI SALADA MARINA	O1.2025.0011523	02932600980	De Minimis	Cremona	Cremona	16.000 €	2.000 €	E18126001870009	E18126001840009	25874700	25877871	
6	5394102	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	PS SRL	O1.2025.0011525	03820510984	De Minimis	Brescia	Lograto	16.000 €	2.000 €	E78126001290009	E78126001270009	25874699	25877872	
7	5394202	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	BISTROT "AMELIE" DI SCOTUZZI ROBERTA & C. S.N.C.	O1.2025.0011814	03412100988	De Minimis	Brescia	Lograto	12.000 €	1.500 €	E78126001280009	E78126001260009	25869357	25877869	
8	5394228	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	GELATERIA DEL PARCO DI TREMENTINI MARIA	O1.2025.0011828	02585550987	De Minimis	Brescia	Fiero	8.000 €	1.000 €	E68126001180009	E68126001170009	25874705	25877864	
9	5421222	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	CARPENTEXPO S.R.L.	O1.2025.0007777	01368170195	De Minimis	Cremona	Spino d'Adda	16.000 €	2.000 €	E48126002480009	E48126002470009	25869355	25877868	
10	5745699	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."													
		80003290170	STUDIO BIANCHETTI STP SRL	O1.2024.0014286	04282750985	De Minimis	Brescia	Brescia	16.000 €	2.000 €	E88126002320009	E88126002310009	25869356	25877867	
Tot.									124.000 €	15.500 €					
Tot. Complessivo									136.000 €	17.000 €					

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 8 aprile 2026 - n. 4455
Resilco s.r.l. – Società Benefit con sede legale in comune di Bergamo (BG) in via Goffredo Mameli, 10 e sede operativa in comune di Busnago (MB) in via Italia, 175. Autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, impianto sperimentale di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (R5, R13, D15) consistenti in scorie, ceneri e polveri

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
 - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
 - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
 - la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;
 - il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, «Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461»;
 - la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni;
 - la d.g.r. 30 dicembre 2020, n. 4174, «Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'Autorizzazione Unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali»;
 - il d.d.g. 25 agosto 2020, n. 9972 «Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C bis) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009»;
 - il d.p.c.m. 27 agosto 2021, Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti»;
 - la d.g.r. 25 maggio 2022, n. 6408 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinatae (PRB);
 - la d.g.r. 16 dicembre 2024, n. XII/3648, «Approvazione della modulistica regionale per il rilascio o la modifica di autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuti («end of waste») a corredo delle istanze ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152 del 2006 e ulteriori specifiche per il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose»;
 - i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura della Giunta regionale, ed in particolare le d.g.r. n. XII/5726 del 10 novembre 2025 e n. XII/5694 del 30 dicembre 2025 (XII e XVI Provvedimento Organizzativo 2025), che definiscono il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale Ambiente e Clima;
- Preso atto che la ditta Resilco s.r.l. – Società Benefit, con sede legale in comune di Bergamo (BG), Via Goffredo Mameli n. 10 e sede operativa in comune di Busnago (MB), Via Italia n. 175, con nota depositata in data 10 settembre 2025 (in atti regionali prot. n. T1.2025.0121966 del 10 settembre 2025 – prat. SAUR 436362), ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (R5, R13, D15) consistenti in scorie, ceneri e polveri;

Ricordato che:

- il progetto in questione è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 – con d.d.g. n. 10812 del 29 luglio 2025;
- in data 19 settembre 2025, con prot. reg. T1.2025.0131404, Regione Lombardia ha inoltrato alla ditta una richiesta di

completezza documentale, alla quale il Gestore ha dato riscontro trasmettendo la documentazione integrativa in data 29 settembre 2025, con prot. reg. T1.2025.0141419;

- a seguito del completamento dell'istanza, la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, con nota in atti reg. prot. n. T1.2025.0162157 del 20 ottobre 2025;
- la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 con nota in atti reg. prot. n. T1.2025.0163087 del 21 ottobre 2025, e tenutasi in data 14 novembre 2025 (verbale trasmesso con nota prot. reg. T1.2025.0182240 del 19 novembre 2025), finalizzata alla presentazione del progetto e alla raccolta dei contributi da parte degli Enti coinvolti, si è conclusa con la necessità di acquisire ulteriori integrazioni – richieste con nota prot. reg. T1.2025.0189099 del 3 dicembre 2025 – al fine del prosieguo dell'istruttoria e la conseguente interruzione del procedimento;
- in data 23 dicembre 2025 prot. reg. T1.2025.0197700 il Gestore ha inviato la documentazione integrativa sul portale Procedimenti e Servizi;
- a seguito della documentazione integrativa inoltrata dalla ditta, Regione Lombardia con prot. reg. T1.2026.0001533 del 7 gennaio 2026 ha richiesto ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza il parere in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto («End of Waste») ai sensi di quanto previsto all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- Regione Lombardia, valutate le integrazioni pervenute e ricevuto il parere favorevole in materia di End of Waste da parte di ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza (nota prot. reg. T1.2026.0017440 del 9 febbraio 2026), ha completato l'istruttoria tecnica e convocato (nota prot. reg. T1.2026.0019526 del 12 febbraio 2026) la seconda seduta della Conferenza di Servizi successivamente rinviata con nota prot. reg. T1.2026.0026888 del 2 marzo 2026, trasmettendo la proposta di Allegato Tecnico contenente le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione;
- la ditta, con nota prot. reg. T1.2026.0039275 del 1 aprile 2026, ha trasmesso integrazioni spontanee contenenti la documentazione richiesta dal Comando VV.F. di Monza e Brianza in merito agli aspetti di prevenzione incendi;

Richiamati i pareri acquisiti dagli Enti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, più in dettaglio:

- dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza, prot. reg. T1.2026.0029729 del 9 marzo 2026, dal quale non emergono osservazioni in merito, in quanto dall'insediamento non decadono scarichi in pubblica fognatura che necessitano di autorizzazione;
- della Provincia di Monza e Brianza, prot. reg. T1.2026.0032663 del 16 marzo 2026, favorevole con prescrizioni, le cui indicazioni sono state parzialmente recepite nell'ambito dell'Allegato Tecnico;
- di ATS Brianza, prot. reg. T1.2026.0038237 del 30 marzo 2026, recante osservazioni e prescrizioni in materia di emissioni, monitoraggio ambientale e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, recepite nell'Allegato Tecnico;

Preso atto che la Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 nella seduta finale del 17 marzo 2026, di cui al verbale trasmesso con nota T1.2026.0039424 del 1 aprile 2026, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al rilascio, a favore di Resilco s.r.l. – Società Benefit, dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (R5, R13, D15) consistenti in scorie, ceneri e polveri presso il Comune di Busnago (MB), Via Italia n. 175, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico proposto e aggiornato sulla base dei contributi pervenuti, nonché di quanto emerso nell'ambito della seduta;

Preso atto, altresì, che le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, nonché la parte relativa all'End of Waste e al Piano di Monitoraggio, sono riportate nell'Allegato Tecnico e nel parere End of Waste di ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, la ditta Resilco s.r.l. – Società Benefit alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto sperimentale di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R5, R13, D15) consistenti in scorie, ceneri e polveri;

Ricordato che la d.g.r. n. 19461/2004, richiamata in premessa, in materia di fidejussioni prevede che:

- le garanzie finanziarie dovranno essere presentate, nel caso dell'approvazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, entro 90 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui l'ente competente comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
- nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro il suddetto termine, l'ente competente può revocare l'autorizzazione, previa diffida;

Dato atto che, rispetto al termine di 75 giorni previsto dall'art. 211 del d.lgs. 152/2006, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 106 giorni resosi necessario per ulteriori accertamenti e per l'acquisizione dei contributi e dei pareri degli Enti necessari ai fini istruttori;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali, individuate dalla d.g.r. n. 5605 del 30 dicembre 2025;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, in particolare, punto 5.1.5.1 «Favorire l'applicazione delle BAT (Best Available Techniques) e la riduzione degli impatti dalle attività produttive e gestione rifiuti»;

Si attesta che in adempimento alle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al d.lgs.159/2011, in assenza di liberatoria antimafia, l'autorizzazione è corrisposta sotto condizione risolutiva e conseguente revoca in caso di informativa antimafia interdittiva, così come disposto dall'art.92 comma 3 d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, la ditta Resilco s.r.l. - Società Benefit, con sede legale in Comune di Bergamo (BG), Via Goffredo Mameli n. 10 e sede operativa in Comune di Busnago (MB), Via Italia n. 175, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto sperimentale di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R5, R13, D15) consistenti in scorie, ceneri e polveri, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico e del parere End of Waste di ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza e Brianza, nonché secondo la planimetria predisposta in conformità alla d.g.r. 4174/2020, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Monza e Brianza, che può avvalersi del dipartimento ARPA competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;

6. di determinare in € 25.081,19 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

Operazioni	Tipo rifiuto	Quantità	Importo (€)
R5	Pericolosi e Non Pericolosi	20 t/anno	21.195,38
R13 in ingresso*	Pericolosi e Non Pericolosi	3 m ³	353,25
R13/D15 in uscita	Pericolosi e Non Pericolosi	3 m ³	3.532,56
TOTALE			25.081,19

NOTA: *: importo ridotto al 10% come previsto dalla d.g.r. 19461/04 per avvio a recupero entro 6 mesi.

La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la durata di tale fidejussione dovrà essere conforme alla durata della presente autorizzazione, più un anno (per un totale di 3 anni) e la mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

7. di dare atto che l'autorizzazione diverrà efficace dall'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;

8. di disporre che il presente atto sia trasmesso via posta elettronica certificata a Resilco s.r.l. - Società Benefit, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Busnago, ad ATS Brianza, ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza e Brianza, al Comando VV.F. di Monza e Brianza e all'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza;

9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione degli allegati, che saranno pubblicati sul portale web di Direzione all'indirizzo www.regione.lombardia.it, nella sezione Rifiuti;

10. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di notifica della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di notifica.

Il dirigente
Filippo Dadone

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

D.G. Sicurezza e protezione civile

D.d.s. 14 aprile 2026 - n. 4749**Bando per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - Anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
LEGALITÀ, BENI CONFISCATI E POLIZIA LOCALE

Richiamati:

- la l.r. 7 febbraio 2020, n. 2 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine», come successivamente modificata dalla l.r. 23 luglio 2024, n. 11, la cui finalità è quella di riconoscere e promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa nonché promuovere la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale, operanti in Lombardia ed iscritte in un apposito elenco regionale;
- in particolare, l'art. 2 della l.r. 2/2020, che:
 - al comma 1, individua gli interventi e le iniziative delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine che Regione Lombardia sostiene finanziariamente, tramite l'adozione di bandi riservati alle stesse associazioni, purché iscritte in apposito elenco regionale, e alle rispettive diramazioni territoriali;
 - ai commi 2, 3 e 4, attribuisce alla Giunta regionale, rispettivamente:
 - l'istituzione dell'elenco regionale delle suddette associazioni, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia, da aggiornare periodicamente, nonché la definizione, sentita la competente commissione consiliare, delle modalità e dei criteri d'iscrizione;
 - la predisposizione di specifici bandi, riservati alle associazioni iscritte nell'apposito elenco e alle rispettive diramazioni territoriali, per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1;
 - la definizione, sentita la competente commissione consiliare, delle priorità di intervento, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande, nonché dei criteri di accesso ai contributi regionali;

Vista la d.g.r. n. 3666/2020, che ha istituito l'elenco regionale di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2020;

Vista la d.g.r. n. 5991 del 13 aprile 2026, avente ad oggetto «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2) - A seguito di parere della commissione consiliare», che demanda alla competente Direzione Generale l'emanazione del bando, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima deliberazione;

Dato atto che la citata ultima deliberazione, per l'attuazione delle misure dalla stessa previste, autorizza la spesa complessiva di € 300.000,00, che trova copertura sul capitolo 14240 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine» del Bilancio 2026;

Ritenuto, pertanto, di emanare, in attuazione della d.g.r. n. 5991/2026, il «Bando per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)»;

Vista la comunicazione del 10 aprile 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti:

- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale», e la d.g.r. n. XII/5918 del 30 marzo 2026 «V provvedimento organizzativo 2026», ai sensi delle quali il dott. Pietro Caratti di Valfrei è individuato quale dirigente della struttura «Legalità, Beni confiscati e Polizia locale»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di emanare l'allegato «Bando per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando è pari alla somma complessiva di € 300.000,00, che trova copertura al capitolo 14240 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine» del Bilancio 2026;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul Portale Bandi e Servizi: www.bandiregione.lombardia.it

Il dirigente
Pietro Caratti Di Valfrei

_____ • _____

ALLEGATO

REGIONE LOMBARDIA

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D'ARMA E DELLE FORZE DELL'ORDINE – ANNO 2026 (L.R.
2/2020, ART. 2)**

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Dotazione finanziaria	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili.....	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria.....	
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini.....	
D.4 Ispezioni e controlli.....	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.9 Diritto di accesso agli atti	
D.10 Definizioni e glossario	
D.11 Riepilogo date e termini temporali.....	
D.12 Allegati/informative e istruzioni.....	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Assegnazione di contributi per promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa e la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.

A.2 Riferimenti normativi

1. Legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine”.
2. D.G.R. n. 3666 del 13 ottobre 2020 che ha istituito l'elenco regionale di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 2/2020.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, iscritte nell'Elenco regionale, costituito ai sensi della l.r. 2/2020, nonché le rispettive diramazioni territoriali.
2. Ai fini del beneficio del contributo, le diramazioni territoriali devono essere operanti in Lombardia da almeno un anno alla data di apertura del presente bando, indicata al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande” ed essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria, quindi presentare i seguenti requisiti/elementi propri:
 - ✓ organo deliberante;
 - ✓ rappresentante;
 - ✓ bilancio/rendiconto;
 - ✓ codice fiscale.

A.4 Dotazione finanziaria

1. Lo stanziamento regionale è determinato in complessivi € 300.000,00, di cui il 25% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle associazioni e diramazioni territoriali di livello sovracomunale, mentre il restante 75% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

1. Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell'80% del costo del progetto validato da Regione (IVA, se non recuperabile, e altri oneri inclusi). Nel caso in cui si operi in un regime fiscale che consenta il recupero dell'IVA sugli interventi progettuali, i costi ammissibili sono al netto dell'IVA.
2. Il contributo regionale non è cumulabile con altri finanziamenti regionali, riferiti allo stesso progetto.

3. In caso di beneficio di contributi erogati da altri enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti di cui al presente paragrafo e al paragrafo B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità”, è determinato tenuto conto degli altri contributi e, comunque, entro e non oltre la copertura dell'intero costo dell'intervento e nella misura massima dell'80 %.

B.2 Progetti finanziabili

1. I progetti devono essere realizzati sul territorio regionale e riguardare una o più delle seguenti 3 macro-aree di interventi: “Cultura”; “Sociale e Sicurezza”; “Manutenzione sede associazione”.

a) La macro-area “Cultura” comprende:

- svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
- iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria, da intendersi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001, come "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", nonché valorizzazione, di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;
- svolgimento di raduni.

b) La macro-area “Sociale e Sicurezza” comprende:

- iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
- iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
- iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.

c) La macro-area “Manutenzione sede associazione” comprende:

- manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale, da intendersi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001.

2. Ai fini del rispetto della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE e, in particolare, dei punti 2 “Nozione di impresa e di attività economica” e 6 “Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza”, i progetti, per essere finanziabili, non devono prevedere costi per attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale.

3. I progetti devono aver avuto inizio a far data dal 1° gennaio 2026 o data successiva e devono essere conclusi e rendicontati entro il 16 dicembre 2026.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Le “voci di spesa” ammissibili devono essere necessarie e funzionali alla realizzazione delle attività di cui al paragrafo B.2 “Progetti finanziabili” e non devono avere natura di spesa di investimento.

2. Ad esempio, nel caso di organizzazione o partecipazione a raduni, cerimonie, ecc., le voci di spesa ammissibili sono quelle relative al noleggio di un autobus per il trasporto al luogo del raduno/cerimonia, all'approntamento di luoghi, all'affitto di strumentazione e della sala per convegni/eventi e, nel limite massimo di spesa complessiva pari a € 2.000,00, alla fornitura di gadget nella misura massima di € 10,00 per singolo gadget, nonché all'acquisto di premi simbolici per eventuali premiazioni (quali, a titolo esemplificativo, targhe, coppe o trofei), non sono, invece, ammesse quelle relative a pasti, ristori e alloggio con eccezione per quanto disposto al punto successivo, lett.a).

3. Sono, altresì, ammissibili le spese per:

- a) incarichi professionali specificatamente conferiti a soggetti esterni all'associazione, per la realizzazione delle attività di cui al paragrafo B.2. Sono riconosciute, altresì, le eventuali spese, sostenute dalla associazione, per viaggio, soggiorno e pasti dei suddetti incaricati e di relatori esterni, complessivamente, per singolo incarico, è riconoscibile fino all'importo massimo di € 200,00;
- b) acquisto di vestiario e accessori nella misura massima complessiva di € 300,00 per singolo soggetto e nell'importo massimo complessivo di € 3.000,00;
- c) lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, riferibili ad interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001.

4. Non sono, invece, ammissibili le spese per:

- a) realizzazione di monumenti;
- b) acquisto di beni, che abbiano natura di investimento, in quanto destinati ad un uso pluriennale, quali, ad esempio, attrezzature, computer, arredamenti, elettrodomestici, strumenti musicali;
- c) compensi, retribuzioni, indennità di missione, rimborsi del personale interno all'associazione (dipendenti/soci/volontari), dei quali ci si avvale a qualsiasi titolo;
- d) pagamento di utenze, quali, ad esempio, luce e gas;
- e) canoni di locazione, ratei di mutui e pulizie della sede dell'associazione.

5. Le attività del progetto finanziato non devono avere carattere prevalentemente economico/commerciale; laddove vi siano delle entrate derivanti da tali attività, il cofinanziamento regionale sarà al netto delle medesime entrate ed i costi per la produzione dei beni, da cui provengono le suddette entrate, non dovranno essere imputati tra quelli progettuali (a titolo meramente esemplificativo, per eventuali gadget venduti in occasione di raduni, il costo di produzione/acquisto non potrà essere imputato tra quelli di progetto).

6. Saranno considerate ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 o data successiva.

7. La soglia minima del contributo regionale assegnato è di € 1.000,00 e quella massima di € 10.000,00, nel limite della percentuale massima dell'80% del costo del progetto validato.

Pertanto, progetti che non raggiungano il limite minimo di spesa del contributo regionale, pari ad € 1.000,00, non sono ammessi a finanziamento.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di cofinanziamento deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso il Portale Bandi e Servizi, **dalle ore 10:00 del 22 aprile 2026 alle ore 12:00 del 29 maggio 2026**, sia dall'associazione che dalla/e rispettiva/e diramazione/i territoriale/i, previa acquisizione del nulla osta da parte della propria associazione. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, verranno considerate esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il suddetto sistema informativo.
2. Il soggetto interessato può presentare una sola domanda.
3. Non possono essere presentate domande che comportino un contributo regionale inferiore ad € 1.000,00.
4. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno del sistema informativo alla data di apertura del Bando.
5. Per presentare la domanda di partecipazione al Bando occorre previamente registrarsi al Portale Bandi e Servizi;
6. L'accesso al Portale Bandi e Servizi è consentito solo attraverso l'utilizzo di **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta di Identità Elettronica) e **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).
7. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente
8. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.
9. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972, allegato B), art. 27 bis.
10. Tramite il Portale Bandi e Servizi, devono essere prodotte le seguenti **dichiarazioni**:
 - a) di osservare tutte le disposizioni del bando;
 - b) di eseguita iscrizione dell'associazione nell'Elenco regionale istituito con D.G.R. n. 3666/2020;
 - c) di operare in Lombardia da almeno un anno alla data di apertura del presente bando, qualora la domanda sia presentata da una diramazione territoriale, e di essere dotata di autonomia gestionale e finanziaria, quindi essere dotata di propri: organo deliberante e di rappresentanza; bilancio/rendiconto; codice fiscale;
 - d) dimensione territoriale della diramazione (comunale o sovracomunale);
 - e) numero di soci iscritti al momento della presentazione della domanda (per i progetti presentati dalle associazioni e dalle diramazioni territoriali di livello sovracomunale, numero di soci iscritti, rispettivamente, in ambito regionale e in ambito sovracomunale;

- per i progetti presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale, numero dei soci iscritti alla diramazione medesima);
- f) data di costituzione dell'associazione o diramazione territoriale che presenta il progetto;
 - g) eventuale assegnazione di contributi da parte di altri enti pubblici o privati per la realizzazione delle medesime attività progettuali;
 - h) di non aver ricevuto altri finanziamenti regionali, riferiti allo stesso progetto;
 - i) che la dichiarazione sulla detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è contenuta nel quadro economico;
 - j) che il progetto ha rilevanza locale e non ha carattere prevalentemente economico/commerciale.
11. La domanda deve essere corredata del progetto, costituito da:
- a) descrizione degli interventi;
 - b) cronoprogramma (fac simile caricato nel Portale Bandi e Servizi);
 - c) quadro economico, con dichiarazione relativa alla detraibilità dell'IVA (fac simile caricato nel Portale Bandi e Servizi).
12. Inoltre, **in caso di presentazione della domanda da parte di una diramazione territoriale, deve essere, altresì, allegato il nulla osta della propria associazione alla presentazione del progetto.**

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica del Portale Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a graduatoria".
2. La valutazione delle domande prevede un controllo di merito e un esame economico finanziario del progetto, senza attribuzione di punteggio.

3. Le risorse sono assegnate in sede di approvazione dell'elenco dei beneficiari, redatto dalla competente Struttura regionale alla conclusione dell'istruttoria delle domande.

Il piano di assegnazione delle risorse ai beneficiari del cofinanziamento è approvato entro il 24 luglio 2026. L'elenco dei beneficiari è pubblicato sul Portale Bandi e Servizi e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. Sarà data, altresì, specifica comunicazione a ciascun soggetto che ha presentato domanda all'indirizzo PEC che avrà specificato in fase di compilazione della domanda medesima.

C.3 Istruttoria

C3.a Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande sono ritenute ammissibili alla valutazione a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) presentazione della domanda, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, utilizzando il Portale Bandi e Servizi;
 - b) presentazione della domanda entro il termine previsto al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande" (dalle ore **10:00 del 22 aprile 2026 alle ore 12:00 del 29 maggio 2026**);
 - c) produzione del progetto.

C3.b Valutazione delle domande

1. Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande (ore 12:00 del 29 maggio 2026), ARIA SpA verifica la corretta presentazione informatica delle stesse nel sistema Portale Bandi e Servizi e gestisce le domande rimaste in sospeso nel sistema.
2. A seguito di tale verifica, ARIA SpA mette a disposizione della competente Struttura, per l'istruttoria, tutte le pratiche pervenute.
3. La competente Struttura regionale valuta le domande sulla base della coerenza del progetto e del cronoprogramma, rispetto alle finalità e alle risorse previste per la realizzazione.
4. Terminata la fase di valutazione delle domande, il Dirigente della competente Struttura regionale, entro il 24 luglio 2026, approva con decreto due distinte graduatorie, di cui una relativa ai progetti finanziati e ai progetti ammessi e non finanziati, presentati dalle associazioni e dalle diramazioni territoriali di livello sovracomunale, ed una relativa ai progetti finanziati e ai progetti ammessi e non finanziati, presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale, oltre all'elenco dei progetti non ammessi.
5. Le graduatorie sono definite:
 - a) per le associazioni e per le diramazioni territoriali di livello sovracomunale, sulla base del numero di soci iscritti, rispettivamente, in ambito regionale e in ambito sovracomunale, alla data di presentazione della domanda;
 - b) per le diramazioni territoriali di livello comunale, sulla base dell'incidenza percentuale del numero di soci iscritti alla data di presentazione della domanda rispetto al numero

della popolazione residente nel comune in cui ha sede la diramazione, estratto dal dato ISTAT al 1° gennaio 2026, disponibile alla data di adozione del presente bando.

6. A parità di posizione nella graduatoria, si tiene conto dell'anzianità di costituzione dell'associazione/diramazione territoriale.

C3.c Integrazione documentale

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta.
2. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente costituisce causa di non valutabilità della domanda.
3. Le richieste di chiarimenti e/o integrazioni sono effettuate tramite il Portale Bandi e Servizi.
4. Ogni risposta o integrazione documentale deve essere prodotta tramite il medesimo sistema informativo.

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. In base alla posizione attribuita nelle graduatorie, i progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento regionale, ripartito nelle percentuali definite al paragrafo A.4 "Dotazione finanziaria".
2. In fase di assegnazione del contributo, eventuali somme residue sono impiegate per lo scorrimento delle graduatorie, indipendentemente dalla percentuale di destinazione del finanziamento, stabilita al medesimo paragrafo A.4.
3. Ai fini della concessione, sono richiesti la formale accettazione del contributo da parte dei beneficiari e la comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP), da presentare tramite il Portale Bandi e Servizi. Il CUP, deve essere richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l'intero progetto.
4. Il codice CUP è da indicare nei giustificativi di spesa.
5. L'esito dell'istruttoria è pubblicato sul Portale Bandi e Servizi e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. Sarà data, altresì, specifica comunicazione a ciascun soggetto che ha presentato domanda all'indirizzo PEC che avrà specificato in fase di compilazione della domanda medesima.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

1. Il contributo è erogato dalla competente Struttura regionale nel rispetto della percentuale massima dell'80% delle spese ammissibili, complessivamente rendicontate.
2. Il contributo è erogato in un'unica *tranche*, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione della rendicontazione, da presentare, tramite il Portale Bandi e Servizi, entro il 16 dicembre 2026, previa valutazione positiva della rendicontazione medesima.

C4.a Adempimenti post concessione

1. In corso di realizzazione, sono ammissibili variazioni non sostanziali del progetto, purché congruamente motivate. Tali variazioni devono essere previamente comunicate alla competente Struttura regionale e solo l'espressa approvazione della modifica rende ammissibile al contributo i relativi costi.
2. La richiesta di modifica deve essere obbligatoriamente trasmessa tramite il Portale Bandi e Servizi, ai fini dell'acquisizione dell'opportuno nulla osta a procedere da parte della Struttura regionale competente.
3. La Struttura regionale risponde tramite il suddetto sistema informativo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione progettuale.
4. Nel caso in cui la variazione progettuale determini un aumento del costo complessivo del progetto, il maggior costo sarà a carico dell'associazione/diramazione, restando immutato il cofinanziamento regionale.
5. Nel caso in cui la variazione progettuale determini un minor costo complessivo del progetto, viene rideterminata la quota del cofinanziamento regionale.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali. Il contributo è erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Le spese rendicontate dovranno essere quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.
2. La rendicontazione consiste nella produzione di:
 - a) relazione amministrativo – contabile, comprovante la realizzazione del progetto attraverso la descrizione degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti;
 - b) documenti contabili giustificativi delle spese complessivamente sostenute, con relative quietanze emesse da intermediari finanziari abilitati (banche/posta) attestanti l'effettivo pagamento, o altri documenti fiscali in caso di pagamento contestuale all'emissione del documento stesso. Non sono ammesse autodichiarazioni;
 - c) file excel riepilogativo dei costi complessivamente sostenuti (fac simile caricato nel Portale Bandi e Servizi).
3. La rendicontazione dovrà essere presentata, attraverso il Portale Bandi e Servizi, entro il 16 dicembre 2026, a pena di decadenza dal cofinanziamento regionale.

C4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

1. In caso di variazioni progettuali, così come previste e prescritte al paragrafo C4.a "Adempimenti post concessione", Regione, al termine della verifica della documentazione prodotta, effettua l'eventuale rideterminazione del contributo da corrispondere.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario si impegna a:
 - a) rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
 - b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste;
 - c) realizzare il progetto approvato da Regione nei termini e con le modalità stabilite nello stesso, salve variazioni tali da non incidere su scopi, obiettivi, tempi e costi nel complesso;
 - d) realizzare il progetto e rendicontare, secondo le prescrizioni previste al paragrafo C.4b "Caratteristiche della fase di rendicontazione", entro la data perentoria del 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal cofinanziamento.
2. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a:
 - a) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
 - b) apporre sulle realizzazioni, oggetto del cofinanziamento, targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

1. La rinuncia, motivata da cause sopraggiunte successivamente alla domanda o all'approvazione del progetto, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del Portale Bandi e Servizi.
2. Nei confronti dei soggetti beneficiari, la competente Struttura regionale adotta l'atto di decadenza e/o la revoca del cofinanziamento, nel caso in cui venga accertata anche una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata rendicontazione, trasmessa attraverso il Portale Bandi e Servizi, entro il 16 dicembre 2026;
 - b) difformità sostanziali e qualificanti del progetto realizzato rispetto a quello approvato;
 - c) cancellazione dell'associazione dall'elenco regionale, costituito ai sensi della l.r. 2/2020, avvenuta prima dell'invio della rendicontazione.
3. Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta.
4. In caso di pronuncia di decadenza dal contributo, intervenuta successivamente all'erogazione dello stesso, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del

Responsabile del procedimento, saranno incrementati degli interessi legali e di mora, ai sensi della vigente normativa.

D.3 Proroghe dei termini

1. La realizzazione del progetto e la relativa rendicontazione devono essere obbligatoriamente completati entro il 16 dicembre 2026, **senza alcuna possibilità di proroga**.

D.4 Ispezioni e controlli

1. Regione Lombardia ha facoltà di effettuare visite di controllo per verificare la conformità e la congruità del progetto realizzato e la veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta, anche a seguito della dell'erogazione del contributo.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Indicatori

1. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di progetti finanziati.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura "Legalità, Beni confiscati e Polizia locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Bando, dei relativi allegati e dell'elenco degli Enti beneficiari di contributo e degli Enti non assegnatari sono pubblicati sul Portale Bandi e Servizi

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 17 aprile 2026

www.bandiregione.lombardia.it e sul sito istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta scrivendo alla casella di posta elettronica: poliziale_osservatorio@regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto: "Bando per le associazioni combattentistiche".

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Bando per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine – Anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2)
DI COSA SI TRATTA	Assegnazione di contributi per promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa e la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, iscritte nell'Elenco regionale, costituito ai sensi della l.r. 2/2020, nonché le rispettive diramazioni territoriali. Ai fini del beneficio del contributo, le diramazioni territoriali devono essere operanti in Lombardia da almeno un anno alla data di apertura del bando ed essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria, quindi essere dotate di propri: organo deliberante e di rappresentanza; bilancio/rendiconto; codice fiscale.

RISORSE DISPONIBILI	Euro 300.000,00, di cui il 25% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle associazioni e diramazioni territoriali di livello sovracomunale, mentre il restante 75% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La soglia minima del contributo regionale assegnato è di € 1.000,00 e quella massima di € 10.000,00, nel limite della percentuale massima dell'80% del costo del progetto validato. Pertanto, progetti che non raggiungano il limite di spesa del contributo regionale minimo di € 1.000,00 non sono ammessi a finanziamento.
DATA DI APERTURA	Ore 10:00 del 22 aprile 2026
DATA DI CHIUSURA	Ore 12:00 del 29 maggio 2026
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Portale Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, verranno considerate esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il Portale Bandi e Servizi.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria". La competente Struttura regionale valuta le domande sulla base della coerenza del progetto e del cronoprogramma, rispetto alle finalità e alle risorse previste per la realizzazione.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line del Portale Bandi e Servizi Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: e-mail: polizialocale_osservatorio@regione.lombardia.it , indicando nell'oggetto: "Bando per le associazioni combattentistiche".

() La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 5 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile
Struttura "Legalità, Beni confiscati e Polizia locale"
Indirizzo pec: sicurezza@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Definizioni e glossario

Portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Domanda di partecipazione	Presentazione dalle h. 10:00 del 22 aprile 2026 alle h. 12:00 del 29 maggio 2026	www.bandi.regione.lombardia.it
Approvazione graduatoria	Entro il 24 luglio 2026	
Termine delle attività e presentazione della rendicontazione	16 dicembre 2026	www.bandi.regione.lombardia.it

D.12 Allegati/informative e istruzioni

- ALLEGATO A: Istruzioni sulla firma elettronica
- ALLEGATO B: Informativa relativa al trattamento dei dati personali

— • —

ALLEGATO A**FIRMA ELETTRONICA**

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

- 1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.*
- 2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".*
- 3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."*

ALLEGATO B



Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO
DI EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D'ARMA E DELLE FORZE DELL'ORDINE – ANNO 2026 (L.R.
2/2020, ART. 2)**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia (di seguito, "Titolare"), con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Concessione di contributi a favore delle Associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine	<p>Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del Regolamento ed articolo 2-ter del Codice Privacy).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine" • DGR 5991 del 13 aprile 2026 "Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine – anno 2026 (l.r. 2/2020, art. 2) – a seguito di parere della commissione consiliare". 	Dati anagrafici, CF, dati di contatto del rappresentante legale (recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica).

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale basato unicamente su trattamento automatizzato, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22 del Regolamento.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali

I Suoi dati personali sono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del Trattamento opportunamente nominati, che forniscono al Titolare del Trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

In particolare, i Suoi dati personali sono comunicati ad ARIA S.p.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, Piazza Gae Aulenti, Milano - in qualità di Responsabile del Trattamento, nominata dal Titolare per le attività di gestione dei sistemi informativi necessari per il perseguimento delle finalità innanzi descritte.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Al di fuori di tali ipotesi i Suoi dati personali non saranno comunicati, salvo che per le azioni di controllo, né diffusi.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione

I Suoi dati personali sono conservati per 5 (cinque) anni dalla loro acquisizione ai fini della concessione del contributo e per i successivi controlli. Decorso tale termine, i dati personali saranno cancellati.

8. I diritti degli interessati

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del Trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del Trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'articolo 23 del Regolamento e dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (articolo 15)**
- **Diritto alla rettifica (articolo 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18)**
- **Diritto di opposizione (articolo 21)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica certificata sicurezza@pec.regione.lombardia.it ovvero a mezzo raccomandata a.r., da inviare a **Regione Lombardia – Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile**, con sede in Piazza Città di Lombardia, n. 1 – 20124 Milano, all'attenzione del Direttore pro tempore.

9. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi articolo 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD), che potrà essere contattato al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2026